



---

Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 125

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 1° agosto 2023

## I N D I C E

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 4)* . . . . . Pag. 5

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

*Sottocommissione per i pareri* . . . . . Pag. 6

*Plenaria* . . . . . » 8

2<sup>a</sup> - Giustizia:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 45)* . . . . . » 19

*Plenaria* . . . . . » 19

3<sup>a</sup> - Affari esteri e difesa:

*Plenaria* . . . . . » 24

4<sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:

*Plenaria* . . . . . » 47

5<sup>a</sup> - Programmazione economica, bilancio:

*Plenaria* . . . . . » 56

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 42)* . . . . . » 65

7<sup>a</sup> - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:

*Plenaria* . . . . . » 66

8<sup>a</sup> - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:

*Plenaria* . . . . . » 88

9<sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 56)* . . . . . » 93

*Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana)* . . . . . » 93

*Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana)* . . . . . » 95

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.*

10 <sup>a</sup> - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:	
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 102
<i>Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	» 105
<i>Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	» 108

### **Commissioni straordinarie**

Per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo,  
antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 1)</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 112
--	-----------------

### **Commissioni e altri organismi bicamerali**

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la  
vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 113
---------------------------	-----------------

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica:

<i>Plenaria</i> . . . . .	» 115
---------------------------	-------

### **Commissioni bicamerali di inchiesta**

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno  
delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche  
straniere:

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 116
---------------------------	-----------------

---



**GIUNTA DELLE ELEZIONI  
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

Martedì 1° agosto 2023

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 4**

*Presidenza del Presidente*  
**FRANCESCHINI**

*Orario: dalle ore 13,35 alle ore 13,45*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

## **1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Martedì 1° agosto 2023

### **Sottocommissione per i pareri**

**29ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**TOSATO**

*La seduta inizia alle ore 13,50.*

**(403) ROMEO e altri. – Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù**

(Parere alla 7ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver esaminato gli emendamenti approvati nelle sedute del 27 luglio scorso, riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure**

(Parere alla 9ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver esaminato gli emendamenti approvati nelle sedute del 26 luglio scorso, riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(727) Deputati MULÈ e Laura CAVANDOLI. – *Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(826) *Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento*

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

– l'articolo 1 del decreto-legge dispone, per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa nel semestre dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, la neutralizzazione, ai fini del calcolo dei limiti di durata massima di cassa integrazione ordinaria, dei periodi oggetto di trattamento ordinario di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili, connessi alle eccezionali emergenze climatiche, comprese quelle relative a inattese ed eccezionali ondate di calore, estendendo anche al settore edile, lapideo e delle escavazioni lo strumento già operante per tutti gli altri settori per i quali trova applicazione la disciplina in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria;

– l'articolo 2 introduce la possibilità di ricorrere al trattamento di integrazione salariale agricola a seguito di eccezionali eventi climatici occorsi nell'anno 2023, anche in caso di riduzione dell'orario di lavoro;

– l'articolo 3 prevede che i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscano la sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l'adozione di linee-guida e procedure concordate per l'attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nell'esposizione alle emergenze climatiche;

– l'articolo 4, comma 1, differisce al 30 novembre 2023 il versamento della quota parte del contributo di solidarietà a carico delle imprese del settore energetico e del gas di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge di bilancio per l'anno 2023;

– l'articolo 4, comma 2, dispone la proroga dal 31 luglio 2023 al 30 ottobre 2023 del termine per il versamento degli importi dovuti a titolo di *pay-back* dalle imprese fornitrici di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale;

constatato, altresì, che il provvedimento reca disposizioni di contenuto specifico per le quali, secondo il preambolo del decreto-legge, la sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza risiede:

– nell'esigenza di emanare disposizioni per fronteggiare gli eccezionali eventi climatici verificatisi nel corso del mese di luglio 2023, con particolare riferimento alle ondate di calore che hanno interessato il Paese;

– inoltre, nell'esigenza di disporre di modalità e termini di graduale applicazione del versamento del contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge di bilancio per il 2023, nonché di intervenire in materia di versamento degli importi dovuti dalle imprese fornitrici di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale,

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) e la senatrice MAIORINO (*M5S*) chiedono che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è dunque rimesso alla sede plenaria.

*La seduta termina alle ore 14.*

## **Plenaria**

### **95<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
TOSATO

*Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(826) Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento**

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il PRESIDENTE, relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone



di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) sottolinea di aver chiesto la remissione in plenaria del disegno di legge in esame al fine di esprimere alcune valutazioni su un provvedimento rilevante, che – a suo avviso – si fa carico in modo errato e parziale del problema della tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica. Rileva, infatti, che le misure previste risultano discriminatorie nei confronti di alcune categorie di lavoratori, come i *rider* e gli operai impiegati nei cantieri stradali, oltre a quelli impiegati a termine, che sono esclusi dalle tutele previste, pur essendo particolarmente esposti agli effetti dannosi delle ondate di calore.

Ravvisa, inoltre, una carenza di omogeneità del provvedimento, in quanto l'articolo 4 reca norme spurie rispetto all'oggetto del decreto.

Infine, pur convenendo sulla opportunità di intervenire con un provvedimento di urgenza, sarebbe opportuno prevedere una riforma organica e strutturale per affrontare gli effetti della crisi climatica, che ormai è un fenomeno costante e frequente.

A nome del Gruppo, annuncia pertanto un voto contrario.

Il senatore LISEI (*FdI*) sottolinea che il provvedimento è invece segno di grande attenzione da parte del Governo alle conseguenze sui lavoratori di fenomeni atmosferici estremi, che purtroppo si manifestano con sempre maggiore frequenza. Rappresenta la difficoltà di prevedere misure omogenee, stante la estrema differenza delle situazioni lavorative: dopo questo provvedimento urgente, si potrà certamente affinare l'intervento ed estendere la tutela alle categorie che al momento sono rimaste escluse.

Nel frattempo, esprime apprezzamento per la sensibilità del Governo a fronte dei problemi dei lavoratori, rammaricandosi per la contrarietà delle opposizioni.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione**

**(62) BOCCIA e altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario**

**(273) MARTELLA. – Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione**

**– e petizione n. 180 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 26 luglio.

Il ministro CALDEROLI, a integrazione dei pareri già espressi, ritenendo opportuno lasciare ancora accantonati gli emendamenti riferiti all'articolo 3, invita i presentatori a un ulteriore approfondimento sui testi che hanno contenuto simile agli emendamenti che hanno già ricevuto parere favorevole.

Altresì, propone di riformulare gli identici 2.39 e 2.40, facendo riferimento alla Conferenza Stato-regioni, in luogo delle regioni. Propone quindi di valutare questo nuovo testo, insieme alla proposta di riformulazione dell'emendamento 2.46, di cui è già stata data lettura nella scorsa seduta.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 2.112, peraltro identico al 2.111, purché riformulato sostituendo la parola: « centoventi » con l'altra: « novanta », analogamente a quanto previsto dall'emendamento 2.94 (testo 2).

Subordina l'avviso favorevole sugli identici 2.67 e 2.68 a una riformulazione analoga a quella dell'emendamento 2.73 (testo 2).

Invita poi la proponente a riformulare l'emendamento 2.118, nella versione dell'emendamento 2.127, su cui il parere è favorevole.

Invita i proponenti dell'emendamento 2.69 a ritirarlo e trasformarlo in ordine del giorno, avendo contenuto analogo all'emendamento 1.94, già ritirato e trasformato in ordine del giorno.

Invita i proponenti dell'emendamento 7.10 a riformularlo nello stesso testo dell'emendamento 7.9, sopprimendo le parole da: « e aggiungere » fino alla fine.

Il parere è favorevole altresì sugli identici 9.29 e 9.30, purché riformulati come l'emendamento 9.31.

Il PRESIDENTE fa presente che i proponenti degli emendamenti si riservano di valutare le proposte di riformulazione del rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 733 (INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 43, COMMA 6, DEL D-L 36/2022)*

Il senatore PARRINI (PD-IDP) chiede se sia pervenuto un riscontro alla richiesta rivolta al Ministro dell'economia e delle finanze, tramite una lettera del Presidente della Commissione, circa l'esigenza che siano forniti alla Commissione bilancio gli elementi necessari per l'espressione del parere sul testo dell'A.S. 733, in assenza del quale non è possibile concludere l'esame di merito. Esprime preoccupazione perché, dopo un lungo periodo di inerzia, risulta che il Ministero dell'economia abbia chiesto la quantificazione degli oneri al Ministero della giustizia, con il rischio quindi di ulteriori rinvii.

Il PRESIDENTE si riserva di acquisire gli elementi informativi richiesti.

*IN SEDE REFERENTE*

**(116) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *Elisa PIRRO e altri.* – *Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute*

**(542) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *MARTELLA.* – *Modifiche all'articolo 116 della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario, e all'articolo 117 della Costituzione, in materia di legislazione esclusiva dello Stato e di legislazione concorrente*

**(744) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *GIORGIS e altri.* – *Modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, nonché di trasferimento di materie dalla legislazione concorrente alla legislazione esclusiva dello Stato*

**(764) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *INIZIATIVA POPOLARE* – *Modifica dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, concernente il riconoscimento alle Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia, e modifiche all'articolo 117, commi primo, secondo e terzo, della Costituzione, con l'introduzione di una clausola di supremazia della legge statale e lo spostamento di alcune materie di potestà legislativa concorrente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato*

(Esame congiunto dei disegni di legge nn. 542, 744, 764, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 116 e rinvio)

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) illustra il disegno di legge costituzionale n. 542, a firma del senatore Martella, recante « Modifiche all'articolo 116 della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario, e all'articolo 117 della Costituzione, in materia di legislazione esclusiva dello Stato e di legislazione concorrente ».

La proposta di legge si compone di due articoli.

L'articolo 1 modifica l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, escludendo le norme generali sull'istruzione dal novero delle materie per le quali possono essere attribuite alle regioni ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.

L'articolo 2 modifica l'articolo 117 della Costituzione, riportando nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato le seguenti materie attualmente rientranti nella competenza concorrente: grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

Da ultimo, vengono espunte dall'elenco delle materie di competenza concorrente anche le casse di risparmio, le casse rurali e le aziende di credito a carattere regionale. Secondo la relazione di accompagnamento, la sottrazione di queste ultime materie dal perimetro della competenza legislativa concorrente è funzionale a riportarne la titolarità in capo allo Stato, nell'ambito della più generale « tutela del risparmio » di cui alla lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Il disegno di legge costituzionale n. 744 – a prima firma del senatore Giorgis – reca « Modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, nonché di trasferimento di materie dalla legislazione concorrente alla legislazione esclusiva dello Stato ».

La proposta di legge si compone di due articoli.

L'articolo 1 sostituisce il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, limitando le materie sulle quali possono essere attribuite alle regioni ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia a quelle rientranti nella potestà concorrente ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 e, comunque, escludendo il commercio con l'estero, la tutela e sicurezza del lavoro, l'istruzione, le professioni, la tutela della salute, i porti e aeroporti civili, l'ordinamento della comunicazione, la previdenza complementare e integrativa e il credito a carattere regionale.

Viene specificato che – per le restanti materie di potestà concorrente non toccate dalle suddette esclusioni – l'attribuzione alle regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia possa avere luogo mediante il trasferimento di una o più funzioni ricomprese in ciascuna di tali materie.

Inoltre, si rinvia ad una legge costituzionale, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 3, 5, 117, secondo comma, lettera *m*), e 119, della Costituzione, la statuizione dei presupposti, delle modalità, dei limiti e dei termini del procedimento con cui la legge dello Stato, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, su iniziativa della regione interessata, sentiti gli enti locali, può attribuire tali ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Si prevede, inoltre, che – con la medesima legge costituzionale – vengano stabiliti i presupposti, le modalità, i limiti e i termini con cui la legge dello Stato, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti la regione interessata e gli enti locali, può revocare le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia precedentemente attribuite.

L'articolo 2 modifica l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, riportando alcune materie dalla legislazione concorrente alla legislazione esclusiva dello Stato. Per la precisione, si tratta delle grandi reti di trasporto e di navigazione, della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Il disegno di legge costituzionale n. 764, d'iniziativa popolare, reca « Modifica dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, concernente il riconoscimento alle regioni di forme e condizioni particolari di autonomia, e modifiche all'articolo 117, commi primo, secondo e terzo, della Costituzione, con l'introduzione di una clausola di supremazia della legge statale e lo spostamento di alcune materie di potestà legislativa concorrente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ».

La proposta di legge si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 sostituisce il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, prevedendo che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia possano concernere le sole materie rientranti nella competenza legislativa concorrente e nel rispetto delle specificità del territorio. La concessione di tale ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia è rimessa ad una legge dello Stato approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti la regione e gli enti locali interessati, nel rispetto dell'interesse delle altre regioni e dei principi di cui agli articoli 117 e 119 della Costituzione.

Si prevede, poi, che la legge possa essere sottoposta a *referendum* popolare preventivo qualora, entro tre mesi dalla pubblicazione, lo richiedano un quinto dei componenti di una delle due Camere o cinquecentomila elettori ovvero cinque consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non risulta approvata dalla maggioranza dei voti validi. La legge promulgata ed entrata in vigore può essere comunque oggetto di un *referendum* abrogativo, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione.

L'articolo 2 sostituisce il primo comma dell'articolo 117 della Costituzione, confermando il dispositivo vigente secondo cui la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.

In aggiunta, si prevede che la legge dello Stato possa comunque intervenire nelle materie non riservate alla competenza statale esclusiva – incluse le materie disciplinate con legge regionale in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, ossia quelle suscettibili di trasferimento in base all'autonomia differenziata – qualora lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell'interesse nazionale. Si fa comunque divieto alla legge regionale di porsi in contrasto con l'interesse nazionale.

L'articolo 3 modifica l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, riportando nella potestà legislativa esclusiva dello Stato le materie del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, nonché delle professioni.

Altresì, vengono sostituite le lettere *m)*, *n)* e *o)* dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

Pertanto, risultano attribuiti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato le seguenti materie: determinazione dei livelli uniformi delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; tutela della salute e del Servizio sanitario nazionale; tutela e sicurezza del lavoro; scuola e università, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e universitarie, ricerca scientifica e tecnologica; reti nazionali e interregionali di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili di rilievo nazionale e interregionale; reti e ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale e interregionale dell'energia; – previdenza sociale, previdenza complementare e integrativa.

Di conseguenza, l'articolo 4 sostituisce il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, ridefinendo l'elenco delle materie di competenza legislativa concorrente, che diventano le seguenti: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; assistenza ed edilizia scolastica; istruzione e formazione professionale; sostegno all'innovazione per i settori produttivi; assistenza e organizzazione sanitaria; assistenza sociale; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile a carattere regionale; governo del territorio; porti e aeroporti civili di rilievo regionale e locale; tributi regionali e locali; valorizzazione dei beni culturali e ambientali di rilievo regionale e locale e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Resta confermato che, nelle materie di legislazione concorrente, spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Stante la stretta connessione delle tematiche affrontate dai disegni di legge sopra illustrati, propone di procedere al relativo esame congiuntamente.

La Commissione conviene.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) chiede di definire quanto prima i tempi e l'organizzazione della discussione sui disegni di legge costituzionale in esame, con il coinvolgimento di esperti e dei soggetti coinvolti dalla riforma.

Il PRESIDENTE assicura che sottoporrà la questione al presidente Balboni, affinché sia esaminata in un prossimo Ufficio di Presidenza.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) ribadisce la richiesta di abbinare ai disegni di legge costituzionale in titolo anche il disegno di legge costituzionale n. 116 (Modifiche all'articolo 117 della Costituzione e concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute), in quanto strettamente attinente al medesimo argomento.

Il relatore per l'A.S. 116, senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*), ritiene condivisibile tale proposta.

Il PRESIDENTE, nel ritenere ragionevole la richiesta della senatrice Maiorino, propone di esaminare il disegno di legge costituzionale n. 116 congiuntamente ai disegni di legge costituzionale in titolo.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE comunica quindi che i relatori Della Porta e Occhiuto saranno correlatori sui disegni di legge costituzionale nn. 116, 542, 744 e 764.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*(57) ASTORRE e altri. – Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane*

*(203) SILVESTRONI e altri. – Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani*

*(313) SILVESTRONI e LIRIS. – Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani*

*(367) ROMEO e altri. – Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*

*(417) Licia RONZULLI e altri. – Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province*

*(443) Valeria VALENTE e MIRABELLI. – Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana*

*(459) PARRINI. – Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali*

*(490) Mariastella GELMINI e altri. – Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani*

*(556) Alessandra MAIORINO e altri. – Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province*

– e petizione n. 488 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 luglio.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore CATALDI (M5S), dopo aver sottolineato il valore costruttivo delle proposte del Gruppo M5S, illustra l'emendamento 4.2, con cui si prevede che il piano strategico del territorio provinciale abbia durata quadriennale, invece che triennale, al fine di favorire una pianificazione più ampia.

Con l'emendamento 4.10, si attribuisce alle province la gestione dei servizi per il lavoro e dei centri per l'impiego, considerato che attualmente quella regionale risulta carente. In tal modo, si valorizzano gli enti

di area vasta e si consente una diffusione di questo servizio in modo più capillare sul territorio.

Sottolinea che l'intervento normativo dovrebbe riguardare specificamente le funzioni provinciali, piuttosto che le norme elettorali degli organi di governo, poiché l'insoddisfazione dei cittadini – a suo avviso – è causata dai disservizi più che dalla impossibilità di scegliere direttamente i propri rappresentanti.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) si sofferma sulla questione della rinuncia al ballottaggio, qualora un candidato riceva il 40 per cento dei consensi. Invita la maggioranza a evitare forzature su questo argomento, sia perché non è opportuno modificare le regole elettorali senza il consenso delle opposizioni, sia perché in questo modo si riduce la legittimazione del presidente della provincia e del sindaco metropolitano. Tra l'altro, è possibile che la norma sia giudicata incostituzionale, come è avvenuto per le leggi elettorali n. 270 del 2005 (la cosiddetta legge Caldeoli) e n. 52 del 2015 (cosiddetto *Italicum*), in quanto il premio di maggioranza del 60 per cento, pari ai tre quinti dei seggi, risulterebbe eccessivo, con effetti distorsivi sulla rappresentanza.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 4.0.1, sottoscritto da tutti gli esponenti del Partito democratico in Commissione, che introduce un articolo aggiuntivo per l'individuazione delle funzioni fondamentali delle città metropolitane, sottolineando la necessità che gli enti territoriali ricevano adeguate risorse per l'esercizio dei compiti a essi affidati. A seguito degli eventi alluvionali registratisi recentemente nella provincia di Milano, segnala in particolare le funzioni indicate alla lettera c), con riferimento alla difesa del suolo, alla tutela e valorizzazione dell'ambiente, delle risorse idriche ed energetiche, nonché alle azioni di contrasto dei cambiamenti climatici e alla pianificazione di protezione civile.

Non essendovi richieste di intervento ulteriori, sono dati per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 4.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che alle ore 9,30 di domani, mercoledì 2 agosto, sarà convocata una seduta delle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> per avviare l'esame in sede referente del disegno di legge n. 829 (disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 75 del 2023, in materia di organizzazione pubblica amministrazione, sport e Giubileo).

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15.*



## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 826

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

l'articolo 1 del decreto-legge dispone, per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa nel semestre dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, la neutralizzazione, ai fini del calcolo dei limiti di durata massima di cassa integrazione ordinaria, dei periodi oggetto di trattamento ordinario di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili, connessi alle eccezionali emergenze climatiche, comprese quelle relative a inattese ed eccezionali ondate di calore, estendendo anche al settore edile, lapideo e delle escavazioni lo strumento già operante per tutti gli altri settori per i quali trova applicazione la disciplina in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria;

l'articolo 2 introduce la possibilità di ricorrere al trattamento di integrazione salariale agricola a seguito di eccezionali eventi climatici occorsi nell'anno 2023, anche in caso di riduzione dell'orario di lavoro;

l'articolo 3 prevede che i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscano la sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l'adozione di linee-guida e procedure concordate per l'attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nell'esposizione alle emergenze climatiche;

l'articolo 4, comma 1, differisce al 30 novembre 2023 il versamento della quota parte del contributo di solidarietà a carico delle imprese del settore energetico e del gas di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge di bilancio per l'anno 2023;

l'articolo 4, comma 2, dispone la proroga dal 31 luglio 2023 al 30 ottobre 2023 del termine per il versamento degli importi dovuti a titolo di *pay-back* dalle imprese fornitrici di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale;

constatato, altresì, che il provvedimento reca disposizioni di contenuto specifico per le quali, secondo il preambolo del decreto-legge,

la sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza risiede:

nell'esigenza di emanare disposizioni per fronteggiare gli eccezionali eventi climatici verificatisi nel corso del mese di luglio 2023, con particolare riferimento alle ondate di calore che hanno interessato il Paese;

inoltre, nell'esigenza di disporre di modalità e termini di graduale applicazione del versamento del contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge di bilancio per il 2023, nonché di intervenire in materia di versamento degli importi dovuti dalle imprese fornitrici di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Giustizia)**

Martedì 1° agosto 2023

**Ufficio di Presidenza integrato**  
**dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 45**

*Presidenza del Presidente*  
**BONGIORNO**

*Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,40*

*AUDIZIONE DELL'AVVOCATO ERDIS DORACI, PRESIDENTE NAZIONALE DELL'OSSERVATORIO VITTIME DELLA STRADA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 729 (NORME IN TEMA DI LEGITTIMO IMPEDIMENTO DEL DIFENSORE)*

**Plenaria**

**72<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BONGIORNO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(690) SCARPINATO.** – *Introduzione dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici*

**(806) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO.** – *Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali*

*(Discussione congiunta e rinvio)*

Il senatore RASTRELLI (*FdI*), relatore, illustra i disegni di legge in titolo, che introducono e disciplinano il procedimento di sequestro di di-

spositivi informatici e in particolare di *smartphone* e di *personal computer*.

Il disegno di legge n. 690 si compone di un solo articolo che al comma 1, inserisce nel codice di procedura penale, il nuovo articolo 254-*ter*, il quale disciplina il procedimento di sequestro di strumenti elettronici.

Quanto alla procedura, l'iniziativa spetta ancora al pubblico ministero, il quale, quando abbia fondato motivo di ritenere che uno strumento informatico contenga dati o documenti pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice competente l'autorizzazione a disporre il sequestro. Il giudice, nelle quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato qualora sussistano gravi indizi di reato. Qualora il reato per cui si procede rientri fra i delitti di criminalità organizzata, la convalida viene data anche in presenza di sufficienti indizi, da valutarsi secondo quanto previsto dall'articolo 203 del codice di procedura penale (commi 1 e 2 dell'articolo 254-*ter* del codice di procedura penale). Ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dei gravi e dei sufficienti indizi di reato, opera il divieto di acquisizione ed utilizzazione, prescritto dall'articolo 203 del codice di procedura penale, delle notizie assunte dalla polizia giudiziaria dai cosiddetti « informatori ».

Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone direttamente il sequestro con decreto motivato, che è comunicato entro e non oltre 48 ore al giudice competente. Quest'ultimo, entro 48 ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato entro il termine stabilito, il sequestro perde efficacia (comma 3 dell'articolo 254-*ter* del codice di procedura penale).

Al sequestro provvede il pubblico ministero personalmente ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato, e una copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato se presente (commi 4 e 5 dell'articolo 254-*ter* del codice di procedura penale).

Ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 254-*ter* del codice di procedura penale, poi, il pubblico ministero deve ordinare di realizzare, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 72 ore dalla convalida del sequestro, una copia del contenuto dello strumento elettronico su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità, nonché la tutela degli stessi. Al termine delle operazioni le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto. Sono fatti salvi i casi in cui si debba procedere ai sensi degli articoli 240 e 240-*bis* del codice penale.

Infine, la copia dei dati è immediatamente trasmessa al pubblico ministero ai fini della conservazione per il tempo strettamente necessario alla selezione dei dati rilevanti per le indagini. Una volta effettuate le operazioni di selezione, a tutela della riservatezza e su richiesta degli interessati, il pubblico ministero deve provvedere alla distruzione della co-

pia dei dati (comma 8 dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale).

Il comma 2 modifica – per coordinamento – l'articolo 89-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale prevedendo che nell'archivio digitale riservato, tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, venga custodita anche copia dei dati di strumenti elettronici. Attualmente – come noto – nell'archivio sono custoditi i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni cui afferiscono.

Il disegno di legge n. 806 reca, similmente al disegno di legge n. 680, una specifica disciplina per il sequestro di dispositivi e sistemi informatici, *smartphone* e memorie digitali. La proposta n. 806 a differenza di quella appena illustrata non prevede una disciplina « diversa » nel caso in cui la richiesta di sequestro di dispositivi informatici si inserisca nell'ambito di un procedimento per un reato di criminalità organizzata.

Il disegno di legge n. 806 consta di un solo articolo che al comma 1, introduce nel codice di procedura penale il nuovo articolo 254-ter. L'articolo 254-ter, al comma 1, prevede che l'autorità giudiziaria possa procedere al sequestro di dispositivi e sistemi informatici, *smartphone* e memorie digitali, mediante decreto motivato. Il decreto deve indicare espressamente: le ragioni che rendono necessario il sequestro in relazione al nesso di pertinenza fra il bene appreso e l'oggetto delle indagini; le operazioni tecniche da svolgere sul bene appreso e criteri che verranno utilizzati per selezionare, nel rispetto del principio di proporzionalità, i soli dati effettivamente necessari per il prosieguo delle indagini.

Il comma 2 dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale, specifica che, ove vi sia pericolo che il contenuto dei dispositivi possa essere cancellato, alterato o modificato l'autorità giudiziaria adotti le misure tecniche e impartisca le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne a chiunque l'analisi e l'esame sino all'espletamento, in contraddittorio con gli interessati, delle operazioni di selezione dei dati, potendo disporre a tal fine che si proceda alla duplicazione integrale dei suddetti dispositivi su adeguati supporti informatici mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità.

Ai sensi del comma 3, entro cinque giorni dal sequestro, il pubblico ministero deve avvisare la persona sottoposta alle indagini, la persona alla quale la cosa è stata sequestrata, la persona alla quale la cosa dovrebbe essere restituita e la persona offesa dal reato e i relativi difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissato per l'affidamento dell'incarico da espletarsi ai sensi dell'articolo 360 del codice di procedura penale (che disciplina gli accertamenti tecnici non ripetibili) e della facoltà di nominare consulenti tecnici. La disposizione esclude espressamente l'applicazione del comma 4 dell'articolo 360 del codice di procedura penale, ai sensi del quale, qualora, prima del conferimento dell'incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probato-

rio il pubblico ministero è tenuto a disporre che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti.

Sulle eventuali questioni concernenti il rispetto dei principi di necessità e di proporzione nella selezione e nell'apprensione dei dati ovvero l'apprensione di dati sensibili, il pubblico ministero decide entro 48 ore con decreto motivato. Entro le 48 ore successive il giudice per le indagini preliminari, con decreto motivato, convalida in tutto o in parte il provvedimento del pubblico ministero, eventualmente limitandone gli effetti solo ad alcuni dei dati selezionati, ovvero dispone la restituzione all'avente diritto del dispositivo informatico e della eventuale copia informatica nel frattempo realizzata (comma 4). Ai sensi del comma 5 dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale entro dieci giorni dalla notifica del decreto, ovvero dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, la persona nei cui confronti sono svolte le indagini e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione contro il decreto di convalida, possono proporre richiesta di riesame anche nel merito a norma dell'articolo 324. Il pubblico ministero dispone che, in contraddittorio con i difensori e gli eventuali consulenti nominati, si proceda alla duplicazione dei soli dati selezionati nel contraddittorio o indicato dal giudice per le indagini preliminari nel decreto di convalida, con procedure che assicurino la conformità della copia ai dati fonte e l'immodificabilità (comma 6).

Il mancato rispetto delle formalità previste per l'acquisizione dei dati informatici da parte del pubblico ministero comporta l'inutilizzabilità degli stessi (comma 7).

Il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 806, infine, integra il dispositivo dell'articolo 354 del codice di procedura penale, recante « Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro », prevedendo che la copia così realizzata debba essere immediatamente trasmessa al pubblico ministero affinché, ove lo ritenga necessario, proceda ad attivare senza ritardo e, comunque, nelle 48 ore successive, le procedure di selezione dei dati di eventuale interesse investigativo previste dall'articolo 254-ter, commi 3 e seguenti. In caso contrario il pubblico ministero procede all'immediata restituzione della copia informatica all'avente diritto.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) interviene per precisare, in qualità di primo firmatario di una delle proposte illustrate, che la sostanziale differenza tra il predetto disegno di legge e la proposta a firma del senatore Scarpinato risiede nella rilevanza data dal primo al contraddittorio tra le parti.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) domanda se sia previsto un limite edittale per l'accesso al sequestro.

Il relatore RASTRELLI (*Fdl*) precisa che l'unica differenza tra i due articolati risiede nel fatto che il disegno di legge n. 690 prevede, nel caso di reati rientranti tra i delitti di criminalità organizzata, la convalida del sequestro anche in presenza di indizi non gravi, ma soltanto sufficienti. Non figura, invece, in nessuno dei due testi un limite edittale per l'accesso al sequestro.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE informa che è stato in data odierna assegnato alla Commissione in sede referente, il disegno di legge n. 808 recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare. Il disegno di legge sarà incardinato nella seduta già prevista per domani mattina e al termine della seduta sarà convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per stabilire il conseguente calendario dei lavori per l'esame del provvedimento. Chiede pertanto a tutti i componenti della Commissione di avanzare eventuali proposte già nell'Ufficio di Presidenza di domani.

La Commissione conviene.

#### *ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, mercoledì 2 agosto alle ore 9,15, è anticipata alle ore 9 e che l'ordine del giorno è integrato con l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 808.

La Commissione conviene.

#### *CONVOCAZIONE DI UN ULTERIORE UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il PRESIDENTE avverte che al termine della seduta plenaria antimeridiana di domani è convocato un ulteriore Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15.*

**3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Affari esteri e difesa)**

Martedì 1° agosto 2023

**Plenaria**  
**42<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
CRAXI

*Intervengono il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Cirielli e il sottosegretario di Stato per la difesa Isabella Rauti.*

*La seduta inizia alle ore 13,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare (n. 56)**

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) e dell'articolo 16, comma 2, della legge 28 aprile 2022, n. 46. Esame. Parere favorevole)

Il relatore GASPARRI (*FI-BP-PPE*) illustra l'atto del Governo in titolo, evidenziando che la Commissione è chiamata a rendere un parere, ai sensi dell'articolo 16, commi 1, lettere *a*) *b*) e *c*), e 2 della legge n. 46 del 2022 di disciplina dell'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riassetto della stessa legge n. 46 del 2022, nel Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare.

Il provvedimento è finalizzato a dare parziale ed ulteriore attuazione – dopo l'adozione del decreto legislativo n. 206 del 2022, recante « Di-



sposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché per l'istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti » – alle deleghe legislative recate dalla recente legge n. 46 del 2022, per la parte riferita al coordinamento normativo delle fonti primarie.

Come evidenziato nella relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto, la delega – nello specifico – è finalizzata alla abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare, alla novellazione del Codice dell'ordinamento militare al fine di inserirvi le disposizioni della legge n. 46 del 2022, nonché alle modificazioni e integrazioni normative necessarie per il coordinamento delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti con le norme della legge n. 46 del 2022. La funzione generale dell'intervento è, infatti, quella di superare la frammentarietà della vigente disciplina in materia di rappresentanza militare, riconducendola ad un unico *corpus* normativo, modificando le disposizioni del Codice dell'ordinamento militare, delle leggi e degli atti aventi forza di legge, prevedendo l'attribuzione delle competenze e delle funzioni riconosciute agli Organi della rappresentanza militare alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale. Ulteriori disposizioni novellano il Codice dell'ordinamento militare, sostituendo in particolare gli articoli da 1476 a 1482 con le varie disposizioni di cui alla legge n. 46 del 2022, che vengono contestualmente abrogate. Le disposizioni di cui agli articoli da 1476 a 1482 riguardanti la Rappresentanza militare sono confluite nell'articolo 2257-*bis* recante « Disposizioni transitorie in materia di rappresentanza militare », non potendo essere abrogate fino a quando è in corso il mandato dei delegati della rappresentanza militare in carica alla data di entrata in vigore della legge n. 46 del 2022.

Composto di 4 articoli, prosegue il relatore, il presente schema di decreto legislativo reca modifiche al Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 (articolo 1), ad ulteriori disposizioni legislative (articolo 2), dispone l'abrogazione di alcune disposizioni della legge n. 46 del 2022 (articolo 3) e stabilisce una clausola di invarianza finanziaria (articolo 4).

Più in dettaglio, l'articolo 1, nel recare modifiche al Codice dell'ordinamento militare, interviene innanzitutto sul libro secondo (relativo ai Beni), disponendo, rispettivamente, l'adeguamento degli articoli 286, 287, 294, 296 e 297 in materia di alloggi di servizio, sostituendo i riferimenti agli Organi della rappresentanza militare con le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale (comma 1).

Il comma 2 interviene sul libro terzo (relativo all'amministrazione e alla contabilità), disponendo l'adeguamento dell'articolo 546, concernente il servizio di vettovagliamento delle Forze armate.

Il comma 3 reca numerose modifiche al libro quarto del Codice dell'ordinamento militare (dedicato al personale militare): la lettera *a*) inte-

gra l'articolo 875, aggiungendo il distacco sindacale tra le posizioni di stato in servizio permanente ivi previste; le lettere *b*) e *c*) inseriscono, rispettivamente, gli articoli 904-*bis* e 913-*bis*, per disciplinare le due nuove posizioni di stato giuridico introdotte dalla legge, l'aspettativa sindacale non retribuita e il distacco sindacale; la lettera *d*) sopprime l'articolo 980 riguardante la mera individuazione dell'articolo del Codice che disciplina il trasferimento del delegato di un organo di rappresentanza militare; la lettera *e*), modifica l'articolo 1470 in materia di libertà di riunione, allo scopo di consentire le speciali riunioni di natura sindacale introdotte dalla legge n. 46; la lettera *f*) integra l'articolo 1475 in materia di limitazioni all'esercizio del diritto di associazione e divieto di sciopero, precisando che il diritto di costituire associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciuto dalla Corte costituzionale può essere esercitato secondo le disposizioni previste dal capo III (dedicato attualmente agli Organi della Rappresentanza militare) del titolo IX del libro IV e dal relativo regolamento di attuazione previsto dall'articolo 16, comma 3 della legge; la lettera *g*) sostituisce proprio la rubrica del titolo IX, capo III relativa alle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari che, per effetto della sostituzione degli articoli da 1476 a 1482 con le disposizioni di cui alla legge, n. 46, contiene la disciplina organica delle associazioni in parola; la lettera *i*) sostituisce l'articolo 1476 per definire il diritto di associazione professionale a carattere sindacale in ambito militare, allo scopo di recepire le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge e coordinarle con quelle di cui all'articolo 8, comma 1, al duplice scopo di limitare il divieto di esercizio del diritto di libera organizzazione sindacale al solo personale in congedo « assoluto » e di consentire l'iscrizione alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari al personale in « ausiliaria » espressamente prevista dal citato articolo 8, comma 1. Al riguardo la relazione illustrativa evidenzia come l'elenco delle Autorità di vertice che non possono aderire alle associazioni professionali a carattere sindacale previsto dalla legge 46 è stato aggiornato, allo scopo di adeguarlo alla nuova configurazione dei Vertici militari discendente da disposizioni normative intervenute dopo l'entrata in vigore della legge n. 46, includendo il Comandante del Comando operativo di vertice interforze, il Direttore nazionale degli armamenti e il Segretario generale della difesa; la lettera *l*) introduce gli articoli 1476-*bis*, 1476-*ter* e 1476-*quater* allo scopo di recepire, rispettivamente, gli articoli 2, 5 e 4 della legge. In particolare, al testo dell'articolo 5 della legge le parole « del Corpo della Guardia di finanza » sono state sostituite « delle Forze di polizia a ordinamento militare » allo scopo di utilizzare la medesima locuzione utilizzata in tutte le altre disposizioni della legge per indicare sia l'Arma dei carabinieri che la Guardia di finanza; la lettera *n*) sostituisce l'articolo 1477, al fine di recepire le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge in tema di costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari; la lettera *o*) introduce gli articoli 1477-*bis* e 1477-*ter*, allo scopo di recepire, rispettivamente, gli articoli 6 e 8 della legge, rispettivamente in tema di arti-

colazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari e di cariche direttive; la lettera *p*) inserisce la Sezione III sulle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale all'interno della quale sono state inserite le disposizioni della legge n. 46 riguardanti le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative e le prerogative alle stesse attribuite; la lettera *q*) sostituisce l'articolo 1478 in tema di rappresentatività, al fine di recepire le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge; la lettera *r*) sostituisce l'articolo 1479 in materia di procedure di contrattazione, al fine di recepire le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, della legge; la lettera *s*) inserisce gli articoli 1479-*bis* in materia di diritti e tutela dei militari che ricoprono cariche elettive e 1479-*ter* sugli obblighi informativi, al fine di recepire, rispettivamente gli articoli 14 e 12 della legge; la lettera *u*) sostituisce l'articolo 1480 in tema di svolgimento dell'attività sindacale, nel quale sono confluite le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge; la lettera *v*) inserisce gli articoli 1480-*bis*, 1480-*ter* e 1480-*quater*, i quali recepiscono, rispettivamente, le disposizioni di cui agli articoli 10, 15 e 7 della legge in tema di diritto di assemblea, informazione e finanziamento e trasparenza dei bilanci; la lettera *aa*) sostituisce l'articolo 1481 in materia di giurisdizione che riunisce e recepisce in maniera organica le varie disposizioni relative alla giurisdizione del Giudice amministrativo contenute nella legge; la lettera *bb*) sostituisce l'articolo 1482 al fine di recepire le disposizioni dell'articolo 17 dedicate al tentativo di conciliazione; la lettera *cc*) inserisce l'articolo 1482-*bis*, al fine di recepire le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge in materia di Commissioni di conciliazione; la lettera *dd*) integra l'articolo 2316, prevedendo, a soli fini ricognitori, che le disposizioni di alla sezione III-*bis* relativa al distacco sindacale e del titolo IX, Capo III relativo alle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, rispettivamente introdotte dall'articolo 1, comma 3, lettere *c*) e *g*) si applichino al personale della Guardia di finanza; le lettere *ee*) e *ff*) dispongono, rispettivamente, l'adeguamento degli articoli 2188-*quinqies* (relativo alle disposizioni transitorie attuative dei programmi di revisione dello strumento militare nazionale) e 2209-*octies* (relativo alle disposizioni transitorie per la destinazione di quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale militare), sostituendo i riferimenti agli Organi della rappresentanza militare con le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale; la lettera *gg*) sopprime i commi 21, 22, e 23 dell'articolo 2214-*quater* riguardanti gli organi di rappresentanza militare del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri.

Il comma 4 interviene sul libro nono del Codice (relativo alle disposizioni di coordinamento, transitorie e finali), introducendo disposizioni transitorie relative alla rappresentanza militare e alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. In particolare: la lettera *b*) sostituisce l'articolo 2257 in materia di « durata del mandato degli organi della rappresentanza militare », al fine di recepire le disposizioni di cui

all'articolo 19 della legge; la lettera *c*) introduce: l'articolo 2257-*bis* recante « disposizioni transitorie in materia di rappresentanza militare », nel quale sono confluite le disposizioni di cui agli articoli da 1476 a 1482 concernenti la Rappresentanza militare, allo scopo di disciplinare il periodo transitorio nel quale la Rappresentanza militare continuerà a svolgere le relative funzioni fino a quando non sarà emanato il primo decreto del Ministro della pubblica amministrazione di riconoscimento delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale cui saranno devolute le attribuzioni delle citate Rappresentanze militari; l'articolo 2257-*ter* recante « disposizioni transitorie in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari » al fine di recepire le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3, della legge, relativamente alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari che hanno già conseguito l'assenso del Ministro competente ai sensi delle disposizioni amministrative vigenti prime dell'entrata in vigore della legge, e all'articolo 13, comma 5, in tema di riduzione delle percentuali di deleghe necessarie ai fini della dichiarazione di rappresentatività.

L'articolo 2 reca modifiche a ulteriori disposizioni legislative allo scopo di sostituire i riferimenti agli organi della rappresentanza militare con le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale.

In particolare: i commi 1 e 2 dispongono, rispettivamente, l'adeguamento dell'articolo 8 della legge n. 831 del 1986, in tema di alloggi di servizio del Corpo della Guardia di finanza, e dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 68 del 2001, concernente i compiti e l'ordinamento del citato Corpo, sostituendo i riferimenti agli organi della rappresentanza militare con le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale; il comma 3 interviene sull'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008, riguardante l'applicazione nei riguardi delle Forze armate e di Polizia della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sostituendo il riferimento agli organismi rappresentativi del personale militare con le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale; il comma 4 modifica l'articolo 19 della legge n. 183 del 2010 relativo alla specificità delle Forze armate e di Polizia, sostituendo il riferimento al Consiglio centrale di rappresentanza militare con le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale; il comma 5 modifica l'articolo 9 della legge n. 119 del 2022 recante la delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, sostituendo il riferimento al Consiglio centrale di rappresentanza militare con le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale; il comma 6 reca modifiche agli articoli 2, 4 e 5 del decreto legislativo n. 195 del 1995 in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate al fine di sostituire i riferimenti agli articoli 11, comma 3, lettera *a*), 13 e 16, comma 3, della

legge con i contenuti dei medesimi articoli, ovvero con i riferimenti ai corrispondenti articoli del Codice dell'ordinamento militare nei quali sono stati recepiti gli articoli della legge n. 46; il comma 7 modifica l'articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017 recante la disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, al fine di sostituire i riferimenti agli articoli 11, comma 3, lettera *a*), e 13 della legge con il contenuto dei medesimi articoli, ovvero con il riferimento ai corrispondenti articoli del Codice dell'ordinamento militare nei quali sono stati recepiti gli articoli della legge n. 46.

L'articolo 3 dispone l'abrogazione delle disposizioni di cui alla legge n. 46 del 2022, ad eccezione di taluni articoli o commi che non è possibile abrogare giacché contenenti modifiche a disposizioni legislative o disposizioni transitorie (che – specifica la relazione illustrativa – non è opportuno riassetare) o deleghe al Governo.

L'articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria, in linea con quanto stabilito dall'articolo 16, comma 6, della legge, il quale dispone che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il relatore da, infine, conto di un conferente schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MARTON (*M5S*) chiede se è possibile mettere a disposizione della Commissione una sorta di lista delle associazioni sindacali riconosciute ai sensi della legislazione *de jure condendo*.

Il sottosegretario Isabella RAUTI fa presente che, allo stato, non esiste ancora un elenco del genere anche perché, essendo stata messa in campo una delega per l'anno 2024, non è stato possibile definire, in pratica, le associazioni suscettibili di essere considerate « rappresentative ».

Soffermandosi brevemente sulle condizioni necessarie per ottenere tale riconoscimento, assicura, tuttavia, il senatore Marton che provvederà a svolgere una verifica delle associazioni cosiddette « in sospeso », ovvero di quelle che potrebbero essere in possesso dei requisiti richiesti.

Il PRESIDENTE, dopo aver appurato che nessun altro senatore vuole intervenire e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole del relatore, che risulta approvato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(684) Francesca LA MARCA e altri. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 6 giugno.

Il PRESIDENTE da conto del parere non ostativo espresso dalla Commissione affari costituzionali e del parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio.

In recepimento a tale ultimo parere, il relatore ha presentato gli emendamenti 3.1 e 3.0.1, pubblicati in allegato al resoconto.

Ricorda, infine, che gli emendamenti predisposti sulla scorta del parere della Commissione bilancio non sono oggetto di ulteriori subemendamenti.

Prende atto la Commissione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 3.1, posto ai voti, è accolto.

Messo in votazione, l'emendamento 3.0.1 è approvato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione il mandato al relatore a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, nel testo modificato, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(790) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Molinari e altri; Bignami e altri; Faraoni e altri.

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice PETRENGA (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando come la Commissione sia chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alla 10<sup>a</sup> Commissione sul disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta bicame-

rale sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2.

Composto da 7 articoli, il disegno di legge precisa, innanzitutto, le modalità di istituzione e di durata della Commissione di inchiesta (articolo 1), prevedendo come essa, istituita ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e per la durata della presente legislatura, sia finalizzata a svolgere accertamenti sulle misure adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del virus e a valutarne la prontezza e l'efficacia, anche al fine di fronteggiare una possibile e futura nuova pandemia di questa portata e gravità. La Commissione d'inchiesta, sempre ai sensi dell'articolo 1, è altresì tenuta a presentare alle Camere una relazione sulle attività di indagine svolte e sui risultati dell'inchiesta, ammettendo anche relazioni di minoranza.

I successivi articoli del disegno di legge in esame disciplinano la composizione (articolo 2) – quindici senatori e quindici deputati – e i compiti (articolo 3) della Commissione parlamentare d'inchiesta, nonché i poteri e i limiti del suo operato (articolo 4), le modalità di acquisizione di atti e documenti (articolo 5), l'obbligo del segreto per i componenti e il personale addetto (articolo 6), oltre all'organizzazione interna e al suo funzionamento (articolo 7).

Fra i compiti della Commissione d'inchiesta individuati dall'articolo 3, alcuni presentano profili di interesse per la nostra Commissione, fra cui quelli relativi alla verifica del rispetto da parte dello Stato italiano delle normative nazionali, europee ed internazionali in tema di emergenze epidemiologiche, compreso il regolamento sanitario internazionale adottato dalla 58<sup>a</sup> Assemblea mondiale della sanità nel maggio 2005 ed entrato in vigore il 15 giugno 2007, e delle conseguenze dell'eventuale mancata osservanza di essi nonché l'esame dei rapporti intercorsi tra le competenti autorità dello Stato italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ai fini della gestione dell'emergenza epidemiologica a partire dal periodo pre-pandemico (lettere *h*) ed *i*)).

Ulteriori aspetti di interesse si rinvengono, fra i compiti che la Commissione d'inchiesta sarà chiamata ad assolvere, in relazione all'indagine sulle vicende relative al ritiro del rapporto sulla risposta dell'Italia al COVID-19 dopo la sua pubblicazione nel sito internet dell'ufficio regionale per l'Europa dell'OMS (lettera *l*) e alla valutazione circa la tempestività ed efficacia delle informazioni fornite allo Stato italiano dall'Organizzazione mondiale della sanità e da altri organismi internazionali (lettera *aa*)).

Tenuto conto dell'importanza dei temi trattati, anche al fine di affinare strumenti e metodologie operative utili a fronteggiare una possibile e futura ulteriore pandemia di tale portata e gravità, la relatrice sottopone all'attenzione dei commissari un conferente schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Il PRESIDENTE da conto della presentazione, da parte del Gruppo MoVimento 5 Stelle, di una proposta alternativa di parere contrario.

Il senatore MARTON (*M5S*), nell'illustrare brevemente tale ultima proposta, annuncia il voto contrario del proprio Gruppo avuto riguardo allo schema di parere favorevole della relatrice.

Il senatore ALFIERI (*PD-IDP*) preannuncia il voto contrario del Gruppo Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista che include una motivazione che va al di là della stretta sfera di competenza della Commissione, nel presupposto che il disegno di legge in esame si prefigge degli obiettivi *ultra vires*, non tenendo, tra l'altro, in minima considerazione la circostanza che la materia sanitaria ricade, come noto, nella competenza delle regioni.

Il senatore BARCAIUOLO (*FdI*) annuncia il voto favorevole della propria parte politica.

Il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.

Risulta pertanto preclusa la votazione sulla bozza di parere presentata dal Gruppo MoVimento 5 Stelle, che, comunque, è pubblicata in allegato all'odierno resoconto.

**Affare assegnato concernente la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n. 1) (n. 182)**

(Parere alle Commissioni 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 26 luglio.

Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) da conto di uno schema di parere non ostativo, in linea con il contenuto della relazione precedentemente svolta.

Interviene il sottosegretario CIRIELLI, per fornire risposta, attraverso un documento scritto che consegna agli uffici, a un quesito posto dal senatore Delrio nella scorsa seduta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero di senatori, il presidente Stefania CRAXI pone in votazione la proposta di parere non ostativo del relatore, che risulta approvata.

*IN SEDE REFERENTE*

**(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi**

(Esame e rinvio)

Il presidente Stefania CRAXI (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, d'iniziativa governativa, recante dispo-



sizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi.

Il disegno di legge, composto di 3 articoli, è finalizzato a consentire la proroga e il rinnovo dell'efficacia delle disposizioni vigenti di cui alla legge 28 aprile 2022, n. 46 in materia di definizione delle limitazioni all'esercizio delle libertà sindacali per il personale militare impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, al fine di valorizzare il ruolo delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate nelle rispettive procedure, nonché a delegare il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento nazionale militare.

Più in dettaglio, l'articolo 1 del disegno di legge in esame proroga da diciotto a trenta mesi il termine – previsto dall'articolo 9, comma 15, della già richiamata legge n. 46 del 2022 – che delega il governo ad adottare un decreto legislativo per disciplinare particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, al fine di consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari. La scadenza per esercitare la delega è, di conseguenza, fissata al 27 novembre 2024. Come si evince dalla relazione illustrativa, l'ulteriore proroga si rende necessaria giacché la delega in parola non può essere oggettivamente esercitata dal Governo entro il termine inizialmente stabilito, in ragione del fatto che il nuovo sistema di relazioni sindacali in ambito militare è ancora in via di perfezionamento e le prime associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative, in grado di esprimere il parere sullo schema di provvedimento richiesto dall'articolo 9, non sono ancora esistenti e saranno ragionevolmente riconosciute solo nel corso del primo quadrimestre del 2024. L'*iter* approvativo del decreto legislativo in questione non può quindi iniziare prima dell'avvenuto riconoscimento della rappresentatività di tali strutture, tenendo peraltro debitamente in conto che lo stesso procedimento di riconoscimento della rappresentatività risulta particolarmente complesso. Il nuovo termine per l'esercizio della delega è stato individuato in maniera tale da consentire un margine di tempo sufficiente ad includere eventuali ritardi tecnici e per porre in essere tutti gli adempimenti previsti dall'*iter* approvativo delle norme delegate.

L'articolo 2 delega il Governo ad adottare, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento nazionale militare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 9, comma 1, lettere *b)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, e *h)*, della legge n. 119 del 2022, in scadenza il prossimo 28 agosto 2023.

L'intervento in esame – come sottolinea la relazione illustrativa – risulta di fondamentale importanza per il Ministero della difesa poiché consente di adottare provvedimenti per la revisione dello strumento militare nazionale, in linea con la rimodulazione in aumento dell'organico delle Forze armate a 160.000 unità in corso di perfezionamento. Come evidenziato nella relazione illustrativa, il rinnovo della delega legislativa si rende necessario in quanto, oltre alla considerevole complessità tecnica, i decreti legislativi in esame devono essere adottati all'esito di un *iter* complesso, che prevede che le disposizioni delegate siano adottate su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il procedimento prevede altresì l'acquisizione della previa intesa in sede di Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio centrale di rappresentanza militare, per le sole materie di competenza. I decreti delegati è previsto infine siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

L'articolo 3, comma 1, lettera *a*), prevede una proroga, da sedici a ventiquattro mesi, delle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) che prevede l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di fonti energetiche rinnovabili. La proroga si è resa necessaria per consentire al Governo di disporre di uno spazio temporale utile per tener conto della nuova disciplina dell'Unione europea in materia di fonti rinnovabili, in via di adozione. La relazione illustrativa sottolinea, infatti, come sia in corso di adozione la nuova direttiva europea in materia di energie rinnovabili (la cosiddetta direttiva « RED III »), che modificherà ulteriormente la cornice giuridica della materia, e come lo stesso Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica stia partecipando attivamente alla revisione del piano « *RepowerEU* », nell'ambito del quale si è condivisa l'opportunità di stabilire l'obiettivo di giungere al riordino e alla semplificazione della normativa in materia di fonti rinnovabili entro l'orizzonte temporale del 30 giugno 2026.

Il medesimo articolo 3, al comma 1, lettera *b*), abroga il comma 3 dell'articolo 27 della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 al fine di semplificare e rendere più efficaci ed efficienti nonché coordinare i controlli sulle attività economiche. Come evidenziato dalla relazione illustrativa, la disposizione è volta a fugare possibili dubbi interpretativi in ordine alla norma in via di abrogazione.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MARTON (*M5S*), rivolgendosi al Rappresentante del Governo, chiede se la parte del provvedimento in titolo riguardante le energie rinnovabili vada a toccare anche il progetto « Caserme verdi ».

Replica, al riguardo, affermativamente il sottosegretario Isabella RAUTI.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore Ettore Antonio LICHERI (M5S) tiene ad informare i commissari circa l'intenzione del proprio Gruppo di richiedere, alla Presidenza del Senato, il conferimento, eventualmente alle Commissioni 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup>, di un affare assegnato sul *Memorandum* d'intesa, firmato tra Italia e Cina nel marzo del 2019, sulla cosiddetta Via della Seta.

*La seduta termina alle ore 13,55.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 56**

La Commissione affari esteri e difesa,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46 all'interno del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare (n. 56);

rilevato che le disposizioni in esso contenute risultano in attuazione, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi definiti, delle deleghe legislative di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 16, comma 1 della legge 28 aprile 2022, n. 46, per la parte riferita al coordinamento normativo delle fonti primarie;

considerato che con esse viene recata l'abrogazione delle disposizioni legislative che normano gli istituti della rappresentanza militare, novellando il Codice dell'ordinamento militare con l'inserimento di alcune disposizioni della legge 28 aprile 2022, n. 46 e modificando e integrando le disposizioni contenute in altre leggi e atti aventi forza di legge con le norme della stessa legge n. 46 del 2022, al fine fra l'altro di attribuire le competenze e le funzioni riconosciute agli Organi della rappresentanza militare alle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari;

preso atto altresì dell'intenzione del Governo di effettuare il coordinamento delle disposizioni di natura regolamentare con una fonte di pari rango,

esprime parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 790**

La Commissione affari esteri e difesa,

esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza;

preso atto che tra i compiti dell'istituenda Commissione parlamentare di inchiesta figurano, tra gli altri, anche la verifica del rispetto delle normative nazionali, europee e internazionali in materia di emergenze epidemiologiche da parte dello Stato italiano e delle conseguenze di tipo sanitario, economico e sociale derivanti dal mancato rispetto di tali normative, l'esame dei rapporti intercorsi tra le competenti autorità dello Stato italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ai fini della gestione dell'emergenza epidemiologica, nonché la valutazione della tempestività e dell'efficacia delle indicazioni fornite allo Stato italiano dall'OMS e da altri organismi internazionali,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI DE  
ROSA, ETTORE ANTONIO LICHERI E MARTON SUL  
DISEGNO DI LEGGE N. 790**

La Commissione affari esteri e difesa,

esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 »;

premesso che:

la proposta di legge in esame prevede che sia istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sul mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale, con il compito di accertare le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 nel territorio nazionale e di valutarne la prontezza e l'efficacia;

per quanto riguarda i profili di competenza della 3<sup>a</sup> Commissione rileva l'articolo 3, relativo ai compiti della Commissione, considerati gli specifici punti riguardanti i rapporti con l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS); in particolare, si dispone l'accertamento dei motivi della mancata attivazione del piano pandemico nazionale allora vigente a fronte dell'emanazione, da parte dell'OMS, di provvedimenti finalizzati all'adozione degli strumenti nazionali di preparazione e risposta ad una eventuale emergenza pandemica e successivamente alla dichiarazione di emergenza internazionale di sanità pubblica per il nuovo coronavirus da parte dell'OMS il 30 gennaio 2020;

si stabilisce che la Commissione debba procedere alla verifica del rispetto delle normative nazionali, europee e internazionali in materia di emergenze epidemiologiche – compreso il regolamento sanitario internazionale adottato dalla 58<sup>a</sup> Assemblea mondiale della sanità il 23 maggio 2005 – da parte dello Stato italiano, individuando le conseguenze di tipo sanitario, economico e sociale derivanti dal mancato rispetto di tali normative, con ciò dando quindi per assodato a priori il mancato rispetto;

viene disposto, altresì, l'esame dei rapporti intercorsi tra le competenti autorità dello Stato italiano e l'OMS ai fini della gestione dell'e-

mergenza epidemiologica causata dal virus SARS-CoV-2, a partire dal periodo pre-pandemico, esame che però viene reso quasi impossibile dall'esclusione dal piano di inchiesta di tutta la gestione regionale, con grave perdita di elementi conoscitivi da porre a base dell'esame stesso;

si stabilisce di indagare e accertare le vicende relative al ritiro del rapporto sulla risposta dell'Italia al virus dopo la sua pubblicazione nel sito internet dell'ufficio regionale per l'Europa dell'OMS e si prevede la verifica della tempestività e dell'efficacia delle indicazioni fornite allo Stato italiano dall'OMS e da altri organismi internazionali, nonché una valutazione del ruolo di EMA sulle autorizzazioni vaccinali. Particolare perplessità sembra generare questa formulazione che sembra voler attribuire ad una commissione parlamentare nazionale un compito valutativo su OMS e EMA, compito francamente esorbitante le funzioni proprie;

valutato che:

il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato la diffusione del predetto virus « emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale » e, successivamente, l'11 marzo 2020, riconosciuta, dalla stessa OMS, una « situazione pandemica ». Il Governo del nostro Paese ha immediatamente attivato misure di prevenzione, dichiarando lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato sulla base del suo evolversi;

questo tragico evento, che ha coinvolto decine di paesi in tutti i continenti, ha visto, nel corso di quei mesi drammatici, anche l'accumularsi di una vasta esperienza con ricadute di ordine pratico dal valore incommensurabile che meritano di essere debitamente considerate, invece che limitarsi a circoscrivere il lavoro e l'utilità della Commissione alla sola costruzione di un mero impianto accusatorio;

rilevato che:

tra i compiti della Commissione definiti nell'articolo 3 figurano:

la verifica del rispetto da parte dello Stato italiano delle normative nazionali, europee ed internazionali in tema di emergenze epidemiologiche, compreso il regolamento sanitario internazionale adottato dalla 58<sup>a</sup> Assemblea mondiale della sanità il 23 maggio 2005 ed entrato in vigore il 15 giugno 2007, e delle conseguenze dell'eventuale mancata osservanza di essi nonché l'esame dei rapporti intercorsi tra le competenti autorità dello Stato italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità ai fini della gestione dell'emergenza epidemiologica a partire dal periodo pre-pandemico (lettere *h*) ed *i*));

l'indagine sulle vicende relative al ritiro del rapporto sulla risposta dell'Italia al COVID-19 dopo la sua pubblicazione nel sito *internet* dell'ufficio regionale per l'Europa dell'OMS (lettera *l*));

l'accertamento e la valutazione di alcuni specifici aspetti relativi alla gestione dell'emergenza COVID-19 da parte del Commissario straordinario, tra i quali però si cita soltanto l'acquisto di dispositivi di protezione individuale prodotti in Cina e la corrispondenza di essi ai requisiti prescritti;

la valutazione delle misure di contenimento adottate dal Governo nelle fasi iniziali e successive della pandemia sotto il profilo della ragionevolezza, proporzionalità ed efficacia, del fondamento scientifico delle stesse, anche attraverso la valutazione comparativa con la condotta ed i risultati ottenuti da altri Stati europei, e del rispetto dei diritti umani e delle libertà costituzionalmente garantite nell'applicazione delle stesse (lettere *t*) ed *u*)) nonché la verifica e la valutazione della legittimità della dichiarazione dello stato di emergenza e delle sue proroghe, nonché dell'utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza (lettera *v*));

la valutazione della tempestività ed efficacia delle informazioni fornite allo Stato italiano dall'Organizzazione mondiale della sanità e da altri organismi internazionali (lettera *aa*));

la verifica degli atti del processo di revisione continua (*rolling review*) sui vaccini anti SARS-CoV-2 e delle decisioni in merito della Commissione europea e dell'EMA precedenti alla autorizzazione all'uso del vaccino anti SARS-CoV-2 (lettera *ff*);

considerato che:

gli ambiti, gli atti e i fatti nonché le determinazioni che la Commissione si propone di esplorare, pur comprendendo persino soggetti di diritto internazionale quali OMS ed EMA, tuttavia mancano di un elemento di raffronto essenziale. Fanno riferimento esclusivo all'operato del Governo ed illogicamente escludono del tutto gli enti territoriali, in particolare le regioni. Poiché però i soggetti attuatori dell'emergenza sono stati anche i soggetti regionali che sono competenti costituzionalmente in materia, tale scelta appare non solo ingiustificatamente limitativa rispetto all'indagine, ma non pertinente rispetto alle competenze ad esse assegnate dall'ordinamento costituzionale – ciò vale tanto per l'indagine sulle misure adottate per la gestione dell'emergenza sanitaria che per il Piano nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale (sommariamente ed erroneamente definito nel testo in esame «Piano pandemico nazionale») cui si affiancano gli omologhi Piani regionali, sia, ad esempio, in ordine all'acquisto e alla distribuzione dei dispositivi di protezione individuale. Nel testo non compare alcun riferimento alla necessità di indagare l'operato delle regioni, cioè gli enti che secondo la Costituzione hanno competenza esclusiva nella regolamentazione ed organizzazione di servizi e di attività destinate alla tutela della salute: come noto, nel corso dell'emergenza pandemica, infatti, le regioni hanno mantenuto i medesimi poteri e prerogative esistenti in periodo pre-pandemico, adottando, spesso, anche posizioni non allineate rispetto a quelle assunte a livello centrale, con la conse-



guenza che non dovrebbe potersi prescindere dal coinvolgimento di queste ultime, laddove si intenda davvero ricostruire gli eventi occorsi. Ne deriva l'impossibilità di qualsiasi raffronto con l'operato di altri Stati se non si ricostruisce correttamente quanto avvenuto nella Repubblica italiana a tutti i livelli, nessuno escluso;

proprio l'esperienza pandemica ha posto questioni di assoluto rilievo non solo sui rapporti tra Stati ma anche sul riparto di competenze tra Stato e regioni: risulta pertanto illogico ed irragionevole privarsi della conoscenza di elementi utili, anzi indispensabili, per ricostruire con piena cognizione le situazioni di fatto in ordine alle quali si intende istituire la Commissione stessa. Privare le Camere della possibilità di raccogliere dati e notizie sugli atti posti in essere dagli attori ai quali la Costituzione attribuisce un ruolo fondamentale nella materia sulla quale la istituenda Commissione sarà competente, è assolutamente fuorviante e pretestuoso, e ne lede in radice le prerogative. Il vizio contenuto nella legge istitutiva consentirà peraltro una ricostruzione solo parziale – quando non anche solo di parte – dei fatti accaduti, impedendo in tal modo anche una lettura corretta e completa del quadro delle circostanze nelle quali hanno operato gli attori del livello statale che sono invece nominati dall'Atto Senato in esame. Nel complesso, l'utilizzo parziale e politicamente orientato della legge istitutiva dell'inchiesta parlamentare non risponde ad esigenze di interesse pubblico, tanto più pressanti quanto più drammatica è stata la vicenda vissuta dagli abitanti di quasi tutti i paesi del mondo durante la pandemia, ma anzi costituisce una occasione mancata ed allo stesso tempo una grave distorsione del prezioso strumento che l'articolo 82 della Costituzione pone a disposizione delle Camere. In questo modo, escludendo dal raggio di azione della Commissione altri soggetti costituzionalmente competenti in materia sanitaria, si svilisce un istituto riconosciuto dalla nostra Carta Costituzionale, arrecando danno alla ricerca della verità fattuale ed impedendo allo stesso organismo che si istituisce di disporre di tutti gli elementi che doverosamente vanno conosciuti ai fini del perseguimento dei propri compiti istituzionali;

elementi di palese irragionevolezza si rilevano nell'elencazione dei compiti della istituenda Commissione nel testo pervenuto dalla Camera. Si legge infatti che tale Commissione dovrebbe, fra le altre cose, valutare le azioni volte a « prevenire » la diffusione del SARS-CoV-2, dimenticando che si è trattato di un virus sconosciuto che praticamente nessun paese del mondo è riuscito a prevenire *tout court*. Se ne poteva presumibilmente prevenire una maggior diffusione, a giudizio dei presentatori del disegno di legge in esame, ma evidentemente così non è se essi stessi hanno precluso di analizzare l'attività sul territorio di tutti gli altri attori, a cominciare da quelli regionali. In altri punti, a dimostrazione della scarsa chiarezza delle formulazioni che rischia di fuorviare alla radice l'attività della Com-

missione, si fa riferimento ad «una pandemia influenzale», come se fosse comparabile con la drammatica esperienza che quasi l'intero pianeta ha conosciuto in occasione del Covid. Proprio la mancata chiarezza redazionale della norma si riflette nelle parzialissime citazioni dell'esperienza dell'emergenza internazionale di sanità pubblica per quanto riguarda l'OMS e persino per l'indicazione solo di alcuni paesi – anzi soltanto di uno – tra i produttori di dispositivi di protezione individuale. Allo stesso modo, tra i tanti organismi che sul territorio nazionale si sono occupati dell'emergenza, se ne citano solo alcuni, omettendo tutti gli altri, come ad esempio quelli delle regioni, che sul campo hanno operato con altrettanta incidenza. La citazione solo di determinati soggetti appare, anche in tal caso, palesemente volta ad orientare il raggio di azione dell'indagine, compromettendone in radice la terzietà, in modo del tutto incomprensibile ed anzi tradendo, proprio da parte del legislatore, una sfiducia significativa nella libertà di inchiesta, che apparentemente si vuole in ogni modo vincolare e coartare, come dimostra la reiezione di tutte le proposte che alla Camera miravano a rendere obiettivo e completo il raggio d'azione del nuovo organo parlamentare, onde poter esperire le necessarie verifiche anche con riferimenti agli stati esteri e alle organizzazioni internazionali interessate;

in più punti la legge istitutiva sembra vincolare le conclusioni della Commissione, indicando, sin dalla terminologia usata, gli esiti finali dell'inchiesta, il che non pare compatibile con la libertà di valutazione che la Commissione, la quale agisce con gli stessi poteri dell'Autorità giudiziaria, dovrebbe costituzionalmente avere. L'unico passaggio in cui si citano le regioni è quello in cui, alla lettera *m*), si impone alla Commissione di valutare la tempestività e l'adeguatezza delle indicazioni e degli strumenti che il Governo e le sue strutture di supporto hanno fornito alle regioni e agli enti locali nel corso di ciascuna fase dell'emergenza pandemica, impedendo però di verificare se, come e quando tali indicazioni abbiano avuto riscontro pratico. Il che è illogico e palesemente fuorviante. Allo stesso modo, se appare comprensibile fare riferimento alle strutture e ai centri nazionali, non si vede quale logica possa portare l'inchiesta a non considerare quelli realizzati localmente, spesso da organismi regionali, denotando una marcata ignoranza circa il funzionamento del sistema sanitario nazionale e delle stesse organizzazioni preposte, a tutti i livelli, a fronteggiare le emergenze, come quella Covid che è stata proclamata e riconosciuta a livello internazionale;

tra i compiti specificamente volti ad orientare potenzialmente – e quindi travisare – sul nascere la libera attività dell'organismo che si vuol creare, figura la menzione di «obblighi e restrizioni carenti di giustificazione in base ai criteri della ragionevolezza, della proporzionalità e dell'efficacia, contraddittori o contrastanti con i principi costituzionali». In relazione a tali aspetti si pretende anzi che la

Commissione debba esperire una valutazione comparativa con la condotta seguita da altri Stati europei e con i risultati da essi conseguiti come se la valutazione *ex post* sia ragionevolmente comparabile con una valutazione operata durante la drammatica emergenza pandemica. Che la medesima Commissione possa svolgere valutazione addirittura su ciò che hanno fatto altri Stati e non possa indagare sugli atti e i fatti che hanno avuto luogo nelle proprie regioni, appare assolutamente incompatibile con qualunque canone di ragionevolezza. Stessa impressione suscita l'esplicito riferimento al compito di «verificare e valutare il rispetto dei diritti umani», come se la tutela della vita delle persone, a cominciare dai più fragili, non fosse tra questi;

del tutto improprio appare il compito di verificare e valutare la legittimità della «dello strumento della decretazione d'urgenza», tenuto conto che si tratta di atti di rango legislativo che vengono esaminati, anche sotto questo profilo specifico, proprio dalle Camere, per tacere delle altre istituzioni che il nostro ordinamento pone a valido presidio costituzionale rispetto a tali aspetti. Allo stesso modo, valutare la tempestività e l'efficacia delle indicazioni fornite allo Stato italiano da «organismi internazionali» appare un compito esorbitante se letto in comparazione con l'esclusione delle regioni dall'indagine. Particolare attenzione va posta rispetto all'estensione ad un organo politico del compito, eminentemente tecnico, medico e scientifico, di valutare i «protocolli terapeutici» nonché, al riferimento agli «eventi avversi» e alle «sindromi post-vacciniche» oggetto di denuncia, senza neppure curarsi di specificare di che tipo di denuncia si stia parlando. Parimenti contraddittoria appare l'estromissione dal raggio di azione della Commissione delle regioni laddove le si attribuisce, allo stesso tempo, un compito di valutare decisioni «della Commissione europea e dell'Agenzia europea per i medicinali precedentemente all'autorizzazione all'uso del vaccino anti SARS-CoV-2». Compito che non solo esorbita quelli che dovrebbe avere una inchiesta parlamentare, limitatamente al territorio nazionale, ma che sembra voler sfociare in un processo improprio, in sede politica, alle autorizzazioni vaccinali avvenute in sede tecnico-scientifica a livello internazionale. Più in generale la terminologia utilizzata nell'Atto in esame in più punti appare disallineata con l'ordinamento nelle materie oggetto di inchiesta, con l'esito di rendere prevenuto, conflittuale e contraddittorio il compito stesso che le si intende attribuire, giungendo a porre in dubbio financo la dichiarazione stessa dello stato di emergenza;

nel testo in esame, come ampiamente evidenziato in più sedi, si prevede la verifica del rispetto delle normative nazionali, europee e internazionali in materia di emergenze epidemiologiche da parte dello Stato italiano, escludendo, anche in tale ambito, la verifica del rispetto delle normative regionali e le loro modalità attuative. La Commissione di inchiesta in titolo, non prevede tra gli ambiti di

indagine il ruolo svolto dalle regioni nell'adozione di misure di contenimento del virus e nella relativa gestione della pandemia per gli aspetti di loro competenza, apparentemente attribuendo solo al Governo compiti sanitari che il Titolo V – almeno finché non sarà modificato su questo punto nel senso auspicabile di maggior coordinamento e coesione nazionale – disciplina in modo del tutto difforme, come anche le relazioni tra Italia, Europa e OMS. Ai fini di una indagine seria e credibile si ritiene imprescindibile, prima di estendere l'inchiesta ad organismi esterni all'Italia, procedere alla verifica del ruolo svolto nella gestione della pandemia da tutti i diversi livelli di governo all'interno dell'Italia, così da fondare l'eventuale estensione dei compiti su dati esaustivi e completi e di poter così esperire tutti i possibili confronti con le altre esperienze internazionali su basi logiche e consapevoli;

alla luce di quanto esposto, esprime parere contrario.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 684****Art. 3.****3.1**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 3.***(Disposizioni finanziarie)*

1. Gli oneri derivanti dall'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, sono valutati in euro 10.000 ogni tre anni a decorrere dall'anno 2025. Ai fini dell'attuazione degli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15 e 16 dell'Accordo medesimo, è autorizzata la spesa di euro 231.600 annui a decorrere dall'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante riduzione, per euro 231.600 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e per euro 241.600 annui a decorrere dall'anno 2025, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

**3.0.1**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:***« Art. 3-bis.***(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16 e 19 dell'Accordo, non devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo. ».

---

**4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

Martedì 1° agosto 2023

**Plenaria**  
**82<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
TERZI DI SANT'AGATA

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2023) 234 definitivo)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 luglio.

Il senatore SCURRIA (*FdI*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di direttiva in titolo che, come già illustrato in precedenza, mira ad aggiornare il vigente quadro giuridico europeo in materia di lotta contro la corruzione, anche per tener conto dell'evoluzione nella normativa internazionale, con particolare riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

L'obiettivo è garantire che tutte le forme di corruzione, il cui costo per l'economia dell'Unione è stimato in 120 miliardi di euro all'anno, siano perseguibili penalmente in tutti gli Stati membri, nonché che anche le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili di tali reati e che questi ultimi siano passibili di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Sulla proposta, come anticipato, il Governo ha trasmesso la relazione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, ritenendola con-

forme all'interesse nazionale e valutando in modo complessivamente positivo le sue finalità, in quanto si dà luogo a un approccio più strategico alla lotta alla corruzione, prevedendo strumenti armonizzati di repressione penale, compresi strumenti investigativi, e misure volte a prevenire e ridurre il rischio corruttivo.

Il principio di sussidiarietà, secondo il Governo, è rispettato solo per quanto riguarda la parte sul delitto di corruzione, il cui carattere transnazionale richiede un intervento a livello di Unione. Infatti, dal 2016 al 2021, Eurojust ha registrato 505 casi di corruzione transfrontaliera, con una costante crescita nel quinquennio. Inoltre, in mancanza di un'armonizzazione, gli autori dei reati avrebbero l'opportunità di fare « *forum shopping* », ovvero di scegliersi la giurisdizione nazionale più vantaggiosa per le loro pratiche corruttive.

Il Governo ritiene tuttavia opinabile il rispetto del principio di sussidiarietà con riguardo ad altre fattispecie definite nella proposta, diverse dalla corruzione nel settore pubblico.

Con specifico riguardo all'abuso d'ufficio, si osserva che esso è oggetto solo di una raccomandazione, nell'ambito della Convenzione dell'Onu sulla corruzione e non si rinviene nella proposta un'adeguata motivazione di prevederlo obbligatoriamente tra i reati da stabilire, anziché limitarsi a un livello di raccomandazione, come la norma internazionale.

Inoltre, la proposta prevede il reato di abuso di ufficio con contorni molto ampi. Si anticipa la soglia di punibilità, rispetto alla norma italiana, ritenendo sufficiente la sussistenza della finalità di ottenere l'indebito vantaggio, senza richiedere che il vantaggio sia effettivamente procurato. Inoltre, non si specifica che il vantaggio debba essere solo quello di natura patrimoniale, né che l'abuso debba essere compiuto in violazione di uno specifico obbligo di legge e non solo « in violazione di leggi ».

Considerazioni analoghe rilevano per il reato di abuso di funzioni nel settore privato, non previsto dall'ordinamento italiano, che attribuisce rilievo penale a profili di violazione dei doveri inerenti all'incarico privato per un indebito vantaggio.

Inoltre, con riguardo alla prevista pena accessoria dell'impedimento alla candidatura della persona perseguita per reati di corruzione, il Governo dubita della sua conformità sia al principio di sussidiarietà, sia anche al principio di attribuzione, poiché in tal modo si estende l'esercizio della competenza europea nel diritto penale anche allo svolgimento del processo democratico nelle elezioni nazionali. Peraltro, l'articolo 68 della Costituzione renderebbe molto problematico il recepimento di questa norma nella sua formulazione attuale.

Altro nodo critico è quello dell'armonizzazione dei termini di prescrizione, sia del reato, sia della pena, che verrebbero significativamente estesi, con il rischio di creare uno squilibrio del sistema e di condurre a risultati contraddittori rispetto alle altre scelte politiche dell'Unione europea in materia di riduzione dei tempi dei processi penali e di efficientamento della giustizia. Il Governo ritiene che in sede negoziale debba es-



sere suggerito di correlare i termini minimi di prescrizione alla durata della pena prevista.

Si ricorda che le 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati europei sono scadute il 26 luglio. La proposta è oggetto di esame da parte di 14 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea. Di queste, come già riferito, la Camera dei deputati italiana e il Parlamento svedese hanno adottato un parere motivato, contestando la violazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (COM (2022) 732 definitivo)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 maggio.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, svolge una ulteriore relazione integrativa sulla proposta di direttiva in titolo che, come già illustrato in precedenza, dispone una serie di modifiche alla direttiva 2011/36/UE, finalizzate a rafforzare la normativa di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e di protezione delle vittime, a fronte della persistenza della domanda di servizi sessuali e di manodopera a basso costo che alimenta il fenomeno della tratta di esseri umani ai fini di sfruttamento.

Nelle sedute precedenti è stato dato quindi conto dei contenuti della proposta, nonché delle osservazioni, nel complesso positive, espresse dal Governo nella relazione trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012.

Ci si è quindi soffermati, in particolare, sull'articolo 18-*bis*, di cui si prevede l'introduzione nella direttiva 2011/36/UE, con cui la Commissione europea propone di introdurre l'obbligo per gli Stati membri di prevedere come reato l'uso di servizi oggetto di sfruttamento umano nella consapevolezza che chi presta tali servizi è vittima di un reato di tratta.

Nell'ambito dell'*iter* legislativo europeo, il Consiglio Giustizia e affari interni ha adottato, il 9 giugno 2023, un « orientamento generale », contenente una serie di modifiche alla proposta. Similmente, le Commissioni competenti del Parlamento europeo, ovvero le Commissioni riunite LIBE (Libertà civili, giustizia e affari interni) e FEMM (Diritti delle donne ed eguaglianza di genere), hanno adottato una bozza di relazione il 26 maggio e una serie di ulteriori emendamenti il 7 luglio 2023.

Sull'articolo 18-*bis*, il documento del Consiglio precisa che il reato dovrebbe riguardare solo la fruizione di « servizi » forniti nell'ambito dello sfruttamento oggetto del reato di tratta di esseri umani e non anche all'acquisto di prodotti realizzati in condizioni di sfruttamento lavorativo.

Nella bozza di relazione delle Commissioni del PE, del 26 maggio, all'articolo 18-*bis* si elimina del tutto il riferimento alla consapevolezza del soggetto attivo, prevedendo quindi come reato la semplice fruizione di servizi che sono oggetto di sfruttamento nell'ambito del reato di tratta, senza altre precisazioni. Tra gli emendamenti del 7 luglio, quelli a firma dei relatori aggiungono di considerare come reato il reclutamento e lo sfruttamento della prostituzione, e invitano gli Stati a valutare se adottare misure nei confronti di chi fruisce di tale attività.

Inoltre, aggiungono l'articolo 18-*ter* con cui gli Stati devono ritenere « responsabili » le piattaforme *on-line* dei fatti di tratta di esseri umani compiuti per il loro tramite, qualora ne fossero consapevoli o avrebbero ragionevolmente dovuto presumerlo.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

#### IN SEDE CONSULTIVA

**Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento (n. 55)**

(Osservazioni alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA, in sostituzione del relatore, senatore Satta, introduce l'esame dell'atto del Governo in titolo, che dà attuazione alla direttiva (UE) 2020/284, che modifica la direttiva IVA 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento.

Tale direttiva, che va recepita entro il 31 dicembre 2023, fa parte del pacchetto legislativo che comprende anche il regolamento (UE) n. 2020/283, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa per lottare contro la frode in materia di IVA.

Il pacchetto legislativo prevede, in sintesi, la raccolta e la conservazione delle informazioni sui pagamenti transfrontalieri finalizzate alla creazione e alla gestione del sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (*Central electronic system of payment information*, CESOP), per supportare gli Stati membri nei necessari incroci di dati al fine di intercettare comportamenti irregolari nell'assolvimento degli obblighi IVA.

Il decreto legislativo in esame consta di 4 articoli. L'articolo 1 interviene sul decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (testo unico sull'IVA), mediante l'inserimento del nuovo titolo II-*bis*, che reca gli articoli da 40-*bis* a 40-*sexies*.

Nello specifico, l'articolo 40-*bis* contiene le definizioni utili ai fini dell'applicazione dei nuovi obblighi introdotti a carico dei prestatori dei servizi di pagamento in relazione ai pagamenti transfrontalieri effettuati.

Al riguardo, sono fornite le definizioni di: « prestatore di servizi di pagamento », « servizio di pagamento », « operazione di pagamento », « pagatore », « beneficiario », « Stato membro di origine », « Stato membro ospitante », « conto di pagamento », « IBAN » e « BIC ».

L'articolo 40-*ter* disciplina l'obbligo per i prestatori dei servizi di pagamento di conservazione della documentazione contenente determinate informazioni sui beneficiari e sui pagamenti relativi ai servizi di pagamento transfrontalieri da essi forniti in ogni trimestre civile, nonché l'obbligo di comunicazione di informazioni tra i prestatori dei servizi di pagamento del pagatore e i prestatori dei servizi di pagamento del beneficiario. Esso prevede altresì l'introduzione della soglia di 25 pagamenti transfrontalieri destinati allo stesso beneficiario, al di sotto della quale i prestatori dei servizi di pagamento non sono tenuti agli adempimenti previsti dal decreto. La predetta documentazione sui beneficiari e sui pagamenti deve essere conservata per un periodo di tre anni civili a decorrere dalla fine dell'anno civile corrispondente alla data del pagamento.

L'articolo 40-*quater* disciplina la trasmissione delle informazioni conservate ai sensi del precedente articolo, prevedendo che le stesse siano trasmesse dai prestatori di servizi di pagamento all'Agenzia delle entrate e da questa al sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP).

Infine, l'articolo 40-*sexies* specifica le informazioni da conservare e da trasmettere alle autorità fiscali.

L'articolo 2 del decreto legislativo in esame contiene la disciplina delle sanzioni per rendere effettivamente cogenti gli obblighi di conservazione e comunicazione di cui all'articolo 40-*ter* e 40-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 prevede che le disposizioni introdotte si applichino ai servizi di pagamento prestati a partire dal 1° gennaio 2024, come previsto dalla direttiva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) si sofferma su quanto emerso nella sede della Cerimonia del Ventaglio, tenutasi il 26 luglio scorso, relativamente al tema dell'equilibrio tra i carichi di lavoro e le competenze delle Commissioni, così come rimodulate dopo l'entrata in vigore delle ultime modifiche al Regolamento. Chiede in particolare delucidazioni sull'attuale ruolo e su un possibile riassetto della 4<sup>a</sup> Commissione. Ritiene, inoltre, che non vi sia ancora la piena consapevolezza circa l'importanza e l'entità dei lavori che svolge la 4<sup>a</sup> Commissione, analogamente peraltro a quanto accaduto nella precedente legislatura con i ripetuti tentativi di accorpamento.

Il senatore LOREFICE (M5S) si associa alle considerazioni testé svolte dal senatore Sensi, ribadendo il suo impegno della precedente legislatura, insieme ad altri, a difesa delle funzioni della Commissione Politiche dell'Unione europea. Ritiene quindi importante far conoscere i dati relativi al lavoro sugli affari europei, tenendo conto che, pur a fronte di un numero minore di sedute in sede referente della 4<sup>a</sup> Commissione, la stessa svolge – continuativamente – un ruolo consultivo sulla quasi totalità della legislazione nazionale e un ruolo primario in merito a tutta la legislazione europea in fase ascendente.

Il PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti per le considerazioni svolte. Riguardo all'idea di un possibile ampliamento delle competenze della 4<sup>a</sup> Commissione, esprime il suo pieno sostegno, ricordando di aver egli stesso, per esempio chiesto l'assegnazione del decreto-legge sulla *governance* del PNRR.

In ogni caso, assicura di cogliere ogni occasione per far conoscere appieno i lavori della Commissione, colmando quel « *gap* » informativo che talvolta può esserci. Al riguardo, ricorda di essere da sempre avverso a chi sostiene si possa « fare di più e meglio con meno risorse » e che, con riferimento alla 4<sup>a</sup> Commissione, l'ingente carico di lavoro che questa porta avanti – testimoniato dal rilevante numero di sedute svolte – richiede il massimo impegno da parte dei suoi componenti e di tutte le strutture amministrative di supporto.

La Commissione prende atto.

*SUI SEGUITI ALLA RISOLUZIONE DOC. XVIII-BIS, N. 2 IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DELLA FILIAZIONE*

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA svolge comunicazioni sui seguiti dati alla risoluzione *Doc. XVIII-bis*, n. 2, da parte della Commissione europea e del Governo.

Ricorda anzitutto che sulla proposta di regolamento COM(2022) 695, relativa alla filiazione europea, la 4<sup>a</sup> Commissione, il 14 marzo 2023, ha adottato un parere motivato, con la predetta risoluzione, in cui vengono contestati i principi di sussidiarietà e proporzionalità. Anche il Senato francese, il 22 marzo, ha emesso un parere motivato, mentre altre 21 Camere parlamentari hanno esaminato la proposta, alcune sollevando criticità nell'ambito del dialogo politico.

Ricorda inoltre che si era convenuto di tornare sul tema della filiazione, una volta pervenuta la risposta della Commissione europea.

La Commissione europea ha risposto, il 6 luglio scorso, con nota n. C(2023) 4686, alle osservazioni contenute nella risoluzione della 4<sup>a</sup> Commissione, soffermandosi su due aspetti fondamentali.

Il primo riguarda il riconoscimento della filiazione accertata in un altro Stato membro. Al riguardo, la Commissione europea, da un lato conferma che la proposta lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri di decidere se regolamentare o vietare la maternità surrogata nel proprio territorio. D'altra parte afferma che *« la proposta imporrebbe che, una volta accertata in uno Stato membro, la filiazione di un figlio nato da maternità surrogata sia riconosciuta da altri Stati membri. Tale obbligo si basa sul diritto dei minori alla non discriminazione sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, a tutela dell'interesse superiore del minore »*.

In questo senso, secondo la stessa Commissione europea, *« la proposta impedirebbe a uno Stato membro di negare il riconoscimento per il solo motivo che esiste una discrepanza tra il diritto dello Stato membro d'origine e quello dello Stato membro in cui tale riconoscimento è richiesto »*.

Quanto alla possibilità di invocare i motivi di ordine pubblico per negare il riconoscimento, prevista dalla proposta, la Commissione europea ricorda che *« la Corte di giustizia ha statuito che la clausola dell'ordine pubblico deve essere interpretata restrittivamente »* e che *« in una causa in cui la filiazione accertata in un altro Stato membro non era compatibile con il diritto dello Stato membro in cui se ne chiedeva il riconoscimento, la Corte [il 14 dicembre 2021] ha dichiarato che l'obbligo degli Stati membri di riconoscere la genitorialità nell'ambito della libera circolazione non viola di per sé l'ordine pubblico o l'identità nazionale di uno Stato membro »*.

Il secondo aspetto riguarda il riconoscimento del certificato europeo di filiazione. Anche qui, la Commissione europea conferma che la proposta di regolamento non prevede la possibilità di invocare l'ordine pubblico per non riconoscere il certificato europeo e giustifica tale impossibilità per il fatto che il certificato è disciplinato dal diritto europeo e soprattutto per il fatto che esso *« non costituirebbe in alcun caso un accertamento della filiazione, bensì solo la prova di quella già accertata da uno Stato membro in forza del diritto nazionale applicabile »*.

In ogni caso, il certificato europeo avrebbe validità giuridica opponibile in giudizio solo nell'ambito relativo all'esercizio della libera circolazione.

In conclusione, la Commissione europea conferma che, nell'ambito dell'esercizio della libera circolazione, il regolamento non consentirebbe in nessun caso di disconoscere la filiazione accertata in un altro Stato membro, comprovata con i documenti nazionali o con il certificato europeo, e pertanto imporrebbe anche il riconoscimento della filiazione derivante da maternità surrogata.

Sui confini dell'ambito della libera circolazione, la proposta si limita a precisare all'articolo 3 che il regolamento si applica alla filiazione in *« situazioni transfrontaliere »*, senza definire tale nozione, e che sono esclusi dal suo ambito di applicazione: il matrimonio, la responsabilità genitoriale, la capacità giuridica delle persone fisiche, l'emancipazione,

l'adozione internazionale, le obbligazioni alimentari, i trust e le successioni, la cittadinanza, e la disciplina sull'iscrizione anagrafica.

Il Governo ha trasmesso una relazione redatta dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 234 del 2012, in riferimento alla risoluzione della 4<sup>a</sup> Commissione, in cui dà la sua valutazione sui singoli punti sollevati.

Il Ministero, anzitutto, richiamando il principio del superiore interesse del minore, afferma che, stando anche alla recente pronuncia della Corte di cassazione, l'interesse del minore non può portare all'automatico riconoscimento di atti stranieri di filiazione quando questa derivi dal ricorso a pratiche di maternità surrogata, potendosi invece trovare adeguata tutela nel ricorso all'istituto dell'adozione in casi particolari.

Pur consentendo la proposta il ricorso alla clausola dell'ordine pubblico, il Ministero assicura che la delegazione italiana – in seguito alla risoluzione della 4<sup>a</sup> Commissione – sta valutando di proporre un'integrazione all'attuale formulazione della lettera a) degli articoli 31 e 39, ove si prevede tale clausola, per espungere l'avverbio « manifestamente » dal requisito della contrarietà all'ordine pubblico e per specificare che il riconoscimento può essere negato anche « *se, al di fuori dei casi di adozione, il rapporto di filiazione con il genitore non biologico deriva da maternità surrogata* ».

Similmente, in riferimento all'articolo 53, che conferisce al certificato europeo una validità in tutti gli Stati membri, senza necessità di ulteriori requisiti, il Ministero della giustizia prefigura di proporre in sede negoziale di aggiungere al comma 1 la clausola per la quale « *il certificato non produce effetti se, al di fuori dei casi di adozione, il rapporto di filiazione con il genitore non biologico deriva da maternità surrogata* ».

In riferimento all'articolo 17, che individua la legge applicabile all'accertamento della filiazione nella legge del luogo di residenza abituale della partoriente, il Ministero riferisce inoltre che, in sede di negoziato, la delegazione italiana ha chiesto l'inserimento della seguente clausola: « *Se la legge designata comporta il riconoscimento del rapporto di filiazione instauratosi tra il figlio nato dalla maternità surrogata e l'aspirante genitore, l'autorità richiesta può applicare la legge del foro* ».

Per quanto riguarda lo stato attuale dell'*iter* legislativo europeo sulla proposta in esame, il Parlamento europeo ha adottato, il 15 giugno 2023, in sede di Commissione affari giuridici, uno schema di relazione, nel quale tra l'altro si citano i pareri motivati del Senato italiano e del Senato francese.

La relazione della Commissione JURI prevede modifiche al testo originario della proposta nel senso di un ulteriore rafforzamento dell'obbligo di riconoscimento della filiazione accertata in un altro Stato membro, senza eccezioni. Viene, in particolare, soppressa, in tutto il testo del regolamento, la possibilità di invocare la clausola del ricorso all'ordine pubblico come motivo del diniego del riconoscimento e viene aggiunto un considerando in cui si chiarisce che il mancato riconoscimento della

filiazione influisce in particolare sulle « famiglie arcobaleno » e sugli altri tipi di famiglia dove manca il legame biologico tra il figlio e i genitori. La relatrice in Commissione è la socialista portoghese Maria-Manuel Leitão-Marques.

Il 20 novembre 2023 è prevista la discussione della relazione della Commissione JURI in plenaria al Parlamento europeo.

Per quanto riguarda i lavori in Consiglio, la proposta è in corso di discussione nei gruppi di lavoro. Si ricorda che la proposta è sottoposta alla procedura legislativa speciale che richiede l'unanimità in Consiglio e la mera consultazione del Parlamento europeo. Sarà quindi molto difficile che questa venga approvata, nella sua attuale formulazione, vista la contrarietà di principio già manifestata da alcuni Governi degli Stati membri (Ungheria, Polonia, Slovacchia).

Il Consiglio si è soffermato in particolare sugli articoli 6 e 17 della proposta, relativi alla legge applicabile (articolo 17) e al coordinamento con la giurisdizione applicabile (articolo 6) per l'accertamento della filiazione.

In particolare, l'articolo 6 consente di scegliere tra sei diversi criteri per individuare lo Stato « membro » competente, che sono: la residenza abituale o la cittadinanza del figlio alla data del ricorso, o dell'uno o dell'altro genitore alla data del ricorso, oppure la residenza abituale del convenuto alla data del ricorso o il luogo di nascita del figlio.

L'articolo 17 invece riguarda la legge applicabile ed è preceduto dall'articolo 16, secondo cui la legge applicabile può anche essere quella di uno Stato terzo extraeuropeo. Si individua anzitutto la legge dello Stato di residenza abituale della partoriente al momento della nascita. In subordine, la legge dello Stato di nascita del figlio.

Qualora, però, la legge così individuata non consente di accertare la filiazione anche per il secondo genitore, allora, in deroga alla predetta norma, si può scegliere tra la legge dello Stato di cittadinanza dell'uno o dell'altro genitore, o quella dello Stato di nascita del figlio.

In base all'articolo 17, quindi, la legge applicabile può ben essere la legge di uno Stato terzo, per esempio dove si è svolta la maternità surrogata. Tuttavia, tale possibilità contrasta palesemente con l'articolo 3 della proposta, secondo cui il regolamento non si applica al riconoscimento dell'accertamento della filiazione reso in uno Stato terzo.

I lavori del Consiglio pertanto si soffermeranno su questi aspetti, ritenuti fondamentali, prima di affrontare anche gli altri.

La senatrice BEVILACQUA (M5S) si riserva di intervenire nella prossima seduta.

*La seduta termina alle ore 15.*

**5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Programmazione economica, bilancio)**

Martedì 1° agosto 2023

**Plenaria**

**108<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
CALANDRINI

*Intervengono il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(567) BALBONI e altri. – Estensione delle esenzioni e riduzioni delle spese di giustizia previste per le controversie di lavoro alle procedure di recupero del credito per compensi delle professioni organizzate in ordini o collegi**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica. Rappresenta che il provvedimento è teso ad estendere il regime agevolato delle spese di giustizia previsto per le controversie individuali di lavoro ai procedimenti aventi ad oggetto il recupero di crediti riguardanti compensi o rimborsi derivanti dall'esercizio della libera professione entro la competenza di valore del Giudice di pace. Tali sgravi sono concessi anche in termini di riduzione del contributo unificato nei processi civili, amministrativi e tributari.

Per quanto di competenza, in relazione alla prospettiva di minor gettito emergente dal provvedimento in titolo, considerato che la relazione illustrativa asserisce che l'esenzione dalle spese di giustizia sarebbe ampiamente compensata dagli effetti della misura proposta, risulta necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata che ne certifichi la non onerosità.



La sottosegretaria SAVINO conviene di richiedere la relazione tecnica sul provvedimento.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(782) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; b) Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012*

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo con presupposto)

La relatrice PAITA (Az-IV-RE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che la relazione tecnica precisa che l'Italia è tra i Paesi firmatari della Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza dal 1979 e ha ratificato l'atto nel 1982. L'Italia è tenuta, pertanto, già da diversi anni ad assolvere agli obblighi derivanti dai contenuti del Protocollo, sia in termini di monitoraggio delle emissioni, che di scambio dei dati e di riduzione delle emissioni al fine di assicurare il rispetto dei *target* assegnati al Paese dalle direttive vigenti. Ai fini del rispetto dei *target* stabiliti per il 2030, l'Italia, ai sensi del decreto legislativo del 30 maggio 2018 n. 81, ha predisposto un Programma nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico (PNCIA). L'attuazione del PNCIA e delle misure di riduzione aggiuntive rispetto a quelle già previste dalla legislazione vigente sarà sostenuta economicamente dall'apposito fondo stabilito dall'articolo 1, comma 498, della legge n. 234 del 2021. Per quanto di competenza, segnala che appare opportuno conoscere quali siano le misure aggiuntive necessarie per raggiungere i *target*, al fine di verificare se le risorse previste a legislazione vigente dal citato fondo siano congrue. Relativamente alla partecipazione degli esperti nazionali alle riunioni dell'Organo esecutivo rileva che occorre acquisire conferma che non siano previste riunioni aggiuntive rispetto a quanto già previsto dal Piano di Lavoro della Convenzione e che possa conseguentemente procedersi con le risorse economiche disponibili a legislazione vigente.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di chiarimenti, che viene resa disponibile, rilevando l'assenza di oneri connessi al provvedimento, su cui non vi sono osservazioni da parte del Governo.

La relatrice PAITA (Az-IV-RE), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione pro-

grammazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza parere non ostativo, nel presupposto che non sono previste riunioni aggiuntive dell'Organo esecutivo rispetto a quelle stabilite dal Piano di lavoro della Convenzione. ».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e risulta approvata.

**(727) Deputati MULÈ e Laura CAVANDOLI. – Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica, approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione del relatore Damiani, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che alla luce e nel presupposto della avvenuta conferma da parte del Governo della sussistenza delle risorse a valere sul Fondo per la realizzazione di un programma pluriennale di *screening* su base nazionale della popolazione pediatrica per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia, di cui all'articolo 1, comma 530, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), alla luce dei chiarimenti del Governo, propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere non ostativo è posta ai voti e risulta approvata all'unanimità.

**(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 19 luglio.

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione del relatore Damiani, illustra una proposta di parere, elaborata alla luce degli elementi forniti dal Governo e degli approfondimenti svolti, del seguente tenore: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Go-

verno, preso atto che: con riferimento all'articolo 1, comma 2, viene ribadito che il disegno di legge subordina l'attribuzione di ulteriori funzioni nelle materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che debbono essere garantiti su tutto il territorio nazionale alla determinazione dei relativi livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e costi e fabbisogni *standard*; con riferimento all'articolo 2, viene rappresentato che, attraverso il riferimento agli organi parlamentari, si intende rispettare l'autonomia delle singole Camere nella definizione di quali siano i predetti organi; con riferimento all'articolo 3, viene rappresentato che la mancata specificazione delle Commissioni competenti intende rispettare l'autonomia delle singole Camere nella definizione degli organi competenti; con riferimento all'articolo 4, comma 1, viene confermato che la quantificazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, rimessa alla competenza della Commissione paritetica di cui al comma 5, dovrà obbligatoriamente tenere conto dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni *standard*, come determinati in attuazione del disegno di legge in titolo, per le materie o ambiti di materie riferibili ai LEP e delle risorse a legislazione vigente per le restanti materie o ambiti di materie; in relazione all'articolo 5, comma 1, con riferimento alla Commissione paritetica Stato-regione, viene confermato che sarà istituita una Commissione paritetica per ciascuna intesa con la regione richiedente e che, in base anche a quanto evidenziato nella relazione tecnica, in favore dei componenti della stessa è esclusa la corresponsione di qualsiasi indennità, diaria, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Viene inoltre confermato che al funzionamento della predetta Commissione si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Circa la preoccupazione di una incapienza delle compartecipazioni regionali sui tributi statali nell'ipotesi di massiccio trasferimento di funzioni in favore di un consistente numero di regioni, viene ritenuto che sul punto non possa essere operata una valutazione *ex ante*, che prescindendo dalla concreta individuazione delle funzioni e delle regioni interessate. Viene ribadito che, in ogni caso, il comma 2 dell'articolo 5 precisa che il finanziamento delle funzioni trasferite è assicurato attraverso la compartecipazione a uno o più tributi erariali nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 119, quarto comma, della Costituzione. Tuttavia, tenuto conto che il numero di funzioni oggetto di trasferimento è limitato in base a quanto previsto dall'articolo 116, comma 3, della Costituzione, che circa il 70 per cento della compartecipazione IVA delle regioni a statuto ordinario è già destinato alla copertura del fabbisogno sanitario, viene sostenuto che la previsione generale di una compartecipazione al gettito di tributi erariali, tra cui l'IRPEF, che rappresenta il principale tributo in termini di gettito, sembra poter far venire meno il rischio di eventuali incapienze.

Con riguardo alla eventualità che le regioni con bassi livelli di tributi erariali maturati nel territorio regionale possano avere maggiori dif-

ficoltà ad acquisire le funzioni aggiuntive, viene rappresentato che non può essere effettuata alcuna valutazione *ex ante*. Viene quindi affermato che ciascuna valutazione in termini di impatto potrà essere svolta solo al momento della definizione dei LEP e delle risorse finanziarie occorrenti e sulla base delle singole iniziative regionali. In ogni caso, la diversa distribuzione territoriale della base imponibile dei tributi erariali che saranno compartecipati potrebbe essere colmata mediante l'attribuzione a ciascuna regione richiedente di aliquote di compartecipazione al gettito di tributi erariali di entità differente.

Con riguardo all'incidenza del ciclo economico sul gettito del tributo erariale, che a sua volta influenza le risorse attribuite mediante compartecipazione, si fa preliminarmente presente che l'articolo 5 disciplina esclusivamente le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite, attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 119, quarto comma, della Costituzione, ossia in modo tale che il trasferimento di funzioni sia neutrale per lo Stato e per le regioni sulla base del quadro economico-finanziario noto al momento del trasferimento stesso. Ciò posto, occorre valutare la possibilità di un richiamo esplicito nelle intese al rispetto del dettato previsto dagli articoli 11 e 12 della legge n. 243 del 2012 – laddove, nello specifico, prevedono il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali e il concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico. Si ricorda, inoltre, che l'articolo 7 del disegno di legge in esame attribuisce alla Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, il compito di procedere annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna regione interessata, dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, secondo quanto previsto dall'intesa, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l'equilibrio di bilancio, in quanto, così come avviene per il finanziamento del sistema sanitario nazionale, il meccanismo di finanziamento delle funzioni trasferite deve assicurare, in coerenza con le decisioni della giurisprudenza costituzionale, le risorse necessarie allo svolgimento dei servizi nel rispetto dei LEP.

Con riferimento al comma 2 del medesimo articolo 5, viene ribadito che la finalità del ricorso alle compartecipazioni è quello di assicurare alle regioni interessate dalle intese il finanziamento delle funzioni trasferite nel limite necessario ad assicurare i relativi LEP: pertanto, eventuali margini di manovrabilità per assicurare livelli di servizio superiori ai LEP, potranno essere eventualmente recuperati dalle singole regioni nel rispetto della propria autonomia di spesa nell'ambito delle entrate e dei tributi propri delle regioni. Viene poi affermato che la criticità in tema di ridotto margine di manovrabilità può essere positivamente superata tenendo conto del fatto che le compartecipazioni al gettito dei tributi era-

riali sono espressamente previste dall'articolo 119, comma 2, della Costituzione il quale dispone, da un lato, che le regioni "stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri", in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; dall'altro "dispongono di compartecipazioni" al gettito di "tributi erariali riferibile al loro territorio": le compartecipazioni rappresentano, quindi, uno strumento idoneo al fine di soddisfare i profili organizzativi e funzionali del regionalismo differenziato. Viene, infine, osservato che l'attuazione dell'autonomia differenziata potrà assumere modalità diverse per le varie regioni, con la conseguenza che per attribuire le necessarie risorse finanziarie potrebbero essere previste aliquote differenziate di compartecipazione al gettito di tributi erariali per ciascuna regione; con riferimento all'articolo 6, viene evidenziato che, come indicato all'articolo 1, la finalità principale del provvedimento resta quella di assicurare la distribuzione delle competenze che meglio si conformi ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Inoltre, viene rappresentato che l'attribuzione di funzioni da parte delle regioni agli enti locali andrà necessariamente correlato al trasferimento delle relative risorse; con riferimento all'articolo 7, viene confermato che alle attività di verifica e monitoraggio su specifici profili o settori di attività oggetto dell'intesa con riferimento alla garanzia del raggiungimento dei LEP, si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Con riferimento al comma 5 del medesimo articolo 7, viene condivisa l'esigenza che l'informativa degli esiti della valutazione annuale della Commissione Paritetica ivi prevista sia trasmessa, oltre che alla Conferenza unificata, anche al Parlamento. Circa la richiesta di chiarimenti sulla portata normativa e finanziaria della stessa Commissione, si ritiene che la valutazione finanziaria in parola debba necessariamente avere una portata ricognitiva e che l'eventuale revisione delle risorse che ne dovesse derivare, dovrebbe essere disciplinata comunque nell'ambito dell'Intesa e compatibilmente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio. In altri termini, non potrebbe in ogni caso avere corso una revisione delle risorse conseguente alla verifica delle Commissioni paritetiche che determini maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato, senza il previo reperimento delle necessarie risorse finanziarie con specifico provvedimento normativo, alla stregua di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge n. 196 del 2009; con riferimento all'articolo 8, viene richiamato preliminarmente quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 1 e dal comma 1 dell'articolo 4; viene inoltre segnalato che, ai sensi della lettera d) del comma 793 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, la determinazione dei LEP "deve avvenire nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, comunque, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente". Da quanto sopra richiamato emerge, pertanto, che i LEP andranno determinati con riferimento all'intero territorio nazionale, senza distinzione alcuna tra regioni che concludano o non concludano le intese, e che la loro effettiva portata ai fini del finanziamento delle relative funzioni è subordinata alla disponibilità in bilancio delle risorse occorrenti per assicurarli comunque su tutto il territorio nazionale,

indipendentemente dal fatto che possano essere esercitate da Amministrazioni centrali o da regioni. In tal senso, il comma 3 dell'articolo 8 va interpretato non in termini obbligatori di conferma delle risorse storiche previste a livello di ciascuna regione per le funzioni potenzialmente oggetto di autonomia differenziata, quanto di obbligo ad assicurare le risorse finanziarie occorrenti per garantire i LEP in ciascun territorio regionale, con conseguente eventuale revisione dei meccanismi di riparto delle risorse.

Circa, infine, quanto rappresentato in ordine alla possibilità che, in presenza di un massiccio trasferimento di funzioni riferibili ai LEP e nell'impossibilità di ridurre la spesa per i LEP nelle altre regioni non differenziate, si verifichi l'insorgenza di oneri aggiuntivi da coprire debitamente, e le voci di spesa su cui lo Stato potrebbe agire per individuare possibili risparmi, da utilizzare a copertura, sarebbero in numero inferiore rispetto a quelle precedenti al trasferimento, viene richiamata l'attenzione sulla circostanza che l'eventuale impossibilità di riduzione delle voci di spese non discenderebbe dal trasferimento delle funzioni, quanto dalla determinazione dei LEP e riguarderebbe l'intero territorio nazionale. Alla luce della ridefinizione del quadro della *governance* economica europea e delle relative regole fiscali, viene rappresentato che occorrerà integrare il disegno di legge con una specifica clausola che disciplini le modalità con le quali potrà essere definito il concorso alle manovre di finanza pubblica anche delle regioni ad autonomia differenziata, come già previsto per le altre regioni (ivi incluse quelle a statuto speciale); con riferimento all'articolo 9, viene confermato che la disposizione riveste carattere programmatico e ricognitivo e che, pertanto, non determina effetti sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente, e viene condivisa l'opportunità di estendere l'obbligo informativo ivi previsto anche al Parlamento,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche: in relazione all'articolo 3, comma 2, su ciascuno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi richiamato, sia espressamente previsto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari; in relazione all'articolo 5, comma 1, siano aggiunti in fine i seguenti periodi: "Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento della Commissione si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."; in relazione all'articolo 5, comma 2, sia inserito un esplicito richiamo al rispetto, nell'intesa, a quanto previsto agli articoli 11 e 12 della legge n. 243 del 2012, laddove prevedono il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali e il concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico.

Il parere è reso, altresì, con le seguenti osservazioni: in relazione all'articolo 7, comma 5, si rappresenta che la valutazione degli oneri finanziari ivi prevista debba necessariamente avere una portata ricognitiva e che l'eventuale revisione delle risorse che ne dovesse derivare, do-

vrebbe essere disciplinata comunque nell'ambito dell'intesa e compatibilmente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio; all'articolo 7, comma 5, ultimo periodo, si valuti di prevedere che l'informativa della Commissione paritetica degli esiti della valutazione annuale degli oneri finanziari venga trasmessa, oltre che alla Conferenza unificata, anche al Parlamento; con riguardo all'articolo 8, in relazione alla ridefinizione del quadro della *governance* economica europea e delle relative regole fiscali, si rappresenta l'esigenza di integrare il provvedimento in esame con una specifica clausola che disciplini le modalità con le quali potrà essere definito il concorso alle manovre di finanza pubblica anche delle regioni ad autonomia differenziata; all'articolo 9, comma 2, si valuti di prevedere che l'obbligo informativo del Governo nei confronti della Conferenza unificata abbia come destinatario anche il Parlamento. ».

Il PRESIDENTE dà quindi la parola al rappresentante del Governo.

Il ministro CALDEROLI dichiara di concordare con le osservazioni, i rilievi e le condizioni proposte nella bozza di parere illustrata. Si riserva a riguardo di verificare i temi già trattati nelle proposte emendative all'esame della Commissione di merito, ai fini della presentazione di appositi emendamenti dei relatori, in relazione ai profili posti sia dalle condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sia dalle osservazioni rese con il parere.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) rileva la necessità di approfondire i temi posti dal parere illustrato, occorrendo garantire congrui tempi per vagliare attentamente i contenuti della proposta di parere illustrata. Sottolinea al riguardo la presenza di specifiche condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, occorrendo in particolare alla luce di tali condizioni garantire il giusto tempo per l'approfondimento di tutti gli aspetti tecnici del parere da rendere sul provvedimento in esame.

La senatrice PAITA (*Az-IV-RE*) esprime apprezzamento per i segnali di attenzione che risultano emergere alla luce della proposta di parere illustrata. Evidenzia tuttavia, associandosi ai rilievi del senatore Manca, la necessità di un più ampio approfondimento sui contenuti del parere, che comunque registra dei passi in avanti rispetto ai temi in esame.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) segnala l'esigenza di tempi congrui per l'esame del parere illustrato in data odierna. Evidenzia inoltre le criticità sul piano economico-finanziario connesse alla riforma, che non risultano risolte né approfondite come dovuto, in relazione alla gravità dei problemi connessi all'attuazione dell'autonomia differenziata. Sottolinea la rilevanza delle stesse condizioni rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione previste nella proposta di parere, su cui sorprende l'avviso favorevole del medesimo Esecutivo, mentre occorrerebbe svolgere un'ulteriore rifles-

sione nel senso di modificare il testo del disegno di legge. Richiamando il dato dell'imminente costituzione degli organi bicamerali inerenti il federalismo fiscale e gli affari regionali, evidenzia come tali sedi parlamentari potranno costituire il luogo dei necessari approfondimenti sulla riforma, non sussistendo ragioni per affrettare i tempi del parere della Commissione bilancio.

Il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) ricorda come la Commissione bilancio sia chiamata ad esprimere un parere in sede consultiva sul disegno di legge, all'esame di un'altra Commissione nel merito, al pari di tanti altri pareri che la Commissione è chiamata ad esprimere in sede consultiva. Sottolinea quindi il carattere strumentale della richiesta di un rinvio dei tempi da parte delle forze di opposizione, mentre evidenzia i notevoli passi avanti compiuti con la proposta di parere illustrata, frutto degli approfondimenti svolti in questi mesi di esame del provvedimento.

Il PRESIDENTE, alla luce delle richieste avanzate e considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di convocare un Ufficio di Presidenza al termine dei lavori dell'Aula per la giornata odierna.

Dopo un intervento della senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) volto a chiedere chiarimenti sulla effettiva esigenza della convocazione di un Ufficio di Presidenza, la senatrice PAITA (*Az-IV-RE*) evidenzia come non risultino comunque sussistere le condizioni per l'espressione del parere nella giornata di oggi, atteso che il necessario approfondimento, richiesto da più parti, deve vedere riconosciuti tempi congrui.

Il PRESIDENTE propone quindi di convocare un Ufficio di Presidenza al termine dei lavori dell'Assemblea al fine di esaminare tutti i profili emersi, nonché di anticipare la seduta di domani alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il PRESIDENTE avverte che, al termine dell'odierna seduta dell'Assemblea, è convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

La Commissione prende atto.



*ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana della Commissione, già convocata domani, mercoledì 2 agosto 2023, alle ore 9, è anticipata alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 42**

*Presidenza del Presidente*  
CALANDRINI

*Orario: dalle ore 19,40 alle ore 19,50*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,  
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Martedì 1° agosto 2023

**Plenaria**

**54<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARTI**

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che sono state assegnate alla Commissione, per il parere al Governo, le proposte di nomina n. 13, nonché nn. 14, 15 e 16 concernenti, rispettivamente, l'amministratore delegato e tre ulteriori membri del consiglio di amministrazione della Società Sport e Salute. L'ordine del giorno della Commissione per la corrente settimana sarà pertanto integrato con l'esame in sede consultiva su atti del Governo di tali atti. In considerazione dell'opportunità di esaminare congiuntamente tutte le nomine del consiglio di amministrazione della Società, propone di rinviare a domani l'esame della nomina n. 12 del Presidente della medesima Società, già all'ordine del giorno dell'odierna seduta.

Conviene la Commissione.

Segue una breve discussione, nella quale partecipano la senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), la quale riterrebbe utile che la Commissione fosse messa in condizione di conoscere ed esprimersi sulle linee di indirizzo del nuovo consiglio di amministrazione della Società Sport e Salute, il PRESIDENTE, il quale segnala l'opportunità di acquisire tali elementi conoscitivi successivamente all'insediamento del consiglio di amministrazione, il senatore PIRONDINI (*M5S*), il quale sottolinea l'esigenza di conoscere i criteri utilizzati dal Governo per le designazioni, il senatore ROSSO (*FI-BP-PPE*) e il senatore MARCHESCHI (*FdI*), che auspicano

lo svolgimento di linee programmatiche successivamente alla nomina dei nuovi commissari, ancora la senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), indi le senatrici RANDO (*PD-IDP*) e VERSACE (*Az-IV-RE*), che chiedono lo svolgimento di un'informativa del Ministro per lo sport e i giovani sulle proposte di nomina.

Il PRESIDENTE avverte di aver preso contatti con il Ministro per lo sport e i giovani, il quale ha fornito la propria disponibilità a svolgere un'audizione in merito al rinnovo degli organi societari di Sport e Salute Spa nella giornata di domani.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE avverte, altresì, che l'ordine del giorno delle sedute già convocate per la corrente settimana è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 75 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (Atto Senato n. 829).

Prende atto la Commissione.

#### *AFFARI ASSEGNATI*

##### **Affare assegnato sulla «Situazione in cui versano le istituzioni concertistico-orche- strali (ICO)» (n. 66)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 luglio scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – era stato illustrato da parte del relatore Pirondini uno schema di risoluzione ed era stato fissato un termine (venerdì 28 luglio) entro cui i Gruppi erano chiamati a trasmettere eventuali osservazioni. Avverte che il sottosegretario Mazzi, informato dell'esame dell'affare in titolo, ha fatto sapere di essere impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, mentre potrebbe presenziare a quella di domani. Propone pertanto di svolgere, nella seduta odierna, la discussione generale, rinviando la votazione della proposta di risoluzione alla seduta di domani, alla presenza del sottosegretario Mazzi.

Poiché nessuno interviene in senso contrario, così rimane stabilito.

Il relatore PIRONDINI (*M5S*), nel condividere la scelta di rinviare la votazione come gesto di cortesia nei confronti del rappresentante del Governo, illustra una nuova proposta di risoluzione, pubblicata in allegato,

nella quale ha inteso recepire i suggerimenti pervenuti dai Gruppi. Al riguardo, sottolinea che la risoluzione mira a valorizzare le istituzioni concertistico-orchestrali (ICO), vero e proprio patrimonio culturale del Paese, anche attraverso la previsione di specifici impegni nei confronti del Governo, condivisi con il sottosegretario Mazzi. Fra essi, segnala: la previsione dell'innalzamento del contributo economico in capo alle regioni a beneficio delle ICO del proprio territorio, in misura non inferiore all'80 per cento del contributo ministeriale; la revisione del modello di finanziamento delle ICO, riconoscendo alle stesse l'importante ruolo sia come riferimento sociale nei territori in cui insistono sia come fonte di opportunità di lavoro; l'esigenza di rivedere la riforma degli studi musicali e della formazione artistica e musicale con riferimento ai conservatori, che vivono un momento di difficoltà.

Nella discussione generale interviene il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*), il quale ringrazia il relatore ed esprime soddisfazione per l'attività svolta dalla Commissione, che riconosce il rilievo delle ICO sia da un punto di vista culturale e di produzione musicale, sia in termini di funzione sociale, svolta nei rispettivi territori. Giudica importante che nella risoluzione si punti al potenziamento degli studi musicali con l'obiettivo di rafforzare la filiera della formazione artistica e musicale, nonché la filiera dell'ascolto e della produzione musicale. Nel ringraziare conclusivamente il relatore per aver recepito, nella propria proposta di risoluzione, il suggerimento avanzato dalla propria parte politica, volto ad includere ulteriori attività (quali concerti, *musical*, attività di danza, operetta) ai fini del punteggio collegato ai finanziamenti delle ICO, preannuncia sin d'ora il voto favorevole su tale proposta di risoluzione.

Il senatore MARCHESCHI (*Fdi*) dichiara di condividere i contenuti della proposta di risoluzione, che affronta un tema senz'altro prioritario e che contiene impegni nei confronti dell'Esecutivo a suo avviso risolutivi e, al contempo, equilibrati. Richiama in particolare le richieste di uniformare i contratti per le ICO, di puntare ad una programmazione più stabile delle risorse, di modificare il contributo finanziario delle regioni. Giudica infine altrettanto condivisibile la modifica introdotta nel nuovo testo dal relatore, recata nell'ultimo punto del dispositivo, e preannuncia un convinto voto favorevole sullo schema di risoluzione.

Il PRESIDENTE rivolge un ringraziamento nei confronti del relatore, e della Commissione tutta, per il pregevole lavoro. Preso atto che non vi sono altri iscritti a parlare, dichiara chiuso il dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Affare assegnato su «I compensi corrisposti agli artisti delle piattaforme in streaming» (n. 138)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 luglio scorso.

Il relatore MARCHESCHI (*FdI*) illustra una proposta di risoluzione, pubblicata in allegato, nella quale ha inteso recepire i suggerimenti pervenuti dai Gruppi per le vie brevi. Sottolinea che l'obiettivo dell'atto di indirizzo è quello di intercettare le principali criticità emerse nel corso delle audizioni svolte in sede di Ufficio di Presidenza, integrato con i rappresentanti dei Gruppi, e di individuare proposte concrete per il loro superamento. Si sofferma nello specifico sulla parte dispositiva, evidenziando innanzitutto la richiesta di istituzione di un tavolo di confronto presso il ministero della Cultura chiamato, entro 120 giorni dalla prima convocazione, a definire le modalità di condivisione di tutte le informazioni necessarie all'individuazione degli aventi diritto ai compensi per lo sfruttamento dei diritti connessi, ad identificare le modalità per favorire la pubblicità e la trasparenza delle informazioni determinate dall'attività in *streaming*, nonché a specificare i criteri per la quantificazione del « compenso adeguato e proporzionato » come indicati dall'articolo 84 della legge sul diritto d'autore (la n. 633 del 1941); dà indi conto della richiesta di promuovere interventi normativi volti a dar seguito agli esiti del richiamato tavolo, a superare aporie e dubbi interpretativi derivanti dalla stratificazione di talune disposizioni del decreto legislativo n. 35 del 2017 e del decreto legislativo n. 177 del 2021, nonché a rafforzare i poteri di vigilanza e sanzionatori spettanti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM). Nello schema di risoluzione, prosegue il relatore, vi è altresì un invito rivolto all'Esecutivo a far sì che il regolamento di attuazione della legge sul diritto d'autore, come novellata dal citato decreto legislativo n. 177 del 2021, tenga conto degli esiti del citato tavolo, nonché a favorire l'attuazione di quanto previsto dalla normativa in tema di sanzioni, nel caso in cui si registri la mancanza di trasparenza dei dati richiesti da parte sia degli utilizzatori dei diritti connessi, sia degli organismi di gestione collettiva (cosiddette *collecting*).

Conclusivamente, il relatore sottolinea che la proposta di risoluzione in esame intende fare tesoro delle audizioni svolte in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nonché delle indicazioni pervenute dai Gruppi.

Il PRESIDENTE, tenuto conto che il sottosegretario Mazzi, informato dell'esame dell'affare in titolo, ha informato della propria impossibilità, a partecipare all'odierna seduta, propone, come gesto di cortesia, di rinviare la votazione della proposta di risoluzione illustrata dal relatore.

Si apre la discussione generale.

Il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*) richiama l'importanza e l'urgenza della tematica sottesa all'affare assegnato in titolo, come confermato dalle audizioni svolte dall'Ufficio di Presidenza, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare finalmente compensi adeguati e proporzionati agli artisti, agli interpreti e agli esecutori. Pur ringraziando il relatore per aver portato all'attenzione della Commissione il tema, per aver cercato un'in-

terlocuzione con tutti i Gruppi, nonché per gli approfondimenti svolti, fa presente che la propria parte politica non potrà esprimere un voto favorevole sulla proposta di risoluzione presentata, tenuto conto che essa non si fa adeguatamente carico della necessità di rendere cogente l'obbligo di fornire dati sull'utilizzazione dei diritti, nonché sui ricavi, indispensabili per poter addivenire ad un compenso adeguato e proporzionato degli stessi, oltre che per contrastare fenomeni di evasione e di elusione fiscale. Né giudica condivisibile l'insistenza sul registro unico, strumento a suo avviso non risolutivo, che ha già dimostrato di non funzionare in modo adeguato e che rischia di favorire un controllo monopolistico a favore degli utilizzatori. Richiama conclusivamente le osservazioni proposte dal proprio Gruppo, solo in parte recepite dal relatore.

La senatrice VERSACE (*Az-IV-RE*), nel riconoscere l'importante lavoro svolto dal relatore, auspica che la proposta di risoluzione possa essere ulteriormente migliorata, al fine di favorire una convergenza unanime da parte della Commissione, sì da valorizzare l'atto di indirizzo da un punto di vista politico.

Il PRESIDENTE invita a sua volta il relatore a verificare se vi sia la possibilità di riformulare la proposta di risoluzione onde pervenire ad un'approvazione unanime della stessa.

Il senatore PIRONDINI (*M5S*) ringrazia il relatore per aver sollecitato l'attenzione della Commissione su un tema estremamente interessante e, al contempo tecnico, e per aver presentato un atto di indirizzo condivisibile nei contenuti, che tiene conto anche del suggerimento proposto dalla propria parte politica, volto a promuovere maggiore trasparenza e pubblicità dei dati. Nel preannunciare sin d'ora il voto favorevole sullo schema di risoluzione, auspica che si possa pervenire ad un testo condiviso tra tutte le forze politiche.

Non essendovi altri iscritti a parlare nel dibattito, il PRESIDENTE dichiara chiusa tale fase procedurale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

## **NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 66**

La 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,  
a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, in merito alla situazione in cui versano le Istituzioni concertistico-orchestrali (ICO),

premesso che:

le ICO, riconosciute ai sensi dell’articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successivi provvedimenti, « hanno il compito di promuovere, agevolare e coordinare le attività musicali che si svolgono sul territorio »;

la funzione istituzionale delle ICO, oggi, in particolare, si esplica attraverso la diffusione della musica classica sul territorio nazionale, attraverso la promozione del nuovo repertorio contemporaneo e il ricorso ai giovani artisti italiani, nonché attraverso iniziative – anche multidisciplinari – rivolte ai giovani e a più ampie fasce di popolazione, alla formazione e alla promozione della musica italiana all’estero;

come è stato da più parti variamente rilevato e sottolineato, le Orchestre italiane costituiscono un’opportunità di sviluppo culturale e, al tempo stesso, economico per il Paese, ma potrebbero far meglio e di più se solo potessero contare su una diversa considerazione e su un maggiore sostegno e soprattutto se venissero « sfruttate » dalle Istituzioni, anche al fine di poter rilanciare e far crescere la produzione culturale, nonché di offrire nuove opportunità di conoscenza e di lavoro;

più ancora le ICO (insieme con le Fondazioni lirico-sinfoniche) dovrebbero essere messe nella condizione di assolvere, in estrema sintesi, un’attenta funzione sociale, principalmente, ma non esclusivamente, sul territorio su cui insistono. Ciò significa una rinnovata capacità di « fare rete », nonché di consolidamento di programmazione e prospettiva, attraverso una connessione strutturale con l’intera filiera degli studi musicali nei diversi profili scolastici: dal sistema 0-6 anni fino all’Università – giovi qui segnalare, presso la 7<sup>a</sup> Commissione del Senato, un disegno di legge del gruppo del Movimento 5 Stelle sull’« istituzione di Scuole dell’infanzia a indirizzo musicale » –, anche nell’ottica di acquisizione di competenze e creazione di nuovo pubblico;

ancor più in virtù del particolare frangente storico: considerando, cioè, come la pandemia e le relative norme emergenziali adottate nel corso dell'ultimo triennio abbiano, in particolare e com'è noto ampiamente, penalizzato in modo significativo le iniziative culturali *tout court* e lo spettacolo dal vivo in particolare, si deve considerare, in ottica di impellente potenziamento e rilancio del settore, come la storia e la cultura operistiche e sinfoniche italiane costituiscano un patrimonio immateriale inestimabile che deve essere valorizzato non solo per l'importante e indiscusso ruolo di ambasciatore della cultura italiana nel mondo, ma anche per le innegabili positive ricadute in termini di aggregazione, benessere sociale e indotto economico;

istituzioni diverse, territori e tradizioni diversi devono essere posti nella condizione di maggiormente « dialogare » tra loro, come ad esempio attraverso una rete di festival in grado di valorizzare l'immenso patrimonio musicale e identitario del Paese;

considerato che:

le ICO hanno sede in dieci regioni ma operano sull'intero territorio nazionale e rappresentano il maggior polo di produzione musicale, insieme con le Fondazioni lirico-sinfoniche. Possono vantare una forza lavoro complessivamente occupata a vario titolo (i dati si riferiscono all'anno 2019) di 2.867 persone, un'offerta di oltre 1.300 concerti all'anno distribuita su tutto il territorio nazionale (per circa 620.000 spettatori), con una attività di distribuzione molto capillare nel territorio nazionale;

alle ICO è stato destinato nel 2021 un contributo a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS) pari a 16.282.017,04 euro (ovvero il 22,13 per cento del totale complessivamente destinato al settore della musica, che ammonta a 73.545.709,41 euro);

su 14 ICO riconosciute ai sensi di legge, al momento, solo 12 accedono al contributo pubblico statale a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo. Si tratta delle seguenti: Fondazione Haydn di Bolzano e Trento, Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto, Fondazione Orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, Fondazione « I pomeriggi musicali », Fondazione Orchestra sinfonica di Sanremo, Fondazione Arturo Toscanini, Fondazione Orchestra regionale Toscana, Fondazione Orchestra regionale delle Marche, Istituzione sinfonica abruzzese, Orchestra sinfonica di Bari, Orchestra della Magna Grecia, Fondazione Orchestra sinfonica siciliana;

considerato altresì che:

l'attività delle ICO si differenzia da quella di tutti gli altri enti del settore per la dinamicità della programmazione che permette una reale diffusione della musica classica di qualità nel territorio nazionale;



i contributi per l'anno 2022 sono stati assegnati, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 25 ottobre 2021, a fine aprile 2023; la quota del Fondo per lo Spettacolo per l'anno 2022 in favore delle ICO (di cui all'articolo 19, comma 1) è pari a 17.391.098,84 euro mentre quella per le nuove orchestre (di cui all'articolo 19, comma 3) è di euro 1.750.000, a fronte di un Fondo per lo Spettacolo pari a euro 423.191.856 di cui euro 81.000.000 destinati all'ambito Musica;

nel 2022 (con riferimento al FUS) è stato concesso un contributo straordinario finalizzato alla nascita di orchestre stabili in città o nelle regioni in cui è presente un conservatorio, senza che, tuttavia, vi sia un'orchestra stabile. Tale operazione, che mira – nel breve-medio termine – a radicare le ICO nel territorio, ha costituito un primo passo significativo, ma altri ne dovranno seguire affinché sia conseguita una piena e più ferma stabilizzazione di tali istituzioni e, al tempo stesso, l'interesse e la promozione delle attività non risultino vanificati o diluiti;

valutato che:

fine primario dell'affare assegnato in titolo, alla luce di quanto previsto dalla disciplina attuale, è stato quello di monitorare la condizione in cui versano le singole ICO, anche rispetto al territorio e alla realtà sociale su cui insistono, nonché, grazie alle testimonianze e alla documentazione raccolte nel corso del ciclo di audizioni svolte dall'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi:

- di promuoverne e valorizzarne le relative attività;
- di ribadire l'importanza nella formazione musicale dei giovani e nella divulgazione della cultura e dei linguaggi musicali;
- di immaginare possibili sinergie, pur nelle specificità di ciascuna, e una valorizzazione sia in ambiti territoriali più circoscritti sia in un sistema più ampio, ramificato e a « rete »;

nello specifico delle audizioni effettuate, tutti, senza eccezioni, hanno ribadito che le ICO costituiscono una realtà estremamente importante per la diffusione della musica sui territori, per la formazione e l'inserimento di giovani professionisti provenienti dai conservatori e per il sostegno dell'occupazione stabile nel settore. Grazie ai contributi informativi forniti dai soggetti intervenuti in audizione, è stato possibile svolgere un'approfondita ricognizione sullo stato dell'arte e ottenere suggerimenti per la formulazione di proposte volte a superare le criticità esistenti;

la Direzione generale Spettacolo del Ministero della cultura ha tratteggiato un quadro esaustivo delle funzioni delle ICO e del relativo sistema di finanziamento pubblico nel settore dello spettacolo dal vivo, con particolare riferimento agli indicatori e ai dispositivi per la valuta-

zione della qualità artistica, entro la procedura e la metodologia cui ci si deve attenere nella selezione dei progetti, nel rispetto degli obiettivi strategici di ciascuna Istituzione;

sono state audite, inoltre, per una maggiore completezza del quadro d'insieme: la Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni (FISTel) – CISL, l'Associazione Rappresentanti Italiani Artisti Concerti e Spettacoli (ARIACS), la Federazione dello Spettacolo dal vivo (Federvivo: di cui fanno parte le associazioni di musica, prosa, danza e circo contemporaneo che rappresentano teatri nazionali, teatri di rilevante interesse culturale, istituzioni concertistico-orchestrali, esercizi teatrali, circuiti multidisciplinari, festival, società concertistiche, compagnie teatrali private, compagnie e teatri di innovazione, imprese di produzione, distribuzione, promozione e formazione della danza, e via enumerando); l'Orchestra sinfonica della Calabria e l'Istituzione musicale e sinfonica del Friuli Venezia Giulia.

tenuto conto, nello specifico, dei contributi conoscitivi offerti dalle Istituzioni concertistico-orchestrali ed in particolare di quanto segue:

la ICO sinfonica della Città metropolitana di Bari (unica ICO italiana a essere gestita direttamente da un ente pubblico) ha 24 professori d'orchestra dipendenti dell'ente ai quali è applicato il CCNL delle Fondazioni lirico-sinfoniche (detto organico di 24 professori dipendenti viene integrato con un numero di professori aggiunti in ragione della singola produzione). In particolare si rileva che: l'attuale modello di valutazione delle ICO definisce un limite massimo di incremento fissato annualmente dal Ministro in sede di riparto annuale, attraverso cioè un riconoscimento in termini « relativi » e non « assoluti » che, secondo quanto rappresentato in audizione, non garantisce un giusto riequilibrio rispetto alla qualità e alla quantità dell'attività svolta e che pertanto non premia il « merito »;

la ICO di Bari lamenta, con i suoi 639.000 euro assegnati dal FUS per il 2021, di essere di gran lunga l'istituzione che ha ricevuto il contributo più basso a fronte di una riconosciuta qualità artistica del progetto. È necessario, pertanto, trovare una formula di valorizzazione dell'incremento del contributo proporzionata alle valutazioni della qualità artistica, indicizzata e quantitativa che tenga conto del livello di finanziamento di partenza in quanto esiguo rispetto alle altre ICO. Occorre, inoltre, ripristinare la premialità relativa al ricorso ai giovani artisti italiani sotto i 35 anni che – pur ampiamente richiamata dall'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800 – non compare tra gli indicatori di valutazione dell'ultimo triennio della qualità artistica;

la Fondazione Arturo Toscanini rileva problemi di carattere gestionale, legati, in particolare, alla fase di fuoriuscita dalla pandemia, ovvero in un momento di supposto ritorno alla normalità (e tuttavia di nuovo

fortemente penalizzato dalla recente, disastrosa alluvione che ha colpito i territori dell'Emilia-Romagna), che ha richiesto ogni sforzo possibile per la formazione di nuovo pubblico e la creazione di domanda culturale, anche attraverso le diverse sollecitazioni territoriali ed economiche da parte dei vari interlocutori pubblici che, a seconda di varie situazioni, richiedono sempre maggiori prestazioni delocalizzate in piccoli centri o fruibili senza sbigliettamento, in linea con la tendenza del pubblico, senza, tuttavia, poter disporre di risorse economiche utili ad alleggerire i costi di produzione;

sempre a giudizio della Fondazione, andrebbero rivisti i parametri della domanda e dell'offerta, considerando una forma che dia giusto risalto e opportuna valutazione alla poliedricità dell'Istituzione, richiedendo, a tal fine, di valutare l'inclusione, nei limiti della programmazione (anche mediante l'espansione interpretativa del comma 9 dell'articolo 3 del decreto ministeriale 27 luglio 2017), di produzioni liriche (o attività lirica conto terzi servizio), di opere in forma di concerto, di *musical*, di danza, di operetta, e comunque di ogni genere di teatro con musica dal vivo e di quanto altro possa rappresentare un attuale disegno programmatico e di promozione della musica dal vivo in forma multidisciplinare;

secondo l'ICO sarebbe opportuno, infine: introdurre nuovi parametri di valutazione sull'attività rivolta espressamente al settore sociale – con particolare considerazione delle azioni poste in essere nella direzione della inclusività e dell'alta accessibilità –, in collaborazione con Università, Conservatori e in genere istituzioni operanti nel settore dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM); valorizzare l'impegno produttivo nei confronti della musica contemporanea, al fine di sostenere la produzione e la divulgazione di nuova musica di giovani compositori italiani; ripensare l'uniformità giuridica di un contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria, anche alla luce di un formale intervento di riordino della materia sulla base delle nuove istituzioni riconosciute che hanno allargato il bacino delle ICO; disporre del contributo effettivo di finanziamento non più con cadenza annuale, bensì triennale, in modo da poter gestire al meglio una programmazione non di corto respiro;

l'Orchestra ICO della Magna Grecia di Taranto e Potenza pone l'accento sull'insufficienza dei fondi e sulla « vaghezza economica » che sottostà troppo spesso alla gestione delle ICO. In particolare denuncia: l'impossibilità di garantire in tutte le orchestre contratti a orario pieno; il forte divario fra le retribuzioni delle varie ICO, con conseguenti disagi per i territori più fragili;

possibili soluzioni ipotizzate dall'Orchestra sono il potenziamento di strumenti di finanziamento, di agevolazione fiscale e di sussidiarietà orizzontale (alla stregua di un *superbonus* per il mondo della cultura);

a fronte della riduzione delle nascite e dell'emigrazione dei giovani verso altri lidi, la ripresa di alcuni territori (come in particolare

quelli meridionali) non può che avere nella cultura, nello spettacolo e di conseguenza nel turismo una visione strategica e di forte attrazione che non può che passare anche dalla qualità retributiva, dalla stabilità occupazionale e dalla capacità di attrazione nei confronti delle professionalità giovanili e delle professionalità di rientro dopo gli studi e/o le esperienze nazionali e internazionali;

la Fondazione Haydn di Bolzano e Trento promuove calendari artistici a carattere regionale, avvicinando le diverse culture attraverso i linguaggi della musica, della danza e una fitta rete di collaborazioni con altre istituzioni. Il coinvolgimento partecipativo prevede anche progetti pilota rivolti a specifici *target* di pubblico, come le cooperazioni con associazioni di recupero dei giovani, il coinvolgimento, con la collaborazione anche delle associazioni di volontariato, di fasce deboli della popolazione e/o affette da forme di disabilità, favorendone l'inclusione sociale e lavorativa. A tale proposito la Fondazione auspica un riconoscimento specifico, da parte del Ministero, attraverso nuovi parametri di valutazione;

la Fondazione, inoltre, al pari della Fondazione Arturo Toscanini rileva: i problemi legati alla « delocalizzazione delle attività »; la necessità di ampliare lo spettro della musica dal vivo ad attività rivolte a *target* specifici con obiettivi formativi e di inclusività sociale; la necessità dell'assegnazione triennale (e non annuale) del contributo;

la Fondazione Orchestra sinfonica e Coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi sottolinea – quale premessa necessaria – che, se l'approdo nella casa delle ICO è giunto il 1° aprile 2015 (con effetto a partire dal 2018), la sostenibilità contributiva non è invece ancora garantita. Pur essendo collocata al primo posto tra le ICO per dimensione quantitativa e qualitativa e parametro di qualità indicizzata, la Fondazione riceve solo il sesto importo contributivo, anche a causa della limitazione del 10 per cento imposta dai meccanismi di funzionamento del FUS. Tuttavia, la possibilità di entrare in un contesto come le ICO ha contribuito a « fare sistema », soprattutto in momenti di difficoltà, come durante la pandemia, nonché a condividere problematiche, istanze e opportunità comuni alla categoria;

la Fondazione chiede, in particolare: un'adeguata assegnazione economica che consenta a livello triennale la programmazione dell'attività ordinaria; il sostegno di attività speciali che portino prestigio al Paese, che sappiano creare attrattività, o che sostengano aree e strati di popolazione in difficoltà, e che promuovano l'attività dei giovani per consentire la massima diffusione e conoscenza della musica sinfonica; meccanismi finanziari che consentano un flusso di cassa che giunga tempestivo per onorare gli impegni con le controparti;

la Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto (OPV) ha ricevuto dalla Commissione Musica del FUS un punteggio artistico di 27

punti, collocandosi al 4° posto tra le dodici ICO nazionali, alle spalle della Fondazione Giuseppe Verdi di Milano, Haydn di Bolzano, ORT di Firenze e alla pari con Toscanini di Parma, conseguendo il maggiore punteggio premiale assegnato, pari al 10 per cento di incremento del fondo FUS. Tra le problematiche evidenziate e portate all'attenzione figurano:

– adeguamento dei contributi locali e del FUS, a fronte di una svalutazione inflazionistica, pari a un aumento di almeno un 15 per cento; incentivi e credito agevolato finalizzati alla realizzazione di *auditorium* e teatri con caratteristiche specifiche per la musica (palchi di almeno 250 m<sup>2</sup>) e il teatro, e almeno 1.000 posti per gli spettatori; schema di finanziamento nazionale destinato alla circuitazione regionale dei concerti con oltre 35 elementi, e solisti e direttori nazionali e internazionali (la possibilità di replicare 3 o 4 volte un particolare concerto-evento permette, infatti, la riduzione dei costi del medesimo e la maggiore visibilità della produzione artistica nel territorio, sia regionale sia nazionale);

– precisazione del quadro normativo del lavoro del settore e incentivi diretti per migliorare la *performance* di pubblico;

– messa a punto di un quadro più rigoroso e incentivante per la gestione del diritto d'autore;

la Fondazione Orchestra regionale toscana (ORT) avverte anch'essa la necessità che il settore delle ICO adotti un contratto unico di riferimento almeno per la parte normativa, sì da favorire l'adozione su tutto il territorio nazionale di criteri unici a tutela dei lavoratori e delle imprese (e a garanzia dello Stato e degli Enti locali finanziatori). Rileva, inoltre, l'assenza di una più generale educazione all'alfabetizzazione musicale (che nella nostra Nazione manca totalmente, a partire dalle scuole) e per la quale mancano o scarseggiano finanziamenti e strumenti adeguati. Richiama la necessità di radicale revisione dell'algoritmo della qualità indicizzata, la semplificazione dei criteri generali, una maggiore trasparenza nell'ambito delle assegnazioni di fondo ai sottoinsiemi, nonché una valutazione qualitativa effettivamente commisurata al progetto. Segnala, infine, in materia di finanziamenti: l'esigenza che la triennialità del contributo divenga effettiva (superando il rinnovo dell'assegnazione anno per anno); la necessità che vengano agevolati e ridotti i tempi di assegnazione dei contributi (anche per poter programmare l'attività con meno incertezze e senza imprevedibili conseguenze gestionali); la cronica insufficienza di fondi che compromette non solo l'attività gestionale delle orchestre ma anche la pianificazione assunzionale (favorendo il ricorso ad altre forme di finanziamento, ovvero a « fondi extra FNSV », che immettono elementi di differenziazione, disomogeneità e disarmonia fra le istituzioni);

la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo (FOSS), con i suoi 118 anni di storia, nell'ultimo biennio ha conosciuto risultati ragguardevoli in termini di qualità dell'offerta artistica (con quasi 100 concerti nel

2022 e programmazione di 104 concerti nel 2023), con un incremento importante del pubblico rispetto ai livelli pre-pandemici, ottenendo anche dal Ministero importanti conferme, nel 2022, grazie al riconoscimento di un contributo FUS con il massimo margine di miglioramento previsto (pari al 10 per cento);

la FOSS sconta ataviche difficoltà economiche che dipendono in larga misura da un contributo ministeriale insufficiente a sorreggere la voce più rilevante di costo che è quella del personale artistico. Su di essa grava anche una non felice posizione geografica, che rende le trasferte sul territorio nazionale assai costose e quindi l'offerta poco concorrenziale;

come altre ICO, la Fondazione avverte l'impellente necessità di stabilizzare un organico di almeno 35 elementi, anche per rispondere alle prescrizioni del FUS, evitando il ricorso al precariato che va a discapito dei diritti dei lavoratori e della qualità artistica a causa dell'avvicendamento frequente dei professori « aggiunti ». A tal fine si associa alle istanze e ai rilievi già svolti dalle altre omologhe realtà, considerando la necessità che il contributo ministeriale venga determinato anche con l'obiettivo di rendere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro subordinato del comparto artistico di almeno 35 elementi (e amministrativo a seconda delle necessità specifiche di ciascuna ICO) sostenibile sotto il profilo economico-finanziario, con copertura del relativo costo fisso da rendicontarsi;

ritenuto, da quanto emerso attraverso il contributo dei soggetti auditi, che sia un obiettivo fondamentale giungere tempestivamente alla strutturazione di un CCNL di categoria che finalmente disciplini le reali attività multiterritoriali proprie delle ICO e che renda l'attuale competizione prevista dal decreto ministeriale reale e di pari livello; un unico CCNL permetterebbe, infatti, maggiore condivisione e razionalizzazione delle risorse, ma anche quella duttilità e malleabilità operativa oggi altamente necessaria e richiesta da tutti gli interlocutori,

impegna il Governo:

– a perfezionare il quadro normativo del lavoro del settore, uniformando i contratti per le ICO, sulla base del modello delle Fondazioni lirico-sinfoniche ovvero creandone uno *ex novo* all'uopo;

– a incrementare e consolidare la disponibilità delle risorse, anche attraverso un nuovo modello di finanziamento che permetta a ciascuna Istituzione di sostenere appieno i costi fissi per avere almeno 35 professori stabili (come richiesto dal medesimo Ministero della cultura per i concerti), e organizzare stagioni artistiche di alta qualità e con una programmazione di livello, favorendo la delocalizzazione anche al fine di ampliare lo spettro della musica dal vivo ad attività rivolte a *target* specifici con obiettivi formativi e di inclusività sociale;

– a modificare la disciplina del FUS in modo che a ciascuna delle ICO sia data possibilità di conoscere, al principio di ciascun triennio, la misura minima del contributo annuo spettante per ciascun esercizio, consentendo così di conoscere – *ex ante* e con certezza – la misura delle risorse disponibili per permettere nonché agevolare l'organizzazione di una programmazione a medio-lungo termine, qualitativamente più elevata ed efficiente;

– ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di assicurare che ogni regione contribuisca al sostegno economico della ICO del proprio territorio in misura pari e comunque non inferiore all'80 per cento della quota annuale del contributo ministeriale, anche per garantire un'azione più capillare sul territorio di divulgazione della cultura musicale e con essa di promozione conoscitiva e di valorizzazione del patrimonio storico-artistico del territorio di riferimento;

– a rivedere e implementare la riforma degli studi musicali e della formazione artistica e musicale *tout court*, con particolare riferimento allo studio teorico e all'ascolto musicale già nella scuola dell'obbligo e al perfezionamento di uno strumento presso i conservatori, contribuendo in tal modo a formare nuove generazioni di pubblico e musicisti che, proprio nelle ICO (e presso le altre istituzioni artistico-musicali, come le Fondazioni lirico-sinfoniche), potranno trovare non solo un'opportunità già nel corso del percorso scolastico formativo (*stage*, esperienze scuola-lavoro, ecc.) ma anche il loro naturale sbocco professionale;

– a rivedere il percorso di studi musicali del settore dell'AFAM in modo da conferire importanza prevalente allo studio e all'esecuzione dello strumento musicale prescelto rispetto alle discipline teoriche;

– a valutare l'inclusione, nei limiti della programmazione, anche mediante l'espansione interpretativa del comma 9, dell'articolo 3, del decreto ministeriale 27 luglio 2017, di produzioni liriche, o attività lirica conto terzi servizio, di opere in forma di concerto, di *musical*, di danza, di operetta, e comunque di ogni genere di teatro con musica dal vivo e di quanto altro possa rappresentare un attuale disegno programmatico e di promozione della musica dal vivo in forma multidisciplinare.

## SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 138

La 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,  
premessò che in data 13 aprile ha richiesto al Presidente del Senato il deferimento dell'affare assegnato « sui compensi corrisposti agli artisti delle piattaforme in streaming », al fine di affrontare una tematica particolarmente sentita dagli operatori del settore;

rilevato che:

i compensi oggetto dell'esame parlamentare riguardano i cosiddetti « diritti connessi » al diritto di autore, intesi come diritti spettanti a soggetti che, pur non coincidendo con l'autore di un'opera dell'ingegno, si pongono in relazione con la medesima opera: si tratta di artisti, interpreti, esecutori (AIE), etc.;

l'introduzione di innovazioni tecnologiche che diversificano e accrescono l'offerta musicale e cinematografica, come testimoniano i tassi di crescita delle piattaforme che operano *on demand*, sta profondamente mutando le modalità di consumo dei media anche nel nostro Paese;

tale tendenza favorisce la legittima aspettativa di artisti, interpreti ed esecutori (AIE) a vedersi riconosciuti compensi adeguati e proporzionati alla maggiore fruizione dei contenuti delle opere alle quali hanno contribuito;

rilevato, con specifico riferimento ai diritti connessi vantati dagli AIE, che:

l'attività di intermediazione di tali diritti risulta liberalizzata a seguito di quanto previsto dal decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, con conseguente cessazione del monopolio dell'IMAIE (per i diritti degli artisti ed interpreti);

dal momento della liberalizzazione, nell'ambito dell'intermediazione si sono costituiti nuovi soggetti, aggiuntivi agli operatori che detenevano, in precedenza, l'esclusiva del settore;

tenuto presente quanto previsto in materia dall'ordinamento giuridico e, in particolare, dal Codice civile, dalla legge n.633 del 1941 sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (d'ora innanzi LDA), e successive modificazioni e integrazioni, dal decreto legislativo n. 35 del 2017 di attuazione della direttiva 2014/26/UE



sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi (cosiddetta direttiva *Barnier*), nonché dal decreto legislativo n. 177 del 2021 (di novella alla medesima LDA), di attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore e sui diritti connessi (cosiddetta direttiva *Copyright*) e, nello specifico:

– l'articolo 2579 del Codice civile, ai sensi del quale « Agli artisti, attori o interpreti di opere o composizioni drammatiche o letterarie, e agli artisti esecutori di opere o composizioni musicali [...] compete [...] indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante per la recitazione, rappresentazione od esecuzione, il diritto ad un equo compenso nei confronti di chiunque diffonda o trasmetta per radio, telefono od altro apparecchio equivalente, ovvero incida, registri o comunque riproduca su dischi fonografici, pellicola cinematografica od altro apparecchio equivalente la suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione »;

– il decreto legislativo n. 35 del 2017 di trasposizione nell'ordinamento interno della richiamata direttiva 2014/26/UE, volto ad assicurare che l'attività di intermediazione avvenga nel rispetto dei principi di trasparenza delle informazioni e di buona fede;

– l'articolo 22 (concessione delle licenze) del citato decreto legislativo, il quale dispone, fra l'altro, che: gli organismi di gestione collettiva (cosiddetta società *collecting* o *collecting*), da un lato, e gli utilizzatori, dall'altro, conducono in buona fede le negoziazioni per la concessione di licenze sui diritti, scambiandosi a tal fine tutte le informazioni necessarie (comma 1); i medesimi organismi di gestione collettiva rispondono per iscritto senza indebito ritardo alle richieste degli utilizzatori specificando, fra l'altro, le informazioni che devono essere loro fornite per concedere una licenza (comma 2, primo periodo); ricevute tutte le informazioni pertinenti, tali organismi, senza indebito ritardo, concedono una licenza o forniscono agli utilizzatori una dichiarazione motivata in cui spiegano i motivi per cui non intendono sottoporre a licenza un determinato servizio (comma 2, secondo periodo); la concessione delle licenze avviene a condizioni commerciali eque e non discriminatorie e sulla base di criteri semplici, chiari, oggettivi e ragionevoli (comma 3, primo periodo); le tariffe relative a diritti esclusivi e a diritti al compenso devono garantire ai titolari dei diritti una adeguata remunerazione ed essere ragionevoli e proporzionati in rapporto, tra l'altro, al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati, tenendo conto della natura e della portata dell'uso delle opere e di altri materiali protetti, nonché del valore economico del servizio fornito dall'organismo di gestione collettiva (comma 4, primo periodo);

– l'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 35, ai sensi del quale, salvo diversi accordi intervenuti tra le parti, entro novanta giorni dall'utilizzazione, gli utilizzatori devono far pervenire agli organismi di gestione collettiva, nonché alle entità di gestione indipendente, in un formato concordato o prestabilito, le pertinenti informazioni a loro di-

sposizione, necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti, e riguardanti l'utilizzo di opere protette. Le informazioni riguardano, oltre agli elementi per l'identificazione dell'opera protetta (il titolo originale; l'anno di produzione o di distribuzione nel territorio dello Stato, il produttore e la durata complessiva dell'opera) l'utilizzo dell'opera protetta, ed in particolare: tutti i profili inerenti alla diffusione, quali la data o il periodo di comunicazione, diffusione, rappresentazione, distribuzione o commercializzazione o comunque pubblica divulgazione (fermo restando il diritto degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente di richiedere ulteriori informazioni, ove disponibili) (comma 1). Inoltre, il mancato adempimento degli obblighi di informazione o la fornitura di dati falsi o erronei costituisce causa di risoluzione del contratto di licenza, con la conseguente inibizione all'utilizzazione di fonogrammi, opere cinematografiche e audiovisive anche laddove remunerate con equo compenso (comma 4);

– l'articolo 27, che enuclea le informazioni che devono essere fornite ai titolari dei diritti e agli utilizzatori e le relative modalità di trasmissione;

– l'articolo 84 della LDA, ai sensi del quale: agli artisti interpreti ed esecutori che nell'opera cinematografica e assimilata trasmessa sostengono una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista comprimario, spetta, per ciascuna utilizzazione dell'opera cinematografica e assimilata trasmessa a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite un compenso adeguato e proporzionato a carico degli organismi di emissione (comma 2); per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate (diversa da quella prevista nel comma 2 e nell'articolo 80, comma 2, lettera e)) agli artisti interpreti ed esecutori, quali individuati nel comma 2, spetta un compenso adeguato e proporzionato a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica (comma 3); il compenso (previsto dai commi 2 e 3) non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra i soggetti interessati, è stabilito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le procedure previste da apposito regolamento (comma 4);

fatto salvo il diritto al compenso di cui al richiamato articolo 84, l'articolo 107 della LDA riconosce agli autori, agli adattatori dei dialoghi, ai direttori del doppiaggio e agli artisti interpreti ed esecutori, che concedono in licenza o trasferiscono i propri diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o di altri materiali protetti, il diritto, direttamente o tramite gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti cui abbiano conferito mandato, a una remunerazione adeguata e proporzionata al valore dei diritti concessi in licenza o trasferiti, nonché commisurata ai ricavi che derivano dallo sfruttamento;

tenuto conto che da quanto emerge dalla richiamata normativa, a seguito della liberalizzazione introdotta nel 2012 e dei successivi interventi del Legislatore:

la remunerazione spettante agli interpreti ed esecutori per lo sfruttamento dei diritti connessi (ai sensi del richiamato articolo 84 della LDA) viene determinato in esito ad una negoziazione tra gli organismi di gestione collettiva (che rappresentano questi ultimi) e gli utilizzatori dei diritti connessi;

al fine di determinare un compenso adeguato e proporzionato a carico degli organismi di emissione, sussistono specifici obblighi informativi (ai sensi del decreto legislativo n. 35 del 2017): i *broadcaster* tradizionali e i fornitori di servizi di media *on demand* in modalità *streaming* (d'ora innanzi piattaforme di *streaming* o utilizzatori) sono tenuti a condividere i dati sugli utilizzi con gli artisti, interpreti ed esecutori o con le *collecting* che li rappresentano; le *collecting* (articolo 25 del decreto legislativo n. 35) hanno l'obbligo di garantire massima trasparenza;

rilevato che, come si evince da quanto suddetto, la gestione dei diritti connessi avviene quindi tramite una prima fase di contrattazione fra gli utilizzatori, incluse le piattaforme di *streaming* e gli organismi di gestione dei diritti;

tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso del ciclo di audizioni svolte in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in cui sono intervenuti rappresentati degli artisti interpreti ed esecutori, degli organismi di gestione collettiva, degli utilizzatori, dell'associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive digitali (ANICA), nonché dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM);

tenuto conto che in tale sede:

*i)* gli artisti, interpreti ed esecutori, anche tramite gli organismi di gestione collettiva:

– hanno richiamato l'attenzione sulla circostanza che il compenso collegato ai diritti connessi riveste carattere successivo allo sfruttamento dei medesimi diritti, a differenza di quanto accade con il diritto d'autore, stante l'impossibilità per i titolari degli stessi di impedire la ritrasmissione di un'opera alla cui esecuzione hanno contribuito. Ciò pone gli aventi diritto in una posizione debole in termini di potere contrattuale rispetto alle società utilizzatrici, che peraltro in molti casi sono vere e proprie multinazionali;

– hanno segnalato l'importanza che riveste tale forma di remunerazione, anche in considerazione del carattere discontinuo e intermittente del lavoro che interessa una parte rilevante della categoria;

– quanto alle modalità di quantificazione del compenso, hanno segnalato che la remunerazione deve essere effettivamente proporzionata al flusso generato sia dall'utilizzazione diretta delle opere sia dai benefici indiretti collegati all'inserimento dell'opera all'interno del catalogo della piattaforma *streaming*;

– hanno rilevato inoltre che nonostante le norme di legge in vigore, ad oggi sussistono alcune criticità, soprattutto relativamente:

a) alla mancata attuazione delle norme, anche sanzionatorie, che impongono agli utilizzatori di fornire i dati necessari per poter stabilire il compenso spettante per legge ad attori, interpreti e altri aventi diritto;

b) all'assenza di provvedimenti sanzionatori previsti per legge in caso di difetto di trasparenza dei dati richiesti;

c) all'insufficiente trasparenza nei dati necessari alla regolazione dei rapporti contrattuali sia da parte degli utilizzatori sia da parte degli organismi di gestione preposti a gestire ed amministrare i diritti connessi per artisti, interpreti ed esecutori;

d) alla presenza di tariffe non eque rispetto all'esigenza di remunerare in modo adeguato e proporzionato il compenso spettante per legge agli attori, interpreti ed esecutori ed agli altri aventi diritto;

e) all'esigenza di rendere espliciti i parametri per la definizione della contrattazione della tariffa;

f) all'attuazione dei poteri di vigilanza e di regolamentazione di AGCOM, che non hanno trovato concreta applicazione determinando numerose difficoltà interpretative ed applicative delle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 177 del 2021. Al riguardo, si rimarca anche il ritardo nell'adozione del regolamento previsto dal richiamato provvedimento;

ii) gli utilizzatori, hanno messo in evidenza che, ad oggi, sussistono difficoltà evidenti con riferimento:

– ai notevoli costi di transazione che incontrano nell'individuazione degli aventi diritto, richiamando al riguardo la verifica dell'effettiva capacità rappresentativa dei singoli intermediari rispetto agli artisti, interpreti ed esecutori che rappresentano. Per tali ragioni auspicano una soluzione che ne favorisca l'individuazione in modo univoco, veloce ed economico, attraverso la creazione di una banca dati unica, in cui sia presente l'elenco degli aventi diritto al compenso aggiuntivo e il riferimento all'organismo che li rappresenta;

iii) ANICA ha segnalato le difficoltà che incontrano gli operatori rispetto a normative di settore che in taluni casi si sovrappongono, ponendo, nello specifico, difficoltà interpretative riguardanti alcune novità introdotte dal decreto legislativo n. 177 del 2021 e l'esigenza di un intervento normativo che faccia chiarezza in ordine agli obblighi imposti, alla trasparenza e al rispetto della libertà negoziale fra le parti;

iv) l'AGCOM ha messo in evidenza che:

– a fronte dell'evoluzione normativa a livello europeo e nazionale e della difficile transizione del mercato della gestione collettiva dei diritti connessi, ad essa non sono stati attribuiti poteri e risorse sufficienti a vigilare e regolamentare il settore: il decreto legislativo n. 35 del 2017 pur attribuendo all'Autorità competenze in materia di vigilanza sul rispetto delle disposizioni recate nel medesimo provvedimento (articolo 40), le attribuisce poteri sanzionatori limitati ad alcuni ambiti;

– sebbene il decreto legislativo n. 177 del 2021 abbia attribuito all'Autorità rilevanti competenze, che saranno esercitate quando entrerà in vigore il regolamento di cui alla delibera 44/23/CONS – attualmente in fase di consultazione pubblica – la « presenza – e in alcuni casi la sovrapposizione – dei due *corpora* di norme [d.lgs. nn. 35/2017 e 177/2021] ha comportato una stratificazione degli interventi [...], circostanza che solleva viepiù taluni dubbi interpretativi anche in ragione dell'evoluzione tecnologica e di mercato dell'intero settore »;

richiamato il decreto del Ministro della cultura 22 marzo 2023 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 120 del 24 maggio 2023), che affida al produttore il dovere di comunicare, rispetto alle singole opere, chi abbia ricoperto un ruolo di artista primario e di artista comprimario, favorendo l'individuazione degli aventi diritto, superando così una criticità emersa in sede di audizione;

considerato infine che la Commissione ha rilevato la sussistenza delle seguenti criticità, fra loro interconnesse, nel funzionamento del mercato per la definizione e il riconoscimento dei compensi agli artisti, interpreti ed esecutori (AIE), quali:

1) la difficoltà, in sede di negoziazione, di giungere ad un accordo per l'assenza di criteri condivisi in ordine all'interpretazione ed alle modalità con cui pervenire alla definizione di un compenso adeguato e proporzionato, anche perché risulta disattesa la disposizione, di cui all'articolo 84, comma 4, della LDA, ai sensi della quale in mancanza di un accordo tra i soggetti interessati, detto compenso è stabilito dall'AGCOM;

2) la mancanza di accordo tra le parti ha determinato una disparità di trattamento e una minor tutela nei confronti degli AIE. Molti di loro, benché siano rappresentati da organismi di gestione collettiva, a distanza di oltre un decennio dalla liberalizzazione del settore, non percepiscono alcun compenso per l'utilizzo dei diritti connessi (non essendo riusciti a sottoscrivere accordi con gli utilizzatori) e non è consentito loro di attivare alcuna tutela alternativa, non potendo impedire lo sfruttamento delle loro opere artistiche audiovisive;

3) la scarsa fluidità e la mancanza di trasparenza degli scambi informativi fra gli utilizzatori e gli organismi di gestione collettiva. Si consideri, a tal proposito, che se, da una parte, gli utilizzatori non sono sem-

pre propensi a fornire dati aziendali ed informazioni commerciali sensibili, dall'altra, anche gli organismi di gestione collettiva in taluni casi non rendono agevole per gli utilizzatori l'individuazione della platea degli aventi diritto al compenso;

4) la difficoltà dell'individuazione degli aventi diritto al compenso per lo sfruttamento dei diritti connessi, che può comportare oneri di gestione e problemi sulle rivendicazioni per la gestione delle richieste multiple e degli apolidi (cioè coloro non sono iscritti ad alcun organismo di gestione collettiva);

5) il ritardo nell'adozione del regolamento dell'AGCOM (attualmente in fase di consultazione pubblica) rispetto a quanto previsto ai sensi del decreto legislativo n. 177 del 2021, articolo 1, comma 1, lettera *m*), che costituisce un atto necessario ad assicurare un efficace presidio pubblico in grado di garantire un soddisfacente funzionamento del mercato dei diritti connessi,

impegna il Governo:

*a*) a istituire un Tavolo di confronto presso il Ministero della cultura, preferibilmente presso il suo Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d'Autore, partecipato dai rappresentanti degli organismi di gestione collettiva, degli utilizzatori, dei produttori, con l'incarico, non oltre 120 giorni dalla prima convocazione, di:

– definire le modalità di condivisione di tutte le informazioni necessarie all'individuazione trasparente degli aventi diritto al compenso per lo sfruttamento dei diritti connessi, valutando anche la possibilità di utilizzare quale registro unificato delle opere audiovisive e degli artisti, il registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, previsto all'articolo 32 della legge n. 220 del 2016, già istituito presso il Ministero della cultura;

– identificare le modalità per favorire la pubblicità e la trasparenza delle informazioni determinate dall'attività in *streaming*, anche attraverso l'individuazione di un soggetto, pubblico o privato, dotato di adeguata capacità tecnica e di indipendenza rispetto agli operatori economici, con il compito di misurare le visualizzazioni e le utilizzazioni economiche dei contenuti presenti sulle piattaforme *online*;

– specificare i criteri per la quantificazione del « compenso adeguato e proporzionato » come indicati dall' articolo 84 della LDA, e per la determinazione, in difetto di accordo tra le parti, del compenso quale parametro di base nella negoziazione (comma 4, articolo 84 della LDA);

*b*) a promuovere interventi normativi volti a dare seguito agli esiti del Tavolo di confronto di cui alla lettera *a*), nel rispetto della libertà contrattuale tra le parti;

c) a favorire altresì un intervento normativo finalizzato, da un lato, a superare le aporie e i dubbi interpretativi derivanti dalla stratificazione di talune disposizioni del decreto legislativo n. 35 del 2017 e del decreto legislativo n. 177 del 2021, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e di mercato del settore, e, dall'altro, a rafforzare i poteri di vigilanza e sanzionatori spettanti all'AGCOM,

e lo invita ad interloquire con AGCOM, nel rispetto dell'autonomia che l'ordinamento riserva alle autorità amministrative indipendenti, al fine di:

– far sì che il regolamento recante l'attuazione degli articoli 18-*bis*, 46-*bis*, 80, 84, 110-*ter*, 110-*quater*, 110-*quinqies*, 110-*sexies*, 180-*ter* della legge LDA, come novellata dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, tenga conto degli esiti del tavolo di cui alla lettera a);

– favorire l'attuazione di quanto previsto dalla normativa in tema di sanzioni, qualora sussista la mancanza di trasparenza dei dati richiesti sia per quanto riguarda gli utilizzatori sia per le *collecting*.

**8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,  
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Martedì 1° agosto 2023

**Plenaria**

**56<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**ROSA**

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore BASSO (*PD-IDP*), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che più della metà delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame rientrano tra le materie di competenza della 8<sup>a</sup> Commissione, in quanto, a suo avviso, al Capo I in materia di energia va aggiunto anche l'articolo 10 sui mercati digitali.

Domanda quindi alla Presidenza della Commissione di valutare l'opportunità di chiedere che il provvedimento venga riassegnato in sede referente alle Commissioni riunite 8<sup>a</sup> e 9<sup>a</sup>.

La senatrice FREGOLENT (*Az-IV-RE*), nell'associarsi alla richiesta del senatore Basso, ricorda che il decreto-legge « siccità », che conteneva quasi esclusivamente articoli di competenza della 8<sup>a</sup> Commissione, è stato assegnato anche alla Commissione 9<sup>a</sup>, benché solo due articoli riguardassero la materia dell'agricoltura.

Sarebbe importante comprendere per quale motivo, oggi, a fronte di un disegno di legge la cui parte preponderante è indubabilmente di competenza della 8<sup>a</sup> Commissione, il provvedimento sia stato invece assegnato in sede referente alla sola 9<sup>a</sup> Commissione.

In generale, esprime il timore che l'8<sup>a</sup> Commissione possa essere considerata una « figlia di un dio minore », dato che a partire dall'inizio



della legislatura vi sono stati anche altri casi in cui materie di sua competenza sono state trattate da altre Commissioni.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) si associa, a nome del suo Gruppo, a quanto richiesto dal senatore Basso, osservando che sembra che l'8<sup>a</sup> Commissione sia spesso trascurata.

Il presidente ROSA (*FdI*), nel prendere atto di quanto richiesto dai Gruppi di opposizione e della mancanza di obiezioni da parte dei Gruppi di maggioranza, si dice personalmente a favore della richiesta e garantisce che la sottoporrà senza indugio al Presidente Fazzone.

Affinché tutti possano avere piena contezza del contenuto del provvedimento, procede ad illustrarlo, in qualità di relatore, segnalando preliminarmente che, ai sensi dell'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, la legge per il mercato e la concorrenza dovrebbe avere cadenza annuale ed è volta a rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori.

La prima applicazione della suddetta previsione normativa si è avuta però solo nel 2017, con l'adozione della legge n. 124 del 4 agosto.

Attualmente, l'adozione su base annuale della legge per la concorrenza costituisce un impegno che l'Italia ha assunto nell'ambito del PNRR (MIC2 – Riforma 2, di titolarità del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri).

Il primo traguardo di tale riforma è stato raggiunto il 5 agosto 2022, con l'adozione della legge per la concorrenza 2021.

In virtù di quanto previsto dal PNRR, il disegno di legge in esame – adottato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 20 aprile 2023 – dovrà essere approvato definitivamente dal Parlamento entro il 31 dicembre 2023.

Il disegno di legge è composto da 10 articoli, suddivisi in 4 Capi, che riguardano le seguenti materie: energia; commercio al dettaglio; farmaceutica; poteri e procedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Di particolare interesse per la 8<sup>a</sup> Commissione sono i primi 4 articoli, ricompresi nel Capo I.

Gli articoli 1 e 2 danno attuazione a traguardi del PNRR in scadenza il 31 dicembre 2023.

L'articolo 1 modifica la disciplina dei piani di sviluppo della rete elettrica e del gas.

In primo luogo, si prevede che il piano decennale di sviluppo della rete del gas debba essere predisposto, invece che dal Gestore, dall'impresa maggiore di trasporto, anche tenendo conto degli altri gestori della rete, e che debba essere trasmesso al Governo e all'ARERA ogni due anni, invece che ogni anno.

Viene poi dettata una tempistica volta a velocizzare l'adozione, da parte di Terna, del piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica.

L'articolo 2 reca disposizioni volte a promuovere l'utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione.

In primo luogo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dovrà promuovere, in collaborazione con l'ARERA, campagne informative e programmi di formazione in favore di imprese e consumatori sulle potenzialità di tali contatori a fini di risparmio energetico e per assicurare l'accesso a nuovi servizi. L'ARERA dovrà poi disciplinare gli obblighi in capo alle imprese distributrici di assicurare l'informazione dei clienti circa le funzionalità dei contatori.

Sarà Acquirente unico S.p.A., per il tramite del Portale dei consumi di energia elettrica e di gas naturale, a dover mettere i dati del contatore di fornitura relativi all'immissione, al prelievo di energia elettrica e al prelievo del gas naturale a disposizione del cliente finale che ne faccia richiesta o, su sua richiesta formale, a disposizione di un soggetto terzo univocamente designato, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, in un formato facilmente comprensibile che possa essere utilizzato per confrontare offerte comparabili ovvero per l'erogazione di servizi da parte dei predetti soggetti terzi.

Le attività funzionali all'attivazione dei servizi abilitati dal canale di comunicazione, dal misuratore verso il corrispondente dispositivo di utenza, avverranno in modo centralizzato sempre per il tramite di Acquirente unico.

Presso quest'ultimo verrà istituito un registro informatico recante l'elencazione dei soggetti terzi che accedono ai dati del cliente finale. Il registro garantisce a titolo gratuito la messa a disposizione dei clienti finali di ciascuna informazione concernente gli accessi ai dati da parte dei soggetti terzi, compresa la cronologia di tali accessi e la tipologia di dati consultati.

L'articolo 3 apporta modifiche alla disciplina della fornitura elettrica in banchina (il cosiddetto *cold ironing*), introdotta dall'articolo 34-bis del decreto-legge n. 162 del 2019.

In primo luogo, viene introdotta la definizione di infrastruttura di *cold ironing* – attualmente mancante – con la quale si intende « l'insieme di strutture, opere e impianti realizzati sulla terraferma necessari all'erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto ».

Viene inoltre chiarito che la suddetta erogazione costituisce un servizio di interesse economico generale fornito dal gestore dell'infrastruttura, individuato dall'autorità competente nelle forme e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Il gestore dell'infrastruttura è: *a)* un cliente finale, ai fini della regolazione delle partite di energia elettrica prelevata dalla rete pubblica o dal sistema di distribuzione chiuso a cui tale infrastruttura è connessa; *b)* un consumatore finale dell'energia elettrica, ai fini dell'applicazione del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della disposizione in esame, l'ARERA dovrà prevedere uno sconto – per un periodo di tempo proporzionato alla finalità di promuovere la diffusione del servizio – sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, applicabile ai punti di prelievo dell'energia elettrica che alimentano le infrastrutture (la disciplina attualmente vigente prevede invece l'adozione di una tariffa specifica per la fornitura a navi dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW e la non applicazione a tali forniture degli oneri generali di sistema).

I gestori delle infrastrutture devono trasferire i conseguenti benefici agli utilizzatori finali del servizio ai quali devono garantire condizioni di accesso e di fornitura eque e non discriminatorie.

Nel caso in cui l'infrastruttura insista su aree portuali già affidate in concessione, l'Autorità di sistema portuale deve adottare le misure necessarie a evitare che il concessionario possa beneficiare di vantaggi ingiustificati ovvero operare discriminazioni tra i diversi utilizzatori.

L'articolo 4 modifica la disciplina dell'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai clienti finali, al fine di uniformarla a quella dell'analogo elenco elettrico e di rafforzare la funzione dell'elenco quale strumento dissuasivo nei confronti di comportamenti non corretti e opportunistici.

In primo luogo, si chiarisce che l'inclusione e la permanenza nell'elenco sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di gas naturale ai clienti finali.

Le condizioni, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'elenco sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell'ARERA, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Con il medesimo decreto, viene disciplinato un procedimento speciale per l'eventuale esclusione motivata degli iscritti dall'elenco, che tenga conto anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in essere nell'attività di vendita del gas.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che il Presidente del Senato ha assegnato alla 8<sup>a</sup> Commissione, in sede consultiva, il disegno di legge n. 829, « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 », già approvato dalla Camera dei deputati, per il parere alle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup>, e che l'ordine del giorno della seduta già prevista per

domani, alle ore 13, è pertanto integrato con l'esame del provvedimento in questione, che è già calendarizzato in Aula per domani stesso.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

**9ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)**

Martedì 1° agosto 2023

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 56**

*Presidenza del Presidente*  
DE CARLO

*indi del Vice Presidente*  
BERGESIO

*Orario: dalle ore 12 alle ore 13,45*

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DEL CENTRO DI COORDINAMENTO DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (CDC RAEE), DEL CONSORZIO NO-PROFIT GESTIONE DEI RIFIUTI DI AEE (ERION-WEEE), DI ASSORSORSE, DEL CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (COBAT RAEE), DI MAIRE TECNIMONT S.P.A., DI COLDIRETTI, DI CONFARTIGIANATO IMPRESE E CNA, E DEL CENTRO DI RICERCA INTERUNIVERSITARIO IN ECONOMIA DEL TERRITORIO (CRIET), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2023) 160 DEFINITIVO E N. COM(2023) 165 DEFINITIVO (APPROVVIGIONAMENTO SICURO E SOSTENIBILE DI MATERIE PRIME CRITICHE)*

**Plenaria**

**61ª Seduta (1ª pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
DE CARLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure*

*(607) CATALDI e altri. – Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 26 luglio.

Il presidente DE CARLO comunica che la Commissione bilancio è riunita per l'esame degli emendamenti accantonati al disegno di legge in titolo. Al riguardo, ricorda che risultano ancora accantonati e in attesa di parere della 5<sup>a</sup> Commissione gli emendamenti 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, 4.61 e 6.54, nonché le proposte 6.63 e 6.64 – su cui è già pervenuto il prescritto parere – per un ulteriore confronto tra le forze politiche.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA*

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della settimana corrente è integrato con l'esame, in sede consultiva, dei seguenti provvedimenti d'urgenza: il disegno di legge n. 826 (conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento), presentato in prima lettura in Senato, e il disegno di legge n. 829 (conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025), approvato dalla Camera dei deputati, per l'esame dei quali è convocata immediatamente una nuova seduta.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,15.*

**Plenaria****62ª Seduta (2ª pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
DE CARLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(826) Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento**

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) riferisce sul provvedimento in titolo, sul quale la Commissione è chiamata a rendere un parere alla 10ª Commissione.

Segnala che l'articolo 1 si propone, per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, di neutralizzare, ai fini del calcolo dei limiti di durata massima di cassa integrazione ordinaria, i periodi oggetto di trattamento ordinario di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili, connessi alle eccezionali emergenze climatiche, comprese quelle relative a inattese ed eccezionali ondate di calore, estendendo anche al settore edile, lapideo e delle escavazioni lo strumento già operante per tutti gli altri settori per i quali trova applicazione la disciplina in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO).

Specifica altresì che le verifiche in ordine alla inevitabilità oggettiva degli eventi vengono effettuate dall'INPS secondo le regole generali previste per gli altri settori e secondo quanto disposto dalle circolari dell'Istituto, attuative dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Trattandosi di interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili, non si applica il contributo addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015. Secondo la relazione illustrativa, l'intervento trova la sua *ratio* nella necessità di consentire un ricorso più consistente dell'ammortizzatore sociale da parte delle aziende nei casi in cui si trovino nella necessità di sospendere o ridurre l'attività lavorativa in conseguenza di fenomeni climatici, compresi quelli derivanti dal costante aumento delle temperature.

Passa poi all'articolo 2, il quale è finalizzato a intervenire sulla prestazione di integrazione salariale agricola (CISOA). In particolare, la

norma introduce la possibilità di ricorrere al trattamento di integrazione salariale agricola a seguito di eccezionali eventi climatici occorsi nell'anno 2023, anche in caso di riduzione dell'orario di lavoro. Il datore di lavoro potrà chiedere l'integrazione salariale per intemperie stagionali anche nel caso di riduzione dell'orario giornaliero pari alla metà di quello contrattualmente previsto nel settore agricolo, consentendo quindi la prosecuzione dell'attività seppure in misura ridotta e garantendo un sostegno al reddito ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate. L'applicazione è limitata alle richieste di CISOA per intemperie stagionali che si verificheranno dalla data di entrata in vigore della disposizione (in quanto, ai sensi della disposizione attualmente vigente, nel mese di luglio gli operai o hanno lavorato o sono stati sospesi per l'intera giornata lavorativa) e sino al 31 dicembre 2023.

Fa cenno, infine, al comma 2 dell'articolo 4, che, novellando l'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2023, dispone la proroga, dal 31 luglio 2023 al 30 ottobre 2023, del termine per il versamento degli importi dovuti a titolo di *pay-back* dalle imprese fornitrici di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale.

Interviene in discussione generale la senatrice NATURALE (M5S), la quale, dopo aver espresso apprezzamento per le misure che si intendono adottare a tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica, con particolare riguardo agli interventi sulla prestazione di integrazione salariale agricola (CISOA), si rammarica che il provvedimento in titolo non contempli i lavoratori stagionali, unitamente ai lavoratori a tempo indeterminato, come fruitori delle misure di tutela.

Anticipa, pertanto, la presentazione, da parte del proprio Gruppo, di emendamenti volti a sanare la suddetta lacuna, sui quali auspica l'attenzione della maggioranza.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE concede la parola alla relatrice Biancofiore per l'espressione della proposta di parere sul provvedimento in titolo.

La relatrice BIANCOFIORE (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) presenta una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole della relatrice è posta ai voti e approvata.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(413) DE CARLO e altri. – Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**  
**(600) Gisella NATURALE e altri. – Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana del 18 luglio.



Il PRESIDENTE comunica che il senatore Bergesio ha riformulato l'emendamento 12.4 in un testo 2, pubblicato in allegato al resoconto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*La seduta sospesa alle ore 14,20, riprende alle ore 14,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure**

**(607) CATALDI e altri. – Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella 1ª seduta pomeridiana di oggi.

Il relatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) presenta la proposta di coordinamento Coord.1, pubblicata in allegato al resoconto, resasi necessaria alla luce degli emendamenti approvati finora.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione affari costituzionali sugli emendamenti approvati finora. Riferisce altresì che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio e che l'esame proseguirà pertanto domani, nella seduta già convocata alle ore 9.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1ª e 10ª riunite. Esame. Parere favorevole)

La relatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, segnalando – tra le norme trasversali – che il comma 5 dell'articolo 1 proroga dal 30 giugno al 30 ottobre 2023 il termine entro il quale i Ministeri possono adottare i rispettivi regolamenti di organizzazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988, che invece prevede regolamenti governativi di delegificazione. Il termine del 30 giugno 2023 resta invariato solo per la riorganizzazione degli uffici dirigen-

ziali preposti al coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il comma 5-*bis* dell'articolo 1, prosegue la relatrice, include nel trattamento economico dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri gli adeguamenti retributivi previsti dai contratti collettivi e riconosciuti ai dirigenti di ruolo.

In merito all'articolo 3-*ter*, fa presente che esso modifica l'articolo 29 del decreto legislativo n. 300/1999, al fine di prevedere l'articolazione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* in non più di quattro Dipartimenti.

Passa poi all'articolo 11, il quale prevede la semplificazione delle procedure amministrative per l'attuazione delle misure volte a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione delle opere pubbliche, compensando in tal modo le imprese che hanno subito pregiudizi dal cosiddetto « caro materiali ».

L'articolo 19-*ter* prevede l'istituzione di un fondo per la valorizzazione dell'attività di ricerca dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, e la destinazione delle relative risorse al superamento del precariato, all'espletamento di procedure selettive, allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nonché alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo.

Il comma 5-*bis* dell'articolo 24 autorizza il soggiorno in Italia, al di fuori del meccanismo delle quote, dei lavoratori che siano stati dipendenti, per almeno dodici mesi nell'arco dei quarantotto mesi antecedenti alla richiesta, di imprese aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate, operanti in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea. Questi lavoratori dovranno essere impiegati nelle sedi delle medesime imprese o società presenti nel territorio italiano.

L'articolo 29 prevede il potenziamento dei poteri e delle attività svolte dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA), nonché la nomina e l'attribuzione di specifici compiti a tre subcommissari. Sono, inoltre, assegnate risorse per 400.000 euro del Fondo nazionale per la suinicoltura per l'anno 2023, per il finanziamento di interventi a sostegno delle aziende che operano nel settore faunistico-venatorio e agriturismo-venatorio che nel 2022 hanno subito danni causati dalla PSA. Ricorda al riguardo che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2023, il dottor Vincenzo Caputo è stato nominato Commissario straordinario per arrestare la diffusione della peste suina africana.

Illustra quindi l'articolo 30, che interviene sulle attività svolte da AGE-Control S.p.A., società controllata da AGEA, specificandone gli ambiti di intervento nel settore dei controlli e del contrasto delle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura.

Fa presente inoltre che l'articolo 31 autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024 per la prosecuzione del Progetto *LEO (Livestock Environment Opendata)*, che ha come obiettivo principale quello di racchiudere in un'unica banca dati digitale tutte le informazioni relative al comparto zootecnico per fornire informazioni accessibili ad allevatori, studiosi, ricercatori, operatori del settore e professionisti. Per effetto delle modifiche, vengono inoltre eliminati i riferimenti normativi alle tariffe dovute dagli operatori per la gestione e l'aggiornamento della base dati informatizzata nazionale degli animali terrestri detenuti (BDN) e viene a tali fini autorizzata la spesa di 4.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

L'articolo 32, comma 1, autorizza, per consentire la completa realizzazione della Carta dell'uso dei suoli, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 18 milioni di euro per l'anno 2024.

Osserva altresì che l'articolo 42 riconosce un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale per una durata massima di quaranta settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2023, alle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati. Tale ulteriore periodo è riconosciuto in continuità con le tutele già autorizzate, e quindi anche con effetto retroattivo, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa generale e nel limite di spesa di 46,1 milioni di euro per il 2023.

Conclude richiamando l'articolo 43, comma 1, che assegna 7.630.000 euro per l'anno 2023 alla Santa Sede, per la realizzazione, da parte di quest'ultima, di investimenti di digitalizzazione dei cammini giubilari e di una applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma, funzionali all'ospitalità e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. Il comma 2 dispone che tali investimenti sono avviati e realizzati a seguito della stipulazione, tra la Santa Sede e il Ministero del turismo, di una intesa, con la quale sono individuati gli indirizzi e le azioni, nonché il piano degli interventi e delle opere necessari, e definiti i reciproci impegni fra le Parti.

Poiché nessun senatore chiede di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE invita la relatrice Bizzotto a presentare una proposta di parere sul provvedimento in titolo.

La relatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*) esprime una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole della relatrice è posta in votazione e approvata.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 413****Art. 12.****12.4 (testo 2)**

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: « È altresì consentita al titolare del panificio la vendita in forma non prevalente di prodotti accessori in abbinamento ai prodotti di propria produzione senza obbligo di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. La prevalenza dell'attività di panificazione è individuata sulla base del maggior tempo impiegato nell'attività di produzione e del maggior reddito derivante dall'attività di produzione rispetto a quella di vendita di beni accessori. ».*

---

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 571****Coord. 1**

IL RELATORE

*All'articolo 2, comma 1, lettera f), dopo le parole: « a carico degli imprenditori », inserire le seguenti: « e delle imprenditrici »;*

*all'articolo 7, comma 4, come modificato dagli identici emendamenti 7.17 e 7.18, sostituire le parole: « all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 » con le seguenti: « al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 »;*

*al titolo del disegno di legge, sostituire le parole: « nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure » con le seguenti: « , disposizioni di semplificazione delle relative procedure, nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche ».*

---

**10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,  
previdenza sociale)**

Martedì 1° agosto 2023

**Plenaria**

**103<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**ZAFFINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon.*

*La seduta inizia alle ore 12,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(826) Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento**

(Esame e rinvio)

La relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) osserva in primo luogo che l'articolo 1 del decreto-legge n. 98 reca, in materia di trattamenti ordinari di integrazione salariale, una deroga transitoria alla norma che stabilisce, per le imprese di specifici settori, l'applicazione di determinati limiti di durata complessiva anche per l'ipotesi in cui i trattamenti siano concessi per eventi oggettivamente non evitabili.

Il successivo articolo 2 è volto a estendere in via transitoria l'applicabilità del trattamento di integrazione salariale ai casi in cui l'attività degli operai agricoli a tempo indeterminato sia ridotta, in ragione di intemperie stagionali, in misura pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto.

L'articolo 3 prevede che i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscano la sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l'adozione di linee-guida e procedure con-

cordate per l'attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tutela dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche, le quali possono essere recepite con decreti dei titolari dei medesimi dicasteri.

L'articolo 4, comma 1, differisce al 30 novembre 2023 il versamento del contributo di solidarietà da parte di determinati soggetti operanti nel settore energetico.

Il successivo comma 2 proroga il termine per il versamento di importi dovuti a titolo di *pay-back* dalle aziende fornitrici di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale.

Il PRESIDENTE sollecita una riflessione circa la possibilità di fissare un termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno ravvicinato, auspicabilmente nella tarda mattinata di domani.

In sede di discussione generale interviene la senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*), la quale giudica il provvedimento in esame non risolutivo, posto che l'attuale crisi climatica richiede un intervento complessivo sul mondo del lavoro. In particolare sono evidenti le lacune in relazione al settore edile e alle peculiarità dei lavoratori fragili. Risulta inoltre grave che riguardo al settore agricolo i periodi di sospensione dell'attività non siano compresi nel computo delle giornate lavorative ai fini previdenziali e del trattamento di disoccupazione.

È peraltro auspicabile che la Commissione disponga di tempi congrui per la presentazione di emendamenti anche nel caso in cui il relativo termine fosse posto a domani.

La senatrice PIRRO (*M5S*) giudica incomprensibile l'intenzione di accelerare i tempi dell'esame, pur a fronte della vigenza delle misure recate dal decreto-legge n. 98. Una riflessione adeguata dovrebbe piuttosto essere dedicata alla possibilità di mettere a punto interventi strutturali.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) osserva che l'attenzione dedicata al miglioramento del decreto-legge in esame qualificherebbe positivamente il lavoro delle istituzioni parlamentari. La fase emendativa non può pertanto avere carattere meramente formale ed è contraddistinta da notevole rilevanza. Risulta inoltre, nello specifico, essenziale anticipare il periodo di copertura previsto dal decreto-legge, in considerazione delle caratteristiche climatiche registrate sin dall'inizio di luglio. Le linee guida previste dal provvedimento dovrebbero altresì tener conto delle acquisizioni scientifiche riguardanti l'interazione tra la temperatura e il tasso di umidità.

Conclusivamente formula l'auspicio di una apertura alle proposte di modifica del provvedimento.

La senatrice FURLAN (*PD-IDP*) riterrebbe giustificato l'ampliamento sia del periodo oggetto del decreto-legge, sia del novero dei sog-

getti interessati. È infatti particolarmente grave l'esclusione dai benefici dei lavoratori agricoli privi di contratto a tempo indeterminato, che comporta una discriminazione a danno della grande maggioranza degli operatori del settore. Le misure dovrebbero inoltre riguardare ulteriori categorie, quali gli addetti alle consegne, oltre ad agevolare il ricorso al lavoro agile.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) rileva l'assenza di previsioni idonee alla tutela dei lavoratori agricoli con contratti giornalieri o a termine e volte a incentivare il ricorso al lavoro agile. Il rischio di emergenze ricorrenti consiglia inoltre di mettere a punto interventi strutturali e organici. A tale riguardo si pone per esempio il tema delle penali a carico delle imprese nei casi di ritardi nella consegna dei lavori dovuti a sospensioni dell'attiva dettate da ragioni climatiche.

Il senatore BERRINO (*FdI*) pone in evidenza l'importanza dell'elemento della rapidità nell'esame del provvedimento, anche per dare un segnale di attenzione a lavoratori e imprese. Nota peraltro la mancanza di prese di posizione a favore dell'adozione di misure organiche in occasione delle ondate di calore anomalo registrate negli anni precedenti.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) osserva che ciascun Governo è chiamato a rispondere della propria condotta e che nel caso specifico del decreto-legge in esame risultano gravi lacune. In particolare, l'attuale fase climatica richiede di integrare la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, tenendo conto dell'esigenza di tutela dei lavori più esposti.

Stigmatizza infine le posizioni di taluni componenti del Governo che, esprimendo dubbi sull'operatività del Parlamento, delegittimano irresponsabilmente le istituzioni rappresentative.

Il senatore RUSSO (*FdI*) ritiene non auspicabile un eccessivo prolungamento dei tempi dell'*iter* del disegno di legge in esame, recante un insieme di misure puntuali, motivate da una situazione emergenziale. Considera inoltre le disposizioni in materia di *pay-back* compatibili con le necessità di liquidità della finanza pubblica.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) critica la tendenza a classificare i lavoratori in categorie destinatarie di trattamenti differenziati, quando sarebbe prioritario prevedere misure di tutela di portata generale. Sottolinea inoltre che nella scorsa legislatura il Governo ha dovuto accordare priorità a emergenze diverse, quali la guerra in Ucraina e la pandemia.

Il senatore ZULLO (*FdI*) apprezza la linea del Governo, tesa a definire criteri di priorità ai fini della predisposizione di interventi mirati ed efficaci. Il Governo e la maggioranza non intendono peraltro trascurare l'impegno per garantire tutele ampie in prospettiva futura, tenendo conto



della complessità delle questioni ambientali. Riguardo l'esame del provvedimento in titolo, riterrebbe possibile un impegno volto al miglioramento del testo, nell'ambito della cornice normativa dettata dalla situazione di urgenza.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale. Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 15 di domani, mercoledì 2 agosto.

La Commissione conviene.

Intervenendo in replica, la senatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) giudica il decreto-legge in esame motivato da una situazione emergenziale difficilmente prevedibile. Non risulta peraltro preclusa la possibilità di una riflessione in merito alla predisposizione di misure strutturali e all'allargamento della platea dei soggetti destinatari di tutela. Il Governo è inoltre già impegnato nel confronto con le parti sociali al fine di ridurre ulteriormente i rischi per i lavoratori.

Il sottosegretario DURIGON sottolinea la consapevolezza e l'attenzione del Governo nei confronti della questione del cambiamento climatico. Dichiara quindi la disponibilità alla valutazione di eventuali proposte emendative, osservando l'opportunità di rimandare gli interventi di natura strutturale alla sede della trattazione del disegno di legge di bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,10.*

## **Plenaria**

### **104<sup>a</sup> Seduta (1<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**ZAFFINI**

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Dopo un inquadramento del disegno di legge in esame, relativamente alla sua base giuridica e al contesto dell'attuazione del PNRR, il relatore

SATTA (*FdI*) si sofferma sull'articolo 5, che interviene sulle modalità di assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche, prevedendo, tra l'altro, clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e a valorizzarne professionalità ed esperienza precedentemente acquisite.

L'articolo 7 è invece teso a consentire l'utilizzo di principi realizzati industrialmente nella preparazione di farmaci galenici.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) giudica il contenuto del disegno di legge in esame eccessivamente limitato e segnala la sussistenza di una condotta dilatoria rispetto agli obblighi europei in materia di gare e concessioni.

Il disegno di legge in esame dovrebbe costituire in modo particolare uno strumento idoneo a impedire che la riduzione del costo del lavoro e la contrazione delle tutele possano costituire strumenti di concorrenza sleale, come reso evidente dal caso del lavoro su piattaforme informatiche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Affare assegnato concernente la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n. 1) (n. 182)**

(Parere alle Commissioni 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 25 luglio.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) specifica l'attuale esigenza di disporre di rassicurazioni in merito all'effettiva capacità di impiego delle risorse a valere sul PNRR. Il Governo deve pertanto fare chiarezza sugli obiettivi raggiungibili, oltre a fornire garanzie in merito alla destinazione delle risorse non impiegate con finalità sociali, considerata l'attuale tendenza a livello europeo a favorire la spesa per l'acquisto di materiale bellico.

È inoltre urgente un chiarimento in merito agli obiettivi di spesa relativi alla medicina territoriale, con particolare riguardo alla realizzazione di case e ospedali di comunità, anche tenuto conto delle preoccupazioni espresse da autorevoli esponenti dell'ANCI.

La senatrice SBROLLINI (*Az-IV-RE*) rileva i rischi connessi alla destinazione dei finanziamenti delle opere gestite dai comuni. Sarebbe infatti particolarmente grave disattendere le scadenze e gli obiettivi delineati con precisione dal Governo Draghi.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) esprime preoccupazione in merito alla rimodulazione del PNRR sostenuta dal Governo, in assenza di coinvolgimento delle Camere.

In ambito sanitario risulta strategica la realizzazione, contemplata dal PNRR, delle case di comunità, necessarie a fronte della carenza di medici di base e dell'eccessivo numero di accessi impropri alle strutture ospedaliere. Richiama in proposito i contenuti della interrogazione 3-00430, a sua prima firma. Sollecita infine un intervento del Ministro della salute in Commissione, al fine di fornire chiarimenti sulla volontà di realizzare le nuove strutture o di privilegiare eventuali utilizzi alternativi delle risorse disponibili.

Il senatore ZULLO (*FdI*) fa presente il confronto in atto tra il Governo e la Commissione europea in merito all'attuazione del PNRR e ricorda le comunicazioni del Ministro responsabile previste nella seduta odierna dell'Assemblea. Suggerisce pertanto di svolgere gli opportuni approfondimenti successivamente a tale passaggio, funzionale a una completa comprensione della materia.

Il presidente ZAFFINI (*FdI*) richiama l'attenzione sulla necessità di finanziamento del sistema sanitario, che può essere oggetto di misure straordinarie. Ricorda quindi la grande rilevanza del prelievo erariale unico sui giochi per il finanziamento della sanità. Lo stesso settore del gioco è meritevole di specifica ponderazione, al fine di limitare i rischi di comportamenti patologici, destinati tra l'altro a determinare ricadute finanziarie negative sulla sanità. Auspica pertanto uno specifico e condiviso ordine del giorno in Assemblea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato con la discussione in sede redigente del disegno di legge n. 801 (Disposizioni relative alle strategie per la prevenzione, l'ottimizzazione dell'assistenza e la tutela della persona in soggetti con diabete in età evolutiva), a prima firma della senatrice Sbröllini.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

**Plenaria****105<sup>a</sup> Seduta (2<sup>a</sup> pomeridiana)***Presidenza del Presidente*  
**ZAFFINI***Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.**La seduta inizia alle ore 18,55.**IN SEDE REDIGENTE*

**(727) Deputati MULÈ e Laura CAVANDOLI.** – *Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica*, approvato dalla Camera dei deputati

**(524) DE POLI.** – *Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, concernenti lo svolgimento di indagini diagnostiche per l'accertamento della celiachia nei bambini di età compresa tra sei e dieci anni*

**(801) Daniela SBROLLINI.** – *Disposizioni relative alle strategie per la prevenzione, l'ottimizzazione dell'assistenza e la tutela della persona in soggetti con diabete in età evolutiva*

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 727 e 524, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 801 e conclusione)

Prosegue la discussione congiunta dei disegni di legge n. 727 e n. 524, sospesa nella seduta pomeridiana del 26 luglio.

Il relatore **RUSSO (Fdi)** dà conto dei principi alla base delle disposizioni recate dal disegno di legge n. 801. Segnala quindi che l'articolo 1 prevede l'approvazione di un piano nazionale di intervento a favore dei soggetti con diabete in età evolutiva.

L'articolo 2 reca disposizioni rivolte al pediatra di libera scelta. Demanda inoltre al Ministero della salute la promozione di campagne periodiche di informazione e sensibilizzazione sociale sull'importanza della diagnosi precoce in ambito scolastico.

Gli articoli 3 e 4 dispongono, rispettivamente, in tema di ottimizzazione dell'assistenza e di tutela della persona.

Il successivo articolo 5 demanda al Ministero della salute la definizione di strategie e azioni in tema di monitoraggio sul recepimento e l'applicazione del provvedimento a livello locale. Istituisce inoltre, presso l'Istituto superiore di sanità, il Registro nazionale sul diabete in età evolutiva, nonché, presso il Ministero della salute, l'Osservatorio nazionale sul diabete in età evolutiva.

Conclusivamente, in considerazione dell'affinità della materia, propone la congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 727 e n. 524.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE ricorda che il disegno di legge n. 727 è già stato adottato quale testo base e che la Commissione ha convenuto di rinunciare alla presentazione di emendamenti e ordini del giorno. Informa inoltre che le Commissioni 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> hanno espresso parere non ostativo sul disegno di legge n. 727.

Avverte quindi che si procederà alla votazione degli articoli del testo base.

Previa verifica del prescritto numero legale e in esito a distinte e successive votazioni risultano approvati gli articoli 1, 2, 3 e 4.

La Commissione unanime conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 727, autorizzandolo a proporre l'assorbimento dei disegni di legge n. 524 e n. 801, nonché a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

*(224) Maria Cristina CANTÙ e altri. – Riordino del Sistema di emergenza sanitaria preospedaliera e integrazione con il Sistema ospedaliero di emergenza urgenza*

*(228) Maria Domenica CASTELLONE e altri. – Riordino del sistema preospedaliero e ospedaliero di emergenza-urgenza sanitaria*

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore ZULLO (*FdI*) si sofferma in primo luogo sul disegno di legge n. 224, rilevando che l'articolo 1 indica le finalità e i principi fondamentali in materia di accesso alle cure in emergenza urgenza, mentre l'articolo 2 reca la definizione del Sistema di emergenza sanitaria preospedaliera e l'articolo 3 dispone in ordine all'organizzazione e alla struttura del Sistema di emergenza sanitaria preospedaliera.

L'articolo 4 apporta modifiche al decreto legislativo n. 502 del 1992 relativamente alla programmazione sanitaria di regioni e province autonome. Prevede la determinazione di criteri per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza e delle funzioni assistenziali dell'emergenza urgenza preospedaliera e ospedaliera, nonché delle prestazioni e dei servizi di telemedicina, di supporto specialistico, clinico e diagnostico. Inoltre, è disposta l'istituzione presso il Ministero della salute del Centro nazionale emergenza sanitaria (CNES).

L'articolo 5 riguarda l'integrazione tra centrali uniche di risposta, sistema di soccorso, rete ospedaliera e territorio, a partire dalla previsione che l'integrazione operativa tra il NUE 112 e le sale operative costituisce livello essenziale di assistenza.

L'articolo 6 dispone in materia di personale addetto al Sistema di emergenza sanitaria preospedaliera, mentre gli articoli 7 e 8 istituiscono e

disciplinano, rispettivamente, le figure di soccorritore e di autista soccorritore del Sistema di emergenza urgenza sanitaria preospedaliera e la figura del tecnico delle centrali di soccorso.

L'affidamento delle attività di trasporto sanitario di emergenza e di urgenza a enti del Terzo settore è oggetto dell'articolo 9.

Il successivo articolo 10 dispone in materia di formazione continua e l'articolo 11 concerne la regolazione delle attività di emergenza urgenza ospedaliera.

Disposizioni in tema di potenziamento e riqualificazione delle strutture sanitarie del sistema preospedaliero e ospedaliero di emergenza urgenza sanitaria sono recate dall'articolo 12. L'articolo 13 prevede la realizzazione di un sistema unico integrato Stato-regioni di valutazione e monitoraggio delle prestazioni degli erogatori, mediante incarico all'AGENAS. L'articolo 14, infine, dispone in merito agli aspetti finanziari.

Nel disegno di legge n. 228 l'articolo 1, oltre a enunciarne le finalità, definisce il sistema preospedaliero e ospedaliero di emergenza-urgenza sanitaria. Il successivo articolo 2 dispone in merito alle funzioni del sistema preospedaliero e ospedaliero di emergenza-urgenza sanitaria e alle interazioni tra i due livelli dello stesso, mentre l'organizzazione e la struttura del sistema preospedaliero di emergenza-urgenza sanitaria è recata dall'articolo 3 e l'articolo 4 dispone circa l'organizzazione dipartimentale del SET-118.

L'articolo 5 reca previsioni in ordine alla partecipazione nel sistema preospedaliero di emergenza-urgenza sanitaria di personale medico, infermieristico e tecnico e autisti soccorritori, in possesso dei prescritti requisiti formativi e professionali, nonché di formazione specifica nell'attività extraospedaliera.

Ulteriori disposizioni relative all'autista soccorritore sono recate dagli articoli da 6 a 10 e dagli allegati A, B e C.

L'articolo 11 prevede l'affidamento del servizio a enti del Terzo settore, stabilendo anzitutto che l'esternalizzazione a soggetti privati può avere solamente carattere integrativo del servizio prestato dall'azienda sanitaria.

La formazione continua del personale del SET-118 è oggetto dell'articolo 12.

Il successivo articolo 13 prevede una regolazione sperimentale, di tipo contrattuale, delle attività di emergenza-urgenza ospedaliera, forme di coordinamento di livello nazionale in caso di emergenze nel territorio regionale e nazionale, nonché misure di raccordo per il trasporto secondario dei pazienti critici. Dispone, infine, una riorganizzazione del pronto soccorso e dei DEA secondo modelli organizzativi volti a decongestionare il pronto soccorso.

Gli articoli 14 e 15 recano, rispettivamente, modifiche al codice della strada e modifiche o deroghe al codice delle comunicazioni elettroniche, inerenti alle attività del SET-118.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) sostiene l'opportunità di prevedere lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta, che sarà oggetto specifica valutazione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

In considerazione dell'andamento dei lavori, il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata alle ore 9 di domani, mercoledì 2 agosto, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 19,25.*

**COMMISSIONE STRAORDINARIA**  
**per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo,**  
**antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza**

Martedì 1° agosto 2023

**Ufficio di Presidenza integrato**  
**dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 1**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**MIELI**

*Orario: dalle ore 12,35 alle ore 13,05*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*



**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'indirizzo generale e la vigilanza  
dei servizi radiotelevisivi**

Martedì 1° agosto 2023

**Plenaria**

**17ª Seduta**

*Presidenza della Presidente  
Barbara FLORIDIA*

*Intervengono il dottor Angelo Mellone, direttore Intrattenimento Day Time e il dottor Paolo Corsini, direttore Approfondimento, accompagnati dalla dottoressa Angela Mariella, direttrice Relazioni istituzionali e dal dottor Davide Di Gregorio, Direttore Staff Direttore Generale Corporate.*

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

La PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, per quanto concerne l'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che con riferimento all'audizione odierna verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Audizione del Direttore Intrattenimento Day Time e del Direttore Approfondimento**  
(Svolgimento)

La PRESIDENTE saluta e ringrazia per la disponibilità il dottor Angelo Mellone, direttore Intrattenimento Day Time e il dottor Paolo Cor-

sini, direttore Approfondimento, accompagnati dalla dottoressa Angela Mariella, direttrice Relazioni istituzionali e dal dottor Davide Di Gregorio, Direttore *Staff* Direttore Generale *Corporate*.

Le valutazioni autorevoli che saranno fornite dai nostri ospiti, con particolare riguardo ai prodotti dell'intrattenimento e dell'approfondimento, saranno sicuramente utili nella prospettiva dell'esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e la Rai su cui la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere.

Ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del Senato, per l'audizione odierna è consentita la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori dei componenti della Commissione.

Cede quindi la parola ai nostri ospiti per le esposizioni introduttive, alle quali seguiranno i quesiti da parte dei commissari.

Il dottor MELLONE e il dottor CORSINI svolgono le proprie relazioni.

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni i senatori BEVILACQUA (*M5S*) e BERGESIO (*LSP-PSd'Az*), il deputato FILINI (*FDI*), il senatore GASPARRI (*FI-BP-PPE*), i deputati GRAZIANO (*PD-IDP*) e LUPI (*NM(N-C-U-I)-M*) e la PRESIDENTE.

Svolgono una replica il dottor MELLONE e il dottor CORSINI.

La PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa la procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

**COMITATO PARLAMENTARE  
per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 1° agosto 2023

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
**GUERINI**

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*AUDIZIONI*

**Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, dell'Amministratore delegato e Direttore generale dell'Enel, Flavio Cattaneo**

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, dell'Amministratore delegato e Direttore generale dell'Enel, Flavio Cattaneo.

Flavio CATTANEO, Amministratore delegato e Direttore Generale dell'Enel, interviene sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, il senatore Enrico BORGHI (*A-IV-RE*) e la senatrice Licia RONZULLI (*FI-BP-PPE*) e i deputati Marco PELLEGRINI (*M5S*) e Ettore ROSATO (*A-IV-RE*), ai quali rispondono Flavio CATTANEO, Amministratore delegato e Direttore Generale dell'Enel e Nicola LANZETTA, Direttore Italia dell'Enel.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato l'Amministratore delegato e Direttore generale dell'Enel, Flavio Cattaneo, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul fenomeno delle mafie**  
**e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 1° agosto 2023

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
**COLOSIMO**

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Chiara COLOSIMO, *presidente*, ricorda che la legge istitutiva prevede la possibilità che i rappresentanti dei partiti, delle formazioni politiche, dei movimenti e delle liste civiche che aderiscono alle norme del codice di autoregolamentazione possano trasmettere alla Commissione, con il consenso degli interessati, le liste provvisorie delle candidature entro il settantacinquesimo giorno antecedente alla data stabilita per lo svolgimento delle elezioni, per consentire alla Commissione la verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative alle candidature.

Trattandosi di un procedimento su base volontaria, solo recentemente introdotto nell'ordinamento, anche in vista delle elezioni che si terranno il prossimo ottobre, sottolinea l'importanza di incoraggiarne la più ampia applicazione, e preannuncia l'intenzione di inviare a riguardo una lettera ai presidenti dei gruppi di Camera e Senato, nonché alle istituzioni locali interessate dalle consultazioni elettorali del prossimo ottobre.

**Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Marcello Viola**

*(Svolgimento e rinvio)*

Chiara COLOSIMO, *presidente*, introduce l'audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Marcello Viola, ac-

compagnato dal procuratore aggiunto Alessandra Dolci e dal sostituto procuratore Paolo Storari. Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'audito che dei colleghi sospendendo in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*. Comunica infine che vista la tempistica dei lavori parlamentari l'audizione non potrà concludersi nella seduta odierna, e che il procuratore si è reso disponibile a proseguirla in data successiva.

Marcello VIOLA, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano*, svolge una relazione.

Alessandra DOLCI, *procuratore aggiunto*, e Paolo STORARI, *sostituto procuratore*, svolgono a loro volta relazioni.

Marcello VIOLA, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano*, interviene per formulare alcune osservazioni integrative.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito ai lavori della Commissione, e rinvia il seguito dell'audizione per la formulazione di eventuali quesiti, da parte dei colleghi Commissari, ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 15,20.*





